

VADEMECUM SCUOLA

EDIZIONE 2014



a cura del GRUPPO SCUOLA COORDOWN ONLUS

VADEMECUM SCUOLA

orientamenti per un'integrazione consapevole

IL GRUPPO SCUOLA DEL COORDOWN

Il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down, si è voluto dare uno strumento utile per affrontare il tema dell'integrazione scolastica.

Il Vademecum che state leggendo è opera del "Gruppo Scuola" (scuola@coordown.it) espresso da tale Coordinamento che è attualmente costituito dai rappresentanti delle seguenti associazioni:

- **AIPD Nazionale** - Roma
- **AGPD** - Milano
- **Associazione Sindrome di Down** - Regione Campania, Napoli
- **Coordinamento GRD** - Bologna
- **VIVIDOWN** - Milano
- **AT21** - Firenze
- **Pianeta 21** - Salerno
- **Gli altri siamo noi** - Cosenza
- **Centro Down** Cagliari
- **Down verso** - Como"

Si ringraziano i componenti del Gruppo Scuola che negli anni hanno collaborato alle varie edizioni per la costante e fattiva collaborazione:

Paola Gherardini, Giuliana Fornaro, Gianni Lacoppola, Grazia Minelli, Giuseppe Peroli, Carmen Rotoli, Nicola Tagliani, Adriano Tedeschi.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione l'avvocato **Salvatore Nocera**, responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'integrazione dell'AIPD Nazionale.

Si ringraziano altresì:

Angelo Benassi, Manuela Colombo, Maria Fiaccadori, Gian Marco Gavardi, Debora Niero e Valeria Pintaldi.

Questo opuscolo è stato pensato, progettato e realizzato dal Coordinamento Nazionale delle Associazioni che si occupano della sindrome di Down, ma può essere strumento utile per tutte le disabilità avendo l'integrazione scolastica riferimenti legislativi e percorsi comuni.

Il presente opuscolo acquista maggior valore alla luce dei principi contenuti nelle Linee guida sull'integrazione scolastica emanate dal MIUR con Nota Ministeriale prot. 4274 del 4 agosto 2009.

La presente edizione è aggiornata con la normativa della Riforma scolastica e successive modifiche sino al **30 giugno 2014.**





PREMESSA

Questo vademecum, che contiene i riferimenti di norme relative all'integrazione scolastica, vuole porsi come strumento di facile consultazione, per orientarci meglio tra le continue modifiche della normativa scolastica. Questo vuole essere un primo passo per una collaborazione tra Famiglia, Scuola e Operatori Socio-sanitari. Naturalmente i familiari non devono considerare le Istituzioni scolastiche come un "avversario" contro cui combattere per la rivendicazione del diritto allo studio del proprio figlio. Ma possono proporsi come parte attiva ed aiutare le scuole che non hanno ancora padronanza di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di una vera integrazione scolastica, fornendo tutte le informazioni ed i suggerimenti (contatti con Enti, Associazioni ed altro) utili a far proseguire il cammino scolastico dei propri figli nel modo più proficuo.

La logica ispiratrice di questo Vademecum, comune a tutte le Associazioni, è di mettere a disposizione delle famiglie, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e degli altri operatori che prestano il loro servizio anche nella scuola su tutto il territorio nazionale, un insieme d'informazioni omogenee e comuni da utilizzare agevolmente per sostenere in modo concreto i diritti dei propri figli/alunni.

Questo strumento è anche un'utile fonte per coloro che intendono lavorare insieme ed essere parte attiva per il rispetto dei principi d'uguaglianza e d'integrazione nel mondo della scuola.

Con la parola "diritti" intendiamo non solo le disposizioni previste dalla legge, ma anche quegli aspetti relativi all'accoglienza, al rispetto, all'attenzione, alla partecipazione che devono essere adeguati alle singole situazioni e che le norme stesse forse sottintendono ma non garantiscono operativamente. Ancora troppo spesso incappiamo in situazioni nelle quali la legge è applicata in modo formale e non sostanziale, resa appunto inefficace dalla mancanza d'accoglienza, rispetto, partecipazione o collaborazione da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo di integrazione scolastica.

Per il raggiungimento di un buon grado di scolarizzazione e integrazione non è sufficiente, infatti, iscrivere il proprio figlio dal nido alle superiori (come previsto dalla L. n° 104/92) né è sufficiente avere il maggior numero possibile di ore di sostegno. Noi crediamo che un buon progetto di vita passi attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e che sia necessario svolgere l'attività di educatori con professionalità e competenza.

Cordialmente,

Il Gruppo Scuola del CoordDown



INDICE

PREMESSA 5

IL PERCORSO PROMEMORIA PER I GENITORI NEL MOMENTO DELLA SCELTA 10

1. ASILO NIDO 10

2. SCUOLA DELL'INFANZIA (ex Scuola Materna) 10

3. SCUOLA PRIMARIA (ex Scuola Elementare) 11

4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex Scuola Media) 11

5. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ex Scuola Superiore) 12

6. INSERIMENTO LAVORATIVO 12

7. UNIVERSITÀ 12

LA STRUTTURA DELLA SCUOLA 13

1. LA STRUTTURA GENERALE 13

1. Ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca (MIUR) 13

2. Ufficio Scolastico Regionale (USR) 13

3. Ufficio Scolastico Provinciale (USP) 13

2. LA STRUTTURA DELLA SCUOLA 13

1. Il dirigente scolastico 13

2. Consiglio di circolo o di istituto 14

3. Figure strumentali 14

4. Consiglio di classe 14

5. Insegnanti curricolari 14

6. Insegnanti di sostegno 14

7. Collaboratori scolastici A.T.A. (ex bidelli) 14

8. Assistenti alla persona 15

L'ISCRIZIONE 16

1. COME SCEGLIERE LA SCUOLA 16

2. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE... 16

3. L'ISCRIZIONE 17

4. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 17

5. IDONEITÀ ALLA FREQUENZA per istituti tecnici, professionali e d'arte 18

6. SCHEMA RIASSUNTIVO 19

ASPETTI E RISORSE DELLA SCUOLA 20

1. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA 20

2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP 20

GLH d'Istituto (GLHI) 20

GLH Operativo (GLHO) 21

3. IL POF (Piano dell'Offerta Formativa) 22

4. GLI INSEGNANTI CURRICOLARI 23

5. L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 23

6. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 25

7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE 26

8. L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 27

9. L'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA E I COLLABORATORI SCOLASTICI 27

10. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 28

11. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 28

12. IL PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP) 31

13. VALUTAZIONE ED ESAMI 32

La valutazione ordinaria 32

Valutazione nella scuola primaria (ex Elementare) 33

Valutazione nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) 34

Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione (ex licenza media) 34

Valutazione ordinaria e differenziata nella scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore), esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte 35

Esami finali di Stato 36

Modalità previste 38

14. RIPETENZE-PERMANENZE 39

15. ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 39

NORME RELATIVE AI DIVERSI ORDINI E GRADI DI SCUOLA 40

1. ASILO NIDO 40

2. SCUOLA DELL'INFANZIA (ex scuola materna) 40

2.1 IMPOSSIBILITÀ DELLA PERMANENZA DI UN ALUNNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUCCESSIVAMENTE AL 6° ANNO 42

2.2 UNO SGUARDO PARTICOLARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 42

3. PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 44

3.1 SCUOLA PRIMARIA (ex scuola elementare) 44

3.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex scuola media) 45

4. ORIENTAMENTO per le scelte al termine del primo ciclo 45

5. DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 45

6. SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 46

6.1 PERCORSO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 47

6.2 PERCORSO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 49

6.3 PERCORSI MISTI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 51

6.4 TIROCINI LAVORATIVI PER STUDENTI 51

7. IN ALTERNATIVA... 52

7.1 APPRENDISTATO 52

7.2 CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 53

8. EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI 53

9. ORIENTAMENTO ALL'UNIVERSITÀ	54
10. IL PIANO "GARANZIA GIOVANI" E LA DISABILITÀ	55
VARIE	56
1. MATERIALI ED AUSILI	56
2. I TRASPORTI	56
3. VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE	56
4. TUTELA DELLA PRIVACY	58
5. LA SCUOLA PRIVATA	59
6. COMPITI DEGLI ENTI LOCALI	60
7. IL GLIP (Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale)	60
8. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, SERVIZI E CONSULENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	61
9. LA LEGGE SULLA TRASPARENZA	61
10. BARRIERE ARCHITETTONICHE	61
11. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA	62
12. ISTRUZIONE A DOMICILIO	62
13. PROVE INVALSI	62
14. NORMATIVA SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	65
15. ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ O CON ALTRI BES	67
16. DOPO LA SCUOLA	68
PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE	72
SETTEMBRE	72
OTTOBRE	72
OTTOBRE-NOVEMBRE	72
DICEMBRE	72
GENNAIO	72
MARZO	72
MAGGIO	73
GIUGNO	73
LUGLIO	73
A CHI RIVOLGERSI SE CI SONO PROBLEMI	73
FAQ	74
GLOSSARIO	84
NUMERI E SITI UTILI	86
1. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	86
2. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	87
3. SITI UTILI	87
LE ASSOCIAZIONI DEL COORDOWN	88



IL PERCORSO PROMEMORIA PER I GENITORI NEL MOMENTO DELLA SCELTA



1. ASILO NIDO (Vai a pag. 40)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità
2. Spazi a disposizione
3. Qualità dell'Offerta Formativa e competenze professionali
4. Modalità di coinvolgimento della famiglia

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap ed eventualmente

anche la Diagnosi Funzionale (DF).

2. Contattare la referente pedagogica del nido ed iniziare un rapporto di conoscenza reciproca.
3. Coinvolgere le operatrici del nido.
4. Richiedere al Dirigente Scolastico il personale educativo e assistente specializzato di cui all'art. 13, comma 2 della L. n° 104/92.

2. SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA) (Vai a pag. 40)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità.

2. Conoscenza degli spazi e del POF.
3. Valutazione delle risorse professionali.
4. Modalità di coinvolgimento della famiglia.

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap e la Diagnosi Funzionale (DF).
2. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o con il coordinatore pedagogico della scuola.
3. Provvedere all'iscrizione nei tempi previsti.
4. Convocare il Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare l'esistenza del Gruppo di lavoro handicap di Istituto (GLHI).
5. Calendarizzazione degli incontri per la stesura del PEI/PEP.
6. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

PROGETTO PASSAGGIO (vai a pag. 20)

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.
- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.
- Richiesta di continuità del progetto e dell'insegnante di sostegno, qualora sia necessario.

3. SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE) (Vai a pag. 44)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità
2. Spazi e strutture didattiche alternative (laboratori, atelier).
3. Compagni che hanno frequentato con il bambino/a la scuola materna.
4. Conoscenza del POF e criteri per la formazione delle

classi.

5. Valutazione delle risorse in organico di ruolo.

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Recarsi al servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza o presso i servizi accreditati: richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap e la Diagnosi Funzionale (DF).
2. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o coordinatore pedagogico. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola materna e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (ore aggiuntive).
3. Provvedere all'iscrizione nei tempi previsti.
4. Convocare il gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare l'esistenza del Gruppo di lavoro handicap di Istituto (GLHI).
5. Calendarizzazione degli incontri per la stesura e del PEI/PEP.
6. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

PROGETTO PASSAGGIO (vai a pag. 20)

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.
- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.
- Richiesta di continuità del progetto e dell'insegnante di sostegno, qualora sia necessario.

4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA) (Vai a pag. 45)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Residenzialità.
2. Spazi e strutture didattiche alternative (laboratori, atelier).
3. Compagni che hanno frequentato con il bambino / a

la scuola elementare.

4. Conoscenza del POF e criteri per la formazione delle classi.

5. Valutazione delle risorse in organico di ruolo.

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Prendere contatto con il Dirigente scolastico o coordinatore pedagogico. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola elementare e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (ore aggiuntive).

2. Provvedere all'iscrizione nei tempi previsti.

3. Convocare il Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare l'esistenza del Gruppo di lavoro handicap di Istituto (GLHI).

4. Calendarizzazione degli incontri per la stesura del PEI/PEP.

5. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

6. Alla fine della 2a media si può iniziare il percorso di orientamento.

7. All'inizio della 3a media provvedere all'indagine per la scelta della scuola superiore.

PROGETTO PASSAGGIO (vai a pag. 20)

- Durante l'anno favorire momenti di incontro e di attività didattiche congiunte.

- Passaggio di informazioni relative al percorso e alle strategie didattiche.

- Richiesta di continuità del progetto e dell'insegnante di sostegno, qualora sia necessario.

5. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE) (Vai a pag. 45)

COME SCEGLIERE? (Vai a pag. 16)

1. Continuare il percorso scolastico.

2. Dopo la scuola secondaria di primo grado, si può scegliere:

- Istruzione secondaria superiore.

- Formazione professionale (CFP).

L'ISCRIZIONE (Vai a pag. 17)

1. Prendere contatto con il Dirigente scolastico, la figura obiettivo e/o coordinatore del GLH d'istituto. Verificare se c'è stato passaggio di documentazione dalla scuola media e se sono state fatte tutte le richieste per un organico di fatto adeguato (ore aggiuntive).

2. L'iscrizione può avvalersi della licenza media oppure di un attestato di terza media.

3. Convocare il Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) e verificare dell'esistenza del Gruppo handicap di lavoro di Istituto (GLHI).

4. Calendarizzare degli incontri per la stesura del PEI/PEP.

5. Durante l'anno verifiche ed aggiornamenti del PEI/PEP.

6. All'interno del GLHO scegliere la forma migliore di valutazione.

7. Per l'iscrizione alla formazione professionale viene richiesto di avere compiuto il quattordicesimo anno di età, ma è consigliabile l'iscrizione dopo aver concluso un ciclo di scuola superiore.

8. Il primo anno della formazione professionale è dedicato al consolidamento delle abilità acquisite e a nuovi crediti formativi scolastici; il secondo anno all'introduzione di un percorso di orientamento e valutazione degli interessi, delle competenze, delle autonomie necessarie all'avviamento alla professionalità.

9. Gli anni successivi della formazione professionale sono dedicati ad avviare percorsi integrati scuola-lavoro o a scelte diverse, in relazione alla tipologia della disabilità e necessità del ragazzo/a.

6. INSERIMENTO LAVORATIVO

7. UNIVERSITÀ (Vai a pag. 54)

LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

1. LA STRUTTURA GENERALE

1. MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (MIUR)

Fornisce le direttive e le risorse a livello nazionale e dell'integrazione scolastica se ne occupa l'Ufficio VII - Diasabilità della Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR)

Sovrintende gli USP della propria Regione e in merito all'integrazione scolastica:

- ha un apposito ufficio per le disabilità.
- autorizza lo sdoppiamento classi (in base ad un

progetto di scuola o di classe).

- autorizza ore aggiuntive di sostegno.

3. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (USP)

Coordina gli istituti della propria provincia e in merito all'integrazione scolastica:

- ha un apposito ufficio per le disabilità.
- analizza le richieste pervenute dalle scuole e assegna le ore di sostegno.

2. LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- È il legale rappresentante dell'istituto scolastico.
- Coordina la stesura del POF con gli operatori



scolastici ed è responsabile della sua attuazione.

- Presiede tutte le attività logistiche, didattiche e amministrative.

Per l'integrazione:

- Presiede direttamente o per delega il GLHI e il GLHO;
- Inoltra all'USP e agli Enti Locali le richieste per le risorse necessarie all'integrazione.

2. CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO

- È l'organo di governo dell'istituzione scolastica.
 - È presieduto da un genitore.
 - È formato da:
 - o Dirigente Scolastico,
 - o Rappresentanti dei Genitori,
 - o Rappresentanti degli Insegnanti,
 - o Rappresentanti personale ATA Personale non docente.
 - o Rappresentanti degli studenti (solo per le superiori)
- Per l'integrazione:
- Delibera gli impegni di spesa (ausili, corsi di aggiornamento, ecc.) inerenti al POF.

3. FIGURE STRUMENTALI

Le funzioni strumentali al POF (ex funzioni obiettivo) sono docenti di riferimento per aree di intervento considerate strategiche per la vita della scuola.

La loro attività dovrebbe comportare, di fatto, una ricaduta sull'intero istituto, in termini di credibilità, di affidabilità e quindi di tutela/incremento dell'organico.

I docenti incaricati sono funzionali al POF, sono cioè risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, e svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo.

4. CONSIGLIO DI CLASSE

È composto dagli insegnanti curricolari e di sostegno che sono corresponsabili della formazione e dell'integrazione dello studente.

Il consiglio di classe ha il compito di definire il piano di studi personalizzato (PSP) nel PEI.

5. INSEGNANTI CURRICOLARI

Sono insegnanti di tutti gli alunni della classe, compresi quelli con disabilità.

Quindi devono partecipare alla stesura del PEI e del PSP in prima persona e non delegare all'insegnante di sostegno.

6. INSEGNANTI DI SOSTEGNO

- Il docente di sostegno è assegnato alla classe (non all'alunno) in contitolarità con i docenti curricolari.
- Le ore di sostegno, anche quelle in deroga, vengono richieste nel PEI (Piano educativo Individualizzato) sulla base delle indicazioni contenute nella DF (Diagnosi Funzionale).
- Il Dirigente Scolastico inoltra la domanda all'USR e USP che assegnano poi il numero complessivo di ore alla scuola. Il Dirigente distribuisce poi le ore assegnate alla scuola tra le classi frequentate da alunni con disabilità, sentito anche il parere del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto).

7. COLLABORATORI SCOLASTICI A.T.A. (ex bidelli)¹

1. Assistenza materiale di base: accompagnamento da fuori a dentro la scuola o da una classe all'altra. È una mansione ordinaria dei collaboratori scolastici.
2. Assistenza specialistica di base: assistenza igienica personale e accompagnamento ai servizi igienici. Se ne occupa un collaboratore scolastico (preferi-

bilmente dello stesso sesso dell'alunno) dopo aver fatto un corso di aggiornamento. Il collaboratore ha diritto ad un aumento di stipendio pensionabile.

8. ASSISTENTI ALLA PERSONA²

A meno che la normativa regionale non stabilisca diversamente, vengono forniti da:

- Comune per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo.
- Provincia per le scuole superiori.

Tale figura deve stare in classe, eccezionalmente anche fuori se per attività previste nel PEI, svol-

gendo funzioni di:

- favorire l'autonomia, la comunicazione, la socializzazione.
- sostegno alla didattica (su indicazione dei docenti).

È sufficiente il diploma di scuola superiore.



¹) Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 siglato il 7/10/2007, art. 47, tab. A che conferma il CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003, art. 47, tab. A e Nota Ministeriale prot. 3390 del 30/11/01

²) L. n° 104/92, art. 13, comma 3

L'ISCRIZIONE

1. COME SCEGLIERE LA SCUOLA

La scelta della scuola spetta congiuntamente ad entrambi i genitori e, in caso di divergenze insanabili, spetta al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela, l'iscrizione spetta al tutore o all'amministratore di sostegno.³

Nella scelta della scuola, sia nel primo che nel secondo ciclo, è importante verificare e conoscere le modalità di coinvolgimento e partecipazione della famiglia all'interno del percorso scolastico.

Occorre tenere conto di alcuni aspetti:

1. Residenzialità: è consigliabile dare priorità a scuole collocate nella propria zona di residenza per favorire relazioni sociali sul territorio e facilitare l'autonomia dei ragazzi;
2. Qualità dell'Offerta Formativa e competenze professionali: prima di effettuare l'iscrizione è bene prendere contatto con il Dirigente Scolastico e chiedere in visione la copia del POF (Piano dell'Offerta Formativa) per verificare:
 - a. se ci sono i presupposti per un'adeguata accoglienza;
 - b. l'attenzione data all'integrazione e la presenza di iniziative che la facilitino;
 - c. l'esistenza di collaborazioni tra la scuola e altre risorse culturali, sociali e del tempo libero del territorio;
 - d. il funzionamento del GLHI e del GLHO.

2. VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE...

Per la prima iscrizione all'inizio del percorso scolastico (scuola dell'Infanzia o scuola primaria se non ha frequentato la scuola dell'infanzia) il bambino con disabilità ha bisogno dell'attestato d'alunno in situazione di handicap che resterà valido per tutto il percorso

scolastico, salvo i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilità.⁴

Il D.P.C.M. n° 185/06 ribadisce che tale certificazione riguarda solo casi di alunni con "minorazioni stabilizzate o progressive".⁵ Pertanto tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a questo criterio non potranno più ottenere questa certificazione e quindi non avranno più diritto all'insegnante di sostegno.

Il documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20/03/2008 all'art. 2 comma 1 prevede che, se il bambino è già stato certificato dall'ASL per invalidità o handicap al momento della nascita o comunque prima dell'iscrizione alla scuola dell'Infanzia, come pure per i bambini con sindrome di Down ai quali sia stata rilasciata la mappa cromosomica, tale certificazione è valida anche ai fini dell'iscrizione scolastica. Però, non essendo ancora stati emanati i decreti attuativi di questo documento, le indicazioni ivi contenute non sono ancora norma nazionale. Alcune regioni però hanno stipulato degli accordi con gli Uffici Scolastici Regionali per anticipare l'applicazione di tali indicazioni.

Per chi non ha già una tale certificazione all'inizio del percorso scolastico e rientra nei criteri del D.P.C.M. n° 185/06 e della L. n° 104/92, tale attestazione può essere richiesta al momento della prima iscrizione scolastica dai genitori o da chi ne fa le veci a:

1. ASL di riferimento: In genere il bambino, oltre che dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL del territorio di residenza, che si avvale della collaborazione di una équipe multidisciplinare. È a tale Servizio che i genitori devono richiedere l'attestato d'alunno in situazione di handicap.

2. Centro privato convenzionato e/o accreditato: l'Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94 stabilisce che può provvedere a rilasciare tale attestazione anche lo specialista di un centro convenzionato con l'ASL o accreditato, ai sensi dell'art. 26 della legge n° 833/78. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti. Però, dopo il D.P.C.M. n° 185/06 occorre verificare come le singole Regioni hanno legiferato su tale materia.

N.B.: Secondo il D.P.C.M. n° 185/06, non è più previsto che centri privati non convenzionati o non accreditati possano rilasciare tale certificazione.

3. L'ISCRIZIONE⁶

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate.⁷ Qualora si verifichi un numero d'iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell'Istituto, deve essere data la precedenza all'iscrizione degli alunni con disabilità⁸ in particolare di quelli in situazione di gravità.⁹

La famiglia provvede all'iscrizione del proprio figlio nelle date definite annualmente dal MIUR (orientativamente entro gennaio di ogni anno). Entro i primi



di luglio deve completare l'iscrizione, presentando alle scuole, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap e la Diagnosi Funzionale, se non già trasmessa (vedi schema riassuntivo pag. 19).

Tale certificazione deve essere redatta su un apposito modulo che può essere diverso nelle singole province. È importante segnalare fin dal momento dell'iscrizione particolari necessità, quali, ad esempio: trasporto, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, assistenza per l'igiene personale, esigenze alimentari, somministrazione di farmaci, terapie specifiche o altro. Questa procedura si ripete al momento dell'iscrizione in ogni ordine di scuola.

Gli alunni con sindrome di Down sono dichiarati, con Handicap in situazione di gravità, senza bisogno di alcuna visita medica, sulla base del cariotipo (mappa cromosomica). I genitori, esibendo tale mappa alla ASL o al medico di famiglia, hanno diritto ad ottenere la certificazione.¹⁰

4. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)

Alla stesura della DF provvede l'unità multidisciplinare dell'A.S.L. che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali dell'ASL competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.¹¹

N.B. Si è ancora in attesa dei decreti applicativi del documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Tuttavia alcune regioni stanno già applicando le indicazioni in esso contenute. In base all'art. 2, comma 2 del documento d'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 la DF deve essere "redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF e si articola nelle seguenti parti:

- approfondimento anamnestico e clinico;

3) L. n° 6/04

4) D.P.C.M. n° 185/06; Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94, art. 2 e L. n° 104/92, art. 12, comma 5

5) L. n° 104/92, art. 3

6) C.M. n° 28/14

7) L. n° 104/92, art. 12, comma 4

8) C.M. n° 363/94

9) L. n° 104/92, art. 3, comma 3

10) Legge Finanziaria per il 2003, L. n° 289/02, art. 94, comma 3

11) Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94, art. 3

12) Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2.
13) D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, comma 1 e L. n° 333/01, art. 4 commi 1 e 2.
14) Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2 comma 2.
15) C.M. n° 400/91, art. 8, comma 8 e C.M. n° 181/93.
16) C.M. n° 363/94.
17) D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, comma 1 e L. n° 333/01, art. 4 commi 1 e 2. N.B. In base all'art. 2, comma 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 il Profilo Dinamico Funzionale dovrebbe essere incluso nella Diagnosi Funzionale, ma perché diventi norma si è ancora in attesa dei decreti attuativi.

- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
- individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale”.

In relazione a quest’ultimo punto, l’équipe multidisciplinare deve essere affiancata da un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale (probabilmente insegnante specializzato per il sostegno) e da un operatore sociale del Piano di Zona. Comunque “la Diagnosi Funzionale viene sempre stesa dall’Unità Multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia”.¹²

Sempre in base all’ultima Intesa Stato-Regioni la Diagnosi funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale. La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la privacy.

Deve essere redatta entro il 30 luglio¹³ dell’anno precedente (ma sarebbe preferibile averla già entro metà marzo) ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente.¹⁴

Se l’équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi funzionale in tempo utile per l’iscrizione, può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia).

In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l’alunno disabile.

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Questo costituisce il necessario presupposto per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del conseguente Piano di Studio Personalizzato (PSP).

Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l’inserimento dell’alunno disabile (richiesta dell’insegnante di sostegno, risorse economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.).

5. IDONEITÀ ALLA FREQUENZA PER I LABORATORI DI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO

Per le iscrizioni a istituti secondari di secondo grado (ex superiori) in cui sono previsti dei laboratori, in passato, la C.M. n° 262/88 stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l’incolumità di alunni con disabilità, fosse presentato anche un attestato di nullaosta rilasciato dal medico legale dell’ASL. Attualmente la normativa è stata modificata come segue:¹⁵

- L’attestato viene rilasciato dalla stessa commissione della ASL o di un centro convenzionato che provvede alla certificazione di alunno in situazione di handicap secondo il DPCM n° 185/06.
- Il contenuto dell’attestazione deve riguardare esclusivamente “l’incolumità” dell’alunno.
- Qualora l’attestazione sia negativa, è previsto un supplemento d’indagine al fine di verificare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità, con accorgimenti tecnici o con l’assegnazione di un assistente all’autonomia da parte della Provincia.
- Se le cause di pericolosità sono rimosse, l’ASL deve rilasciare l’attestato positivo.
- In caso contrario, non è possibile l’iscrizione solo in quello specifico istituto e solo per quell’anno.¹⁶
- Per gli alunni in situazione di handicap, l’iscrizione ad una scuola di bacino d’utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l’iscrizione.¹⁷

SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTO	RESPONSABILITÀ	COMPETENZA	TEMPI INDICATI
Attestazione di handicap	Famiglia, Tutore o amministratore di sostegno	ASL*	All’inizio del percorso scolastico. Prima dell’iscrizione (entro gennaio) ¹⁷
Diagnosi Funzionale (DF)	ASL*	ASL*, scuola, famiglia ed Enti Locali	All’inizio di ogni ciclo scolastico. Entro 45 giorni dall’iscrizione (preferibilmente entro metà marzo, ma comunque non oltre il 30 luglio) ¹⁷
Idoneità di frequenza	ASL*	ASL*	Solo per Istituti Tecnici Professionali e d’Arte. All’iscrizione definitiva (entro luglio)
Profilo Dinamico Funzionale (PDF)	Dirigente Scolastico	GLHO (Scuola, ASL*, famiglia, Enti locali e altri)	Preferibilmente entro marzo-aprile precedenti all’anno d’iscrizione, ma comunque non oltre il 30 luglio ¹⁷
Piano Educativo Individualizzato (PEI)	Dirigente Scolastico	GLHO (Scuola, ASL*, famiglia, Enti locali e altri)	Preferibilmente redazione a maggio dell’anno precedente e comunque non oltre il 30 luglio ¹⁷ . Rivisto definitivamente all’inizio dell’anno scolastico (prima verifica entro fine 2° quadrimestre, seconda verifica fine anno scolastico)
Piano di Studio Personalizzato (PSP)	Dirigente Scolastico	Consiglio di Classe	Redazione, definizione e verifiche immediatamente successive a quelle del PEI

* o enti accreditati e/o convenzionati

ASPETTI E RISORSE DELLA SCUOLA

1. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

Per il passaggio da un ordine di scuola all'altro è necessario programmare un progetto di raccordo, preferibilmente nei mesi di marzo-maggio, che coinvolga la scuola di provenienza, la nuova scuola, il territorio e la famiglia.¹

Nel passaggio da una scuola all'altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l'alunno per garantire un reale percorso di integrazione scolastica. Perciò è importante attivare incontri e avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi e tra la scuola ed il territorio.² Come indicato nella C.M. n° 1/88 nei primi mesi dell'anno scolastico è possibile che l'insegnante di sostegno dell'anno precedente segua in un primo momento (massimo tre mesi) il passaggio nella nuova scuola; l'iniziativa dovrà essere programmata d'intesa tra i Dirigenti Scolastici e i Collegi docenti interessati.

Le notizie fornite al momento dell'iscrizione sia dalla famiglia che dalla scuola di partenza sono indispensabili alla scuola successiva, per garantire la realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed inoltrare, a cura del Dirigente scolastico, le richieste al Comune, alla Direzione regionale, all'ASL ed alla Provincia.

In ogni scuola il Gruppo di lavoro Handicap di Circolo o d'Istituto (GLHI) esamina le iscrizioni pervenute e valuta le necessità degli alunni (necessità alimentari, trasporti, personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e all'igiene, somministrazione di farmaci, ecc.). Ad esempio, se sono stati segnalati problemi d'alimentazione, la

scuola si deve mettere in contatto con la famiglia e con il servizio di refezione scolastica per concordare le variazioni necessarie; se invece occorre attivare il trasporto dall'abitazione alla scuola e viceversa, la scuola deve inoltrare la domanda all'Ufficio del Comune di residenza dell'allievo; se vi è la necessità di somministrare farmaci in orario scolastico, la famiglia deve comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico che affida l'incarico al responsabile per la sicurezza della salute nella scuola, ove sia presente, oppure prende accordi con l'ASL ed il Comune di competenza.³

Queste richieste devono essere inoltrate al più presto dalla scuola agli Enti competenti, indicativamente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione del servizio per l'anno scolastico successivo. Per questa ragione è bene che le famiglie segnalino al momento dell'iscrizione (gennaio) tutte le necessità. Le scuole possono inoltre attivare percorsi di orientamento tra scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) o formazione professionale,⁴ anche ricorrendo a fondi messi a disposizione dalla Regione.

2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP (GLH)

È importante che il Dirigente Scolastico organizzi con una precisa periodicità sia il GLH d'istituto (GLHI) che il GLH operativo sul singolo allievo (GLHO).

GLH D'ISTITUTO (GLHI):⁵

Presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLHI, che ora è par-



te del Gruppo Lavoro Integrazione (GLI) istituito dalla C.M. 8/13 sui BES, che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali (ivi compresi gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica e di base, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità, nonché, per la scuola secondaria di II grado (ex scuola superiore), dai rappresentanti degli studenti. Ha il compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse, e di "collaborare alle iniziative educative d'integrazione

predisposte dal piano educativo".⁶

Il GLHI può avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell'elaborazione del POF.

GLH OPERATIVO (GLHO):⁷

Il GLHO è convocato dal Dirigente Scolastico ed è composto dall'intero Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori socio-sanitari dell'ASL (e/o dell'ente privato convenzionato) che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità, l'eventuale assistente per l'autonomia e la comunicazione e l'eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica incaricato dell'assistenza igienica, i genitori dell'alunno ed un esperto di loro fiducia e/o dell'Associazione di cui fanno parte (previo accordo del Dirigente Scolastico che deve convocare ufficialmente l'esperto).

Se le scuole dovessero porre dei problemi al fatto che i genitori vogliano essere assistiti da un loro esperto, si può rispondere che il ruolo determinante della famiglia nella scuola è ulteriormente ribadito dall'art. 1 comma 1 della L. n° 53/03 (Riforma Moratti) che prevede, tra i suoi principi di base, anche quello del "rispetto [...] delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori". Pertanto la famiglia può scegliere come proprio assistente o delegato nei GLHO "personale appositamente qualificato, docente e non docente".⁸ Inoltre per le scuole secondarie di secondo grado si può anche far presente che la C.M. n° 262/88 prevede la collaborazione della scuola con le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Il GLHO ha il compito di predisporre il PEI (o PEP) e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.⁹

1) Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3
2) C.M. n° 339/92
3) Nota interministeriale Istruzione e Salute Prot. n° 2312 del 25/11/2005
4) L. n° 53/03
5) L. n° 104/92, art. 15, comma 2

6) L. n° 104/92, art. 15, comma 2
7) L. n° 104/92, art. 12, comma 5
8) L. n° 104/92, art. 8, comma 1, lettera d
9) L. n° 104/92, art. 12, commi 5 e 6, Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 4 e 5 e D.P.C.M. n° 185/06

Talvolta vengono convocati anche istruttori o altri operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.

3. IL POF (PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

La legge sull'autonomia prevede che ogni scuola rediga il POF, Piano dell'Offerta Formativa,¹⁰ che è lo strumento con il quale la scuola espone le scelte culturali, educative, metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo. Nel Piano dell'Offerta Formativa è previsto un preciso obbligo d'informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti.

Questo significa che il POF diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola, alunni e loro famiglie. L'istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima.

Consigliamo alle famiglie di richiedere esplicitamente ogni anno copia del P.O.F.

In relazione all'integrazione nel POF dovranno essere specificati i criteri e le risorse per l'esercizio del diritto allo studio dei ragazzi con disabilità, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica;
- innovazione didattica;
- iniziative di recupero e sostegno;



10) Regolamento in materia d'autonomia D.P.R. n° 275/99, art. 3

- insegnamenti integrativi e facoltativi;
- interventi formativi anche aggiuntivi;
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola dell'infanzia (ex scuola materna);
- orientamento scolastico e professionale.

4. GLI INSEGNANTI CURRICOLARI

Per una reale ed efficace integrazione degli alunni con disabilità sono necessari il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte dei docenti curricolari che sono insegnanti di tutti gli alunni della classe.¹¹ Tutti gli interventi didattici inerenti al PEI quindi "debbono coinvolgere l'intero corpo docente, e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega dell'integrazione al solo insegnante di sostegno".¹²

Tale coinvolgimento si è ulteriormente rafforzato con l'approvazione della L. n° 128/13 che all'art. 16 comma 1 lett. b) ha previsto l'obbligo di formazione in servizio per tutti i docenti sulle didattiche inclusive degli alunni con disabilità e con altri BES (Bisogni educativi Speciali). Le modalità di espletamento di tale obbligo saranno regolamentate con Circolare del MIUR. È la prima volta che una legge impone tale obbligo e le famiglie faranno bene a pretenderne l'attuazione da parte dei Dirigenti Scolastici sia all'inizio dell'anno scolastico per la formulazione del PEI in modo da coinvolgere tutti i docenti, sia in corso d'anno per le verifiche dello stesso. Le famiglie faranno altresì bene ad offrire la loro collaborazione per aiutare i docenti nella lettura della diagnosi funzionale e quella di esperti delle associazioni di loro fiducia nell'aiutare i docenti a formarsi per formulare correttamente il PEI.

5. L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola d'ogni ordine e grado,¹³ secondo le normative richiamate dalla L. n° 104/92.¹⁴ Il numero delle ore di sostegno, anche in deroga, per il singolo alunno viene richiesto dal GLHO¹⁵ e indicato nel PEI.¹⁶ Sulla base di tale richiesta, l'Ufficio Scolastico Provinciale, entro il 31 luglio dell'a.s. precedente, assegna alle scuole gli insegnanti in base alle risorse date dal MIUR.

A causa della riduzione delle ore concesse dall'USP rispetto a quelle richieste, molte scuole, operando in base al D.P.R. n° 275/99 sull'autonomia scolastica, ridistribuiscono le ore concesse a tutta la scuola secondo le esigenze individuate dagli organi collegiali della stessa, anche modificando le richieste contenute nel PEI.

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del GLH di Istituto, assegna l'insegnante di sostegno alla classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari. Le recenti Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ribadiscono che il docente per le attività di sostegno deve avere un registro con i nomi di tutti gli alunni della classe, e partecipare alle operazioni di valutazione periodiche e finali di tutti gli alunni della classe.¹⁷

Quanto alla funzione di valutazione dei docenti per le attività di sostegno il Regolamento apposito approvato con D.P.R. n° 122/09 fornisce due importanti chiarimenti:¹⁸

1. Qualora un alunno sia seguito da più docenti per il sostegno questi debbono accordarsi per esprimere un unico voto.

2. Oggetto della valutazione dei docenti per il sostegno debbono essere tutti gli obiettivi dell'integrazione.

11) C.M. n° 78/03, Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002 e Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005

12) Nota Ministeriale prot. n. 2407 dell'8 agosto 2002

13) L. n° 517/77, scuola dell'obbligo; L. n° 270/82, scuola dell'infanzia; C.M. n° 262/88, scuola secondaria di II grado

14) L. n° 104/92, art. 13, commi 3, 5 e 6 e art. 14, commi 6 e 7

15) D.P.C.M. n° 185/06, art. 3

16) L. n° 122/10, art. 10, comma 5

17) Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, paragrafi 2.4 e 2.5

18) D.P.R. n° 122/09, art. 2, comma 6 per il primo ciclo; art. 4, comma 1 per il secondo ciclo e art. 6, comma 3 per l'ammissione agli esami conclusivi degli studi

19) Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, art. 1 comma 605, lettera b
20) L. n° 244/07, art. 2 commi 413 e 414
21) trasmesso con la C. M. n° 19/08
22) Il rapporto 1 a 2 significa che un insegnante di sostegno deve suddividersi su due alunni rispetto al proprio orario di lavoro (che varia secondo l'ordine di scuola) e non rispetto all'orario di frequenza degli alunni
23) Sentenza Corte Costituzionale n° 80 depositata il 26/02/2010
24) L. n° 122/10, art. 9, comma 15
25) C.M. n° 61/12
26) L. n° 104/92, art. 14, comma 6
27) Nota Ministeriale prot. n° 19030 del 21/11/2008
28) Sentenza della Corte dei Conti n° 59/2004 e Nota Ministeriale prot. n° 14991 del 6/10/2009 ; Nota Ministeriale prot. n° 3142 del 23/05/12; Nota Ministeriale prot. n° 2446 del 13/04/12 e Nota ministeriale prot. n° 9839 dell'08/11/2010
29) L. n° 449/97, art. 40, comma 3 e L. n° 448/01, art. 22, comma 3 ; L. n° 662/96, art 1, comma 72; Sentenza del Consiglio di Stato n° 3104/09

grazione scolastica come indicati nell'art. 12 comma 3 della Legge 104/92 e cioè: "la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni".

A partire dall'a.s. 2008-2009 le leggi finanziarie del 2007¹⁹ e del 2008²⁰ e il Decreto sugli organici²⁰ hanno definitivamente soppresso il criterio di 1 posto di sostegno ogni 138 alunni in organico di diritto. È stato posto un tetto massimo per garantire un rapporto medio nazionale di 1 insegnante ogni 2 alunni certificati,²² pur prevedendo che l'individuazione del numero di ore di sostegno debba dipendere dalle "effettive esigenze rilevate".

Successivamente una Sentenza della Corte Costituzionale²³ ha ribadito la priorità di valutare le "effettive esigenze rilevate" e ha ripristinato la possibilità di chiedere in organico di fatto ore aggiuntive di sostegno in deroga, tramite supplenze²⁴. Queste vanno richieste dai Dirigenti Scolastici all'USP entro giugno²⁵.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n° 2231 del 2010 ha interpretato la Sentenza della Corte Costituzionale nel senso che le ore aggiuntive di sostegno vanno assegnate con riguardo alla specificità delle disabilità gravi e non automaticamente sulla base della semplice certificazione di handicap in situazione di gravità. In concreto non verranno date ore aggiuntive per il semplice fatto di avere la certificazione di gravità, ma solo se sono esplicitate le "effettive esigenze" didattiche con riguardo a una specifica tipologia di disabilità.

Come espressamente previsto dalla Legge n° 104/92, i docenti utilizzati per le attività di sostegno debbono possedere, oltre all'abilitazione all'in-



segnamento, anche la specifica specializzazione per svolgere tale ruolo.²⁶ Anche nel caso di supplenze del docente di sostegno i Dirigenti Scolastici debbono nominare docenti specializzati: nel caso siano esauriti gli elenchi degli specializzati in tutte le fasce delle graduatorie del proprio istituto, i Dirigenti dovranno nominare docenti specializzati presenti nelle graduatorie di scuole vicine.²⁷ È bene ricordare che i Dirigenti Scolastici hanno la possibilità, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, di nominare un supplente, anche per periodi di assenza inferiori ai 10 giorni.²⁸ Di difficile realizzazione è la continuità didattica che dovrebbe garantire che lo stesso insegnante di sostegno rimanga per tutto l'arco dell'ordine di scuola²⁹ (per es. 5 anni per le scuole elementari) affinché la sua attività possa essere efficace sia da un punto di vista relazionale che didattico.

Precisiamo che il numero di ore di sostegno, pur fondamentale, non è l'unica risorsa da considerare né la più importante per un'integrazione di qualità.

Ben più importanti sono la professionalità del docente di sostegno e la capacità di trovare le strategie per integrare con la necessaria coerenza pedagogica e didattica il progetto della classe con il PEI/PEP ed il conseguente Piano di Studi Personalizzato. Fondamentale per una reale integrazione è anche il pieno coinvolgimento dei docenti curricolari.³⁰ Per una buona qualità dell'inclusione è infine fondamentale anche la crescita nella socializzazione e nelle relazioni tra l'alunno con disabilità e i compagni di classe. Questi aspetti sono indicati come obiettivi fondamentali dell'inclusione scolastica.³¹ L'insegnante di sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito, soprattutto nel senso che deve saper instaurare un efficace e produttivo rapporto didattico con l'alunno assegnato. Quando questo non avviene, se l'insegnante ad esempio di un alunno cieco non conosce il braille, o se la relazione alunno-insegnante non è positiva, il Consiglio di Stato ha stabilito che la famiglia possa chiedere al Dirigente Scolastico la sostituzione di tale docente con un altro più idoneo.³²

"In questo caso il Dirigente Scolastico può nominare un docente idoneo anche al di fuori delle graduatorie e l'insegnante precedentemente assegnato alla scuola rimane a disposizione presso di essa per altre funzioni." Non è legittimo che l'insegnante di sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi curricolari se l'alunno con disabilità è presente a scuola, anche se si tratta di sostituire un docente della medesima classe dove è inserito l'alunno con disabilità.³³

Tale uso improprio sarebbe eliminato se venissero rispettate le norme sull'obbligo di nomina di supplenti per i docenti assenti anche per brevi periodi.³⁴

6. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Tale compito spetta al Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Collegio dei docenti. Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti successivo alle iscrizioni, il Dirigente Scolastico pone all'ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b, art. 4 del D.P.R. n° 416/74, al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza e il bisogno formativo dell'alunno con disabilità. Effettuata l'assegnazione, il Dirigente Scolastico convoca immediatamente il Consiglio di Classe affinché formuli proposte ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 416/74, per l'impostazione del Piano Educativo Individualizzato e del conseguente PSP e per l'attuazione di un eventuale corso di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell'integrazione.³⁵

Tutti i docenti del Consiglio di classe nominati hanno il compito di farsi carico del PEI e del conseguente PSP del loro futuro alunno con disabilità.³⁶



30) C.M. n° 78/03, Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002 e Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, parag. 2
31) L. n° 104/92, art. 9, comma 15
32) Sentenza del Consiglio di Stato n° 245 del 2001
33) Direttiva dell'USR della Puglia dell'11/09/2008, Direttiva dell'USR della Sicilia dell'08/01/2009 e L. n° 289/02 art. 35, comma 7 che prevede il pagamento degli Insegnanti per il sostegno solo se assegnati ad alunni con disabilità e alle loro classi e le Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, paragrafo 1.3 ; Nota Ministeriale prot. n° 9839 dell'08/11/2010 e Nota USP Bari prot. n° 76/11
34) Nota Ministeriale prot. n° 2446 del 13/04/12, Nota Ministeriale prot. n° 3142/12; Nota Ministeriale prot. n° 14991 del 06/10/09 e Nota Ministeriale prot. n° 9839 dell'08/11/2010
35) Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2 Ottobre 2002, C.M. n° 78/03 e Nota Ministeriale prot. n° 4792 del 2005
36) Nota Ministeriale dell'8 agosto 2002

Soprattutto è importante formulare insieme un'ipotesi di progetto per la formazione delle classi³⁷ e la richiesta di ore di sostegno in deroga. Tale progetto non può essere delegato al solo insegnante di sostegno.

7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE

Il D.P.R. n° 81/09 ha modificato radicalmente le modalità di formazione delle classi, comprese quelle in cui sono iscritti alunni con disabilità.

Per quanto riguarda il numero degli alunni per classe pertanto è stabilito che:

1. Le classi iniziali dei rispettivi cicli scolastici in cui sono iscritti alunni con disabilità sono costituite "di norma" con **non più di 20 alunni**,³⁸ aumentabili o riducibili di massimo 2 unità in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni,³⁹ "purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola".

2. Negli **anni successivi al primo le famiglie debbono insistere affinché dette classi mantengano tali limiti** anche in caso di accorpamento con altre classi parallele.

3. I Consigli di classe dopo l'iscrizione dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 e inviarlo all'USP tramite il Dirigente Scolastico entro i termini stabiliti da ogni USR (orientativamente da fine maggio a inizio luglio dell'a.s. precedente). Per ciascun progetto l'USP trasmetterà al Direttore Scolastico Regionale un parere sulla richiesta di riduzione degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati per la formazione degli organici.

Anche le norme sulla sicurezza sono state applicate dalla Magistratura per evitare il sovraffollamento delle classi in genere e quindi anche di quelle frequentate da alunni con disabilità.⁴⁰

N.B. Il D.P.R. n° 81/09 abroga espressamente il D.M. n° 141/99 che fissava un tetto massimo al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe. Ciò ha determinato la formazione di classi con la presenza eccessiva di più alunni con disabilità contro cui le associazioni hanno sollevato vibranti proteste al Ministero. In verità il Ministero indirettamente offre un'indicazione numerica, raccomandando che le classi dove sia presente un alunno con grave disabilità o due alunni con disabilità non grave non devono avere più di 20 alunni.⁴¹ Qualora in tempi brevi non si giunga ad un "ragionevole accomodamento" (secondo la dizione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. n° 18/09), le famiglie si vedranno costrette ad agire in giudizio contro la formazione di tali classi.

In proposito, onde evitare contenzioso, si suggerisce l'applicazione delle più recenti circolari sulle iscrizioni, tra cui l'ultima n° 28/14, che dà potere ai Consigli d'Istituto di fissare, in caso di eccesso di iscrizioni, dei criteri di priorità circa le ammissioni nelle formazioni delle classi per non superare il numero massimo fissato nel DPR n° 81/2009. Ciò nel senso che i Consigli d'Istituto dovrebbero fissare e pubblicare all'albo, prima dell'inizio della data di iscrizione, ad esempio il criterio secondo cui una prima classe non dovrebbe avere più di un alunno con grave disabilità o più di due alunni con lieve disabilità, prevedendo anche i criteri di selezione in caso di molti aspiranti (ad esempio residenza nell'ambito del bacino di utenza della scuola, lavo-



ro di uno dei genitori nello stesso, provenienza da un ordine di scuola inferiore dello stesso IC, ecc.).

8. L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno sono previste altre figure professionali per affrontare problemi d'autonomia e/o di comunicazione.⁴²

Pur considerando che le norme applicative sono diverse da regione a regione, è fatto obbligo agli Enti Locali di provvedere a tali figure che abbiano qualificazione e professionalità in campo educativo⁴³. Salvo che una legge regionale disponga diversamente, per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo (ex scuole elementari e medie) l'obbligo grava sui Comuni di residenza dell'alunno. Per le scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori) l'obbligo grava sulle Province.⁴⁴ Anche per gli assistenti deve essere garantita la

continuità educativa.⁴⁵

9. L'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA E I COLLABORATORI SCOLASTICI

Per l'assistenza materiale di base degli alunni con disabilità, cioè per i loro spostamenti da fuori a dentro la scuola ed all'interno della scuola, debbono provvedere i collaboratori scolastici (ex bidelli, oggi personale ATA) dipendenti dalle singole scuole (salvo eventuali differenze contrattuali nelle regioni a statuto speciale).

È anche compito specifico dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche garantire l'assistenza igienica per l'igiene personale, prestando attenzione al fatto che il collaboratore sia dello stesso sesso dell'alunno.

Tutto ciò rientra nel mansionario ordinario dei collaboratori scolastici, ma, per quanto riguarda l'assistenza igienica, essi hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un aumento di

37) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2 ; C.M. n° 61/12; C.M. n° 63/11; Sentenza TAR Puglia n° 783/11 e Sentenza TAR Calabria n° 759/11
38) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2
39) D.P.R. n° 81/09, art. 4, comma 1
40) D.M. del 18/12/1975 ; DPR n° 37/98, art. 6; D.M. del 04/05/1998, art. 5; D.M. del 26/08/1992, art. 5; Testo Unico sulla sicurezza D. Lvo. n° 81 del 09/04/2008; Sentenza del Consiglio di Stato n. 7648 del 28/10/2010; Sentenze TAR Molise n° 144/12, n° 145/12 e n° 556/12
41) D.I. trasmesso con C.M. n° 25/12, C.M. n° 61/12 e C.M. n° 34/14

42) L. n° 104/92, art. 13, comma 3
43) Sentenza TAR Calabria n° 438/2012
44) D.Lvo. n° 112/98, art. 139, comma 1, lett. C; Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008; Sentenza del Consiglio di Stato n° 5194/12 e Sentenza TAR Sardegna n° 34/12
45) Sentenza del Consiglio di Stato n° 3104/09

stipendio forfetario pensionabile.⁴⁶

È compito dei collaboratori scolastici anche accogliere e sorvegliare tutti gli alunni prima dell'inizio delle lezioni. I genitori hanno diritto a pretendere che il Dirigente Scolastico garantisca tale assistenza, essendo ormai obbligatoria e non più facoltativa come fino al 2003.⁴⁷

Quanto all'assistenza agli alunni con disabilità nel momento della mensa, manca una normativa specifica in merito. Ma è chiaro che ogni istituto scolastico deve comunque organizzarsi per garantire tale servizio.

Informiamo che in diversi Comuni si stanno diffondendo le seguenti prassi:

- la competenza è delegata al collaboratore scolastico quando, verificata l'impossibilità dell'alunno a mangiare autonomamente, l'assistenza è necessaria per l'imboccamento;
- la competenza è delegata all'Assistente per l'autonomia dipendente dagli Enti Locali quando l'assistenza ha una valenza educativa (fare apprendere l'uso delle posate, educare la deglutizione, ecc.).

10. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Il PDF definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire ed è steso sulla base del contributo dato da ogni componente del GLHO (che deve essere composto dagli operatori dell'ASL, dai genitori affiancati da esperti loro referenti e dal Consiglio di Classe al completo⁴⁸) sulla situazione di partenza dell'alunno con disabilità, in relazione agli apprendimenti, alla socializzazione e allo sviluppo delle autonomie, sia rispetto alle difficoltà che alle potenzialità.⁴⁹

È strumento di fondamentale importanza per la formulazione del PEI o PEP e del conseguente Piano

di Studio Personalizzato (PSP).

È un atto collegiale da compilare in tempo utile, preferibilmente nei mesi di marzo-aprile⁵⁰ dell'a.s. precedente (Vedi Schema Riassuntivo pag.19), a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado.

Nei casi di passaggio da un ordine di scuola al successivo potrebbe non essere stata già individuata la classe alla quale assegnare l'alunno. In tali casi il Dirigente Scolastico, in sostituzione del consiglio di classe, nominerà nel GLHO alcuni docenti che possono essere o quelli del GLHI o quelli che ricoprono funzioni strumentali.

Nelle scuole successive alla scuola dell'infanzia, per garantire la continuità educativa, deve esserci almeno un docente della classe attualmente frequentata.

Lo stesso GLHO verifica il PDF "in via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore" e lo aggiorna periodicamente "a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore".⁵¹

N.B. In base all'art. 2, comma 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20 marzo 2008 il Profilo Dinamico Funzionale dovrebbe essere incluso nella Diagnosi Funzionale, ma perché diventi norma si è ancora in attesa dei decreti attuativi.⁵²

11. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI, a volte denominato anche PEP (Piano Educativo Personalizzato), è il documento nel quale

vengono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.

Si sottolinea inoltre che il PEI non coincide con il solo progetto didattico (PSP), di competenza esclusiva del Consiglio di classe, e infatti la sua stesura è affidata collegialmente a tutti i componenti del GLHO (che deve essere composto dagli operatori dell'ASL, dai genitori affiancati da esperti loro referenti e dal Consiglio di classe al completo).

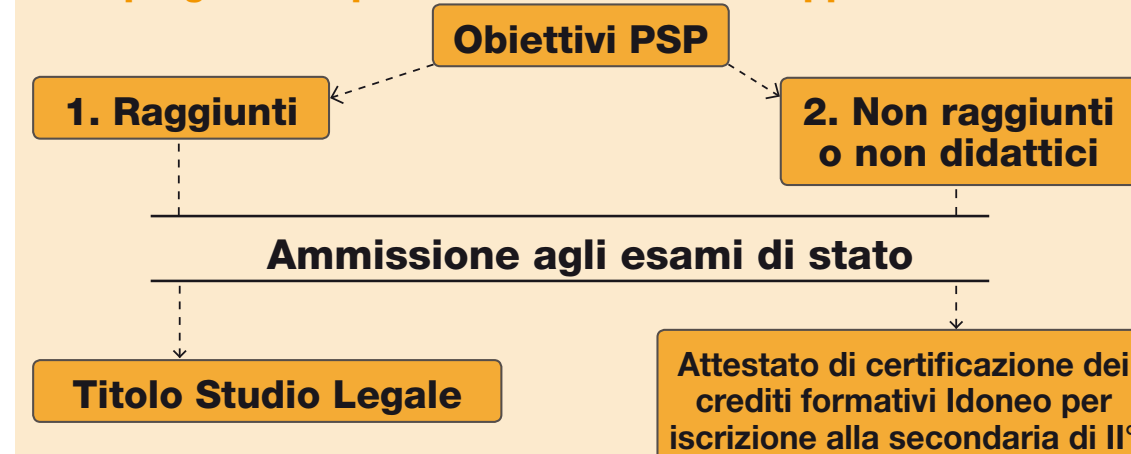
È predisposto per tutti gli alunni con disabilità ed è un progetto globale di vita dell'alunno per un determinato periodo (anno scolastico suddiviso in quadrimestri o trimestri) al termine dei quali sono effettuate verifiche e apportate eventuali modifi-

che. Deve indicare anche la proposta relativa alle risorse necessarie per la sua piena realizzazione: ore di sostegno, anche aggiuntive, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, ecc.⁵³

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, nel PEI vengono definiti "gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica. Tali interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili".⁵⁴

Il P.S.P. Piano di Studi Personalizzato

Per **scuole primarie e secondarie di I°**:
Non si può parlare di programmi differenziati
ma solo di **"prove differenziate"** per **valutare** se vi sono stati
progressi rispetto ai livelli iniziali di apprendimento



46) Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 siglato il 7/10/2007, art. 47, tab. A che conferma il CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003, art. 47, tab. A e Nota Ministeriale prot. 3390 del 30/11/01
47) L. n° 289/02, art. 35, comma 3
48) L. n° 104/92, art. 12, comma 5
49) Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 4 comma 3
50) D.P.C.M. n° 185/06
51) D.P.R. del 24/02/94, art. 4, comma 4
52) Solo alcune regioni, come Lombardia e Piemonte, hanno provveduto con propria legge a recepire l'Intesa.

53) L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera a), D.P.R. del 24/02/94, art. 5 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3
54) D.P.R. del 24/02/94 art. 5, comma 4

Il PEI va discusso e redatto dal GLHO. Nei casi di passaggio da un ordine di scuola al successivo potrebbe non essere stata già individuata la classe alla quale assegnare l'alunno. In tali casi il Dirigente Scolastico, in sostituzione al consiglio di classe, nominerà nel GLHO alcuni docenti che possono essere o quelli del GLHI o alcune funzioni strumentali. Nelle scuole successive alla scuola dell'infanzia, per garantire la continuità educativa, deve esserci almeno un docente della classe attualmente frequentata.⁵⁵

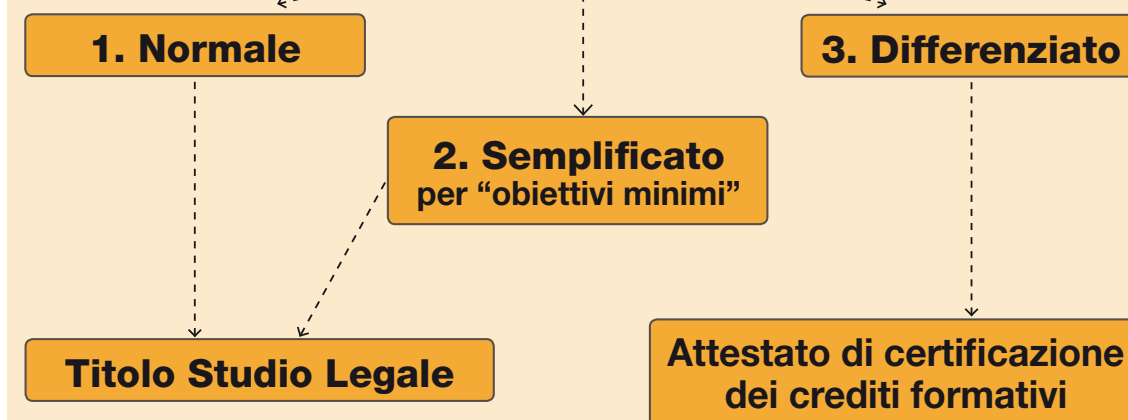
Si sottolinea che il PEI deve essere firmato per approvazione dai componenti del GLHO, compresi i genitori.

Deve essere redatto in tempo utile, preferibilmente nel mese di maggio dell'a.s. precedente⁵⁶, per richiedere le risorse necessarie all'integrazione per l'anno successivo, come ore di sostegno, anche in deroga, ore di assistenza, trasporto, ecc. (Vedi Schema Riassuntivo pag. 19). Va poi confermato nel successivo settembre.

Una volta assegnate le risorse (sostegno, assistenza, trasporto, ecc.) dai diversi enti competenti ed inseriti nel PEI definitivo, tali elementi sono fonte di diritto immediatamente esigibile dagli alunni e di corrispondente obbligo di fornirli da parte degli enti competenti, come se il PEI sia un vero e proprio contratto. In tal senso si è espressa la giurisprudenza per gli alunni con disabilità⁵⁷ e per gli alunni con DSA⁵⁸.

Il P.S.P. Piano di Studi Personalizzato

Per **secondarie di II°**:
Tipologia da stabilire nel GLHO sulla base del PEI
con **VINCOLANTE** parere dei genitori



⁵⁵) Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3
⁵⁶) D.P.C.M. n° 185/06 art. 3
⁵⁷) Sentenza TAR Toscana n° 763/12
⁵⁸) Sentenza TAR Liguria n° 1178/12

Viene verificato ed eventualmente aggiornato durante l'anno in sede di GLHO "con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)".⁵⁹

12. IL PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)

All'interno del PEI il Consiglio di Classe predispone il progetto didattico che la riforma Moratti definisce Piano di Studio Personalizzato (PSP).⁶⁰

Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intero Consiglio di Classe (tutti i docenti della classe: curricolari e di sostegno) e deve contenere per ogni disciplina o area disciplinare:

- Gli obiettivi didattici che si intendono realizzare,
- le strategie didattiche da seguire,
- i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Classe, ed è essenziale per la richiesta delle ore di sostegno aggiuntive secondo le "effettive esigenze rilevate" di ciascun alunno⁶¹ e per la riduzione del numero di alunni per classe.

Il PSP va predisposto annualmente contestualmente alla formulazione del PEI⁶² (comunque non oltre giugno dell'anno precedente) e confermato a settembre.

Il PSP viene verificato ed eventualmente rettificato quadrimestralmente e trimestralmente dal Consiglio di classe, immediatamente dopo le verifiche del PEI.

È previsto che possano essere utilizzati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline.⁶³

PRIMO CICLO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

Nel Primo Ciclo, per quanto riguarda i criteri per la valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi ipotizzati, si deve verificare "il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali".⁶⁴ Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con "prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati"⁶⁵ e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato in relazione alle potenzialità dell'alunno.⁶⁶

Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all'esito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):

1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene rilasciato il titolo legale di studio.⁶⁷
2. In caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati. Tale titolo è comunque idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo,⁶⁸ purché l'alunno non abbia compiuto il 18° anno di età.⁶⁹
3. Anche nei casi in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici (per es. autonomia personale, controllo sfinterico, ecc.) verrà rilasciato il solo attestato che certifica i crediti formativi raggiunti.

⁵⁹) D.P.R. del 24/02/94, art. 6, comma 1 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3
⁶⁰) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2 e Allegati al D.Lvo. n° 59/04 per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo e D.Lvo. n° 226/05 per il secondo ciclo
⁶¹) L. n° 296/06, art. 1, comma 605, lettera b) e L. n° 244/07, art. 2, commi 413 e 414
⁶²) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2
⁶³) L. n° 104/92, art. 16, comma 1
⁶⁴) L. n° 104/92, art. 16, comma 2
⁶⁵) O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 11
⁶⁶) L. n° 104/92, art. 16, commi 1 e 2
⁶⁷) L. n° 104/92, art. 16, comma 2
⁶⁸) O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12
⁶⁹) L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera c); richiamato nell'O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12

SECONDO CICLO (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Nella scuola secondaria di secondo grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (i programmi ministeriali), il GLHO, su proposta degli insegnanti, ma con **vincolante parere dei genitori**,⁷⁰ deve scegliere uno dei tre percorsi didattici sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

1. percorso normale: come tutti i compagni;
2. percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi": cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline,⁷¹ che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio. L'"obiettivo minimo" da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto pari al 6) anche per gli altri compagni.
3. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.

Chi segue questo tipo di percorso eseguirà prove di valutazione differenziate, che valuteranno gli obiettivi del proprio PSP.

Il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato dà diritto al rilascio del solo attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.⁷²

L'O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 prevede anche che "qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera" il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti."

13. VALUTAZIONE ED ESAMI

LA VALUTAZIONE ORDINARIA

Nella scuola il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul **raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione**.

In relazione agli alunni con disabilità sono predisposte, sulla base del Piano di Studio Personalizzato, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli d'apprendimento iniziali.⁷³

Occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti di alcune discipline.⁷⁴



Norme specifiche per la valutazione degli alunni con disabilità sono state introdotte con il DPR n° 122/09, "Regolamento applicativo del Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08". In particolare:

- per la prima volta viene definito l'oggetto di valutazione dei docenti per il sostegno costituito dagli obiettivi indicati nell'art. 12 comma 3 della L. n° 104/92 che così recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione".⁷⁵
- "qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto".⁷⁶

Nelle recenti Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del MIUR viene sottolineato come la valutazione degli alunni con disabilità debba "essere sempre considerata come valutazione dei processi" e non solo come valutazione della prestazione finale.⁷⁷

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (EX ELEMENTARE)

Ai fini della valutazione la scuola Primaria è strutturata in 3 periodi:⁷⁸

1° Periodo: I anno di raccordo con la scuola dell'Infanzia. Una valutazione negativa al termine del I anno non preclude il passaggio al primo biennio.

2° Periodo: primo biennio comprendente la II e III classe. Al termine del biennio è necessaria una valutazione positiva per passare al biennio successivo.

3° Periodo: secondo biennio comprendente la IV e V classe. Al termine del biennio è neces-

saria una valutazione positiva per passare alla scuola secondaria di primo grado.

Solo all'unanimità è possibile la bocciatura al termine del I, del II e del IV anno.⁷⁹

Per la valutazione trimestrale (o quadrimestrale) e quella annuale **le scuole possono scegliere se utilizzare il nuovo sistema del Portfolio oppure continuare ad utilizzare gli strumenti valutativi precedenti**.⁸⁰

La valutazione annuale viene documentata nell'"Attestato"; la valutazione biennale al termine del III e del V anno viene documentata nella "Certificazione".

Sono aboliti gli esami di licenza elementare alla fine del V anno.⁸¹

Con il Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 si reintroduce la valutazione espressa in voti, ferma restando la possibilità di integrarli con giudizi sintetici o analitici.⁸²



70) O.M. n° 90/2001, art. 15, comma 5

71) L. n° 104/92, art. 16, comma 1

72) O.M. n° 90/2001, art. 15 e per gli attestati C.M. n° 125/01

73) L. n° 104/92, art. 16, comma 2, D.P.R. n° 122/09, art. 9

74) L. n° 104/92, art. 16, comma 1

75) L. n° 104/92, art. 12, comma 3

76) D.P.R. n° 122/09, art. 2, comma 5 per il Primo Ciclo e art. 4, comma 1 per la Secondaria di secondo grado

77) Linee-guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, paragrafi 2.4 e 2.5

78) D.Lvo. n° 59/04, art. 4, comma 2

79) D.Lvo. n° 59/04, art. 8

80) Nota prot. n° 7265/FR del 31 agosto 2006, Nota prot. n° 5596 del 12 giugno 2006, Nota prot. n° 1196 del 9 febbraio 2006 e C.M. n° 84/05

81) L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04

82) C.M. n° 10/09

83) C.M. n° 10/09

84) Questa norma va chiarita. Infatti ciò non può significare che se un docente dà un voto inferiore a 6 nella propria disciplina, l'alunno è automaticamente bocciato.

A nostro avviso, significa che questa sua proposta opera tale effetto solo se è condivisa dalla maggioranza del Consiglio di classe. Infatti lo scrutinio è il risultato di una valutazione collegiale che decide di approvare o non approvare le proposte di voto espresse dai singoli docenti. Pertanto se uno o più docenti propongono voti inferiori a 6, tali proposte debbono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio di classe; se questo vota, sia pur a maggioranza, contro la proposta di bocciatura e per la promozione, i voti inferiori a 6 automaticamente divengono 6, come è sempre avvenuto nella scuola.

85) D.Lvo. n° 59/04, art. 4, comma 3

86) D.Lvo. n° 59/04 art. 11 e C.M. n° 85/04

87) C.M. n° 28/07 voce "Attività preliminari all'esame", par. 2

88) Tutta la normativa sugli esami conclusivi del primo ciclo è ribadita anche nel D.P.R. n° 122/09, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4

89) O.M. n° 90/01, art. 11, commi 10, 11 e 12

90) C.M. n° 54/08

91) C.M. n° 32/08 art. 5 lettera b) e L. n° 104/92, art. 16, comma 2

92) L. n° 104/92, art. 16, comma 3

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA)

È stata reintrodotta la valutazione espressa in voti, con la possibilità di integrarli con giudizi sintetici o analitici.⁸³

Il Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 sancisce che non si può essere promossi se si riporta un voto inferiore al 6 anche in una sola materia.⁸⁴

L'art. 2 dello stesso D.L. reintroduce nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'influenza sul profitto di un voto di condotta inferiore a 6, che comporta la bocciatura.

Ai fini della valutazione la scuola Secondaria di primo grado è strutturata in 2 periodi⁸⁵ e si applicano le norme della riforma:⁸⁶

1° Periodo: biennio comprendente la I e la II classe. All'interno di tale biennio può essere votata a maggioranza la non ammissione alla II classe. Al termine del biennio (II classe) si ha una valutazione che se negativa preclude il passaggio alla III classe.

2° Periodo: III anno conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione. Al termine della III classe c'è l'obbligo di ammissione all'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione di tutti gli alunni.⁸⁷

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (EX LICENZA MEDIA)⁸⁸

L'art. 4 della Legge n° 176/07 ha reintrodotta il giudizio del Consiglio di Classe per l'ammissione all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

In ciascuna scuola secondaria di primo grado è costituita una commissione per gli esami di stato, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi, nonché dai docenti che realizzano forme

d'integrazione e sostegno a favore degli alunni con disabilità.⁸⁹

La Legge n° 176/07 all'art. 1, comma 4, lettera b) introduce una quarta prova ministeriale uguale su tutto il territorio nazionale predisposta dall'INVALSI. Tale prova è differente dalle altre prove INVALSI riguardanti alcune classi per il confronto comparativo tra il livello medio degli apprendimenti nelle scuole italiane rispetto a quello dei paesi dell'OCSE. Infatti, a differenze di quelle, la quarta prova serve per la valutazione del singolo alunno e per gli alunni con disabilità è personalizzata, differenziata ed assume carattere di prova equipollente⁹⁰ (per le prove equipollenti vedi pag. 38).

Secondo l'O.M. n° 90/01, art. 11 comma 11: "Gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato", secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico D.Lvo. n° 297 del 16/4/94: tali prove differenziate, compresa la quarta prova nazionale, devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.⁹¹ È da tener presente che per tali alunni si applicano anche i tempi più lunghi, le prove equipollenti e l'uso degli ausili tecnologici espressamente previsti per le scuole secondarie di secondo grado.⁹²

È opportuno che sin dal primo anno gli obiettivi del PEI, e del conseguente PSP, vengano predisposti per ottenere il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione. Infatti l'art. 16 comma 2 della L. n° 104/92 stabilisce espressamente che "sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai li-



velli di apprendimento iniziali".

Se l'esito dell'esame non dimostra l'acquisizione degli obiettivi previsti nel PEI, la Commissione d'Esame può proporre la ripetenza o il rilascio di un attestato che certifica i crediti formativi raggiunti (descrizione delle competenze acquisite).

È quindi necessario che anche gli alunni che otterranno il solo attestato siano comunque ammessi agli esami, poiché solo la Commissione d'Esame può rilasciare tale attestato.

Purché l'alunno non abbia compiuto il diciottesimo anno d'età,⁹³ l'attestato dei crediti formativi è valido per l'iscrizione e la frequenza al secondo ciclo (ex scuola superiore o formazione professionale) ma non consente il conseguimento di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale. È auspicabile quindi (per l'esigibilità del Diritto all'Istruzione) un percorso che permetta di conseguire

il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione.

Quanto alle indicazioni dei risultati sui tabelloni dall'anno scolastico 2011-2012 è stata introdotta la novità di indicare accanto ai nomi degli alunni con disabilità il termine "esito positivo" sia per quelli che conseguono il diploma, sia per quelli che conseguono l'attestato.⁹⁴

VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE) ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DI LICENZA DI MAESTRO D'ARTE.

N.B. L'art. 2 del Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 reintroduce nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'influenza sul profitto di un voto di condotta inferiore a 6, che comporta bocciatura.

Attualmente per la scuola superiore, sono possibili due modalità di valutazione:

- 1) **uguale a quella di tutti gli alunni** se lo studente con disabilità segue la programmazione della classe (percorso "normale"), o una programmazione che prevede la riduzione parziale dei contenuti programmatici di talune discipline o la loro sostituzione con altri (percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi");⁹⁵
- 2) **differenziata** se lo studente con disabilità segue una programmazione differenziata⁹⁶ secondo quanto indicato nell'O.M. 90/2001, art. 15 comma 4: "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di

93) O.M. n° 90/01, art. 11, comma 12

94) C.M. n° 48/12

95) L. n° 104/92, art. 16, comma 1

96) O.M. n° 90/01, art. 15, commi 4 e seg.

97) O.M. n° 29/01, art. 17, comma 4
98) Questa norma va chiarita. Infatti ciò non può significare che se un docente dà un voto inferiore a 6 nella propria disciplina, l'alunno è automaticamente bocciato. A nostro avviso, significa che questa sua proposta opera tale effetto solo se è condivisa dalla maggioranza del Consiglio di classe. Infatti lo scrutinio è il risultato di una valutazione collegiale che decide di approvare o non approvare le proposte di voto espresse dai singoli docenti. Pertanto se uno o più docenti propongono voti inferiori al 6, dopo le verifiche dei corsi di recupero, tali proposte debbono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio di classe; se questo vota, sia pur a maggioranza, contro la proposta di bocciatura e per la promozione, i voti inferiori a 6 automaticamente divengono 6, come è sempre avvenuto nella scuola.

voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI (e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato). Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obbiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti. Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento⁹⁷.
La Legge n° 1/07 e i D.M. applicativi n° 42/07 e n° 80/07 prevedono che gli alunni che maturano debiti formativi a partire dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado devono saldarli entro l'a.s., pena la bocciatura. Tale normativa si applica anche per gli alunni con disabilità che seguono un percorso "normale" o "semplificato", mentre non si applica agli alunni con PEI che prevedono PSP

differenziati.

Per saldare i debiti formativi dovranno essere effettuati corsi di recupero gratuiti (o con lezioni private se la famiglia lo preferisce) da svolgersi entro fine agosto ed eccezionalmente prima dell'inizio delle lezioni. Al termine dei corsi svolti da docenti della stessa scuola o esterni, si svolgeranno delle verifiche che in caso negativo comportano la bocciatura. Inoltre il Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 sancisce che non si può essere promossi se si riporta un voto inferiore al 6 anche in una sola materia.⁹⁸

ESAMI FINALI DI STATO

La Legge n° 1/07 ha radicalmente modificato la composizione delle Commissioni giudicatrici che ormai saranno composte da 3 membri interni, designati dal Consiglio di classe, e da 3 membri esterni e il Presidente, nominati dall'USR.

Dall'a.s. 2008-2009 viene ripristinato il principio dell'ammissione a maggioranza da parte del Consiglio di classe, che dovrà tener conto dei debiti didattici non ancora saldati.

Abrogando una norma transitoria precedente, l'art. 6 comma 1 del DPR n° 122/09 non consente più l'ammissione agli esami di stato con la media del 6, ma pretende il 6 in ciascuna disciplina, ovviamente determinato con voto di Consiglio di Classe, ove necessario, a maggioranza.

A partire dall'a.s. 2008-2009 gli alunni dell'ultimo anno che al termine del primo trimestre o quadrimestre presentino dei debiti relativi a quell'anno scolastico o ai due precedenti, dovranno sottoporsi a corsi di recupero predisposti dalla scuola (o con lezioni private se la famiglia lo preferisce) per saldare i debiti. "I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie pri-

ma del 15 marzo".⁹⁹ A questo punto dovrebbero scattare corsi di recupero o, a scelta delle famiglie, lezioni private, che consentano ai docenti di verificare entro fine maggio se i debiti sono stati definitivamente saldati oppure no. Conseguentemente scatta il giudizio di ammissione o non ammissione agli esami finali di Stato.

Per gli alunni con disabilità che seguono un PSP differenziato le norme sui debiti formativi non si applicano, in quanto esse si riferiscono ai programmi ministeriali.

Per gli alunni che seguono un PSP semplificato (o per "obiettivi minimi"), invece si applica la normativa dei debiti ed anzi essi hanno diritto anche all'insegnante di sostegno durante i corsi di recupero.¹⁰⁰

Per la predisposizione degli esami di stato devono essere adempiute le seguenti operazioni:¹⁰¹

1. Il Consiglio di classe deve stendere entro il 14 maggio una relazione di presentazione dell'alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni:

- descrizione del deficit e dell'handicap;
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - a) conoscenze, abilità e competenze raggiunte;
 - b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate;
 - c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici;
 - d) percorsi equipollenti eventualmente svolti;
 - e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline;
 - f) risorse utilizzate (docente di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, ausili, tecnologie ecc.);
 - g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di

classe ritenga utile far pervenire alla commissione.

- esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e precisamente:

- a) con quali tecnologie;
- b) con quali strumenti;
- c) con quali modalità;
- d) con quali contenuti;
- e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge.

Si suggerisce che la parte della relazione riguardante l'alunno con disabilità sia scritta separatamente dalla relazione generale dandone atto nel



99) D.M. n° 42/07, art. 3 comma 4
100) Nota Ministeriale prot. n° AOODROS 6855 del 18/06/2008
101) O.M. n° 22 del 20/02/2006, art. 17 oggi ripresa dall'art. 17 della O.M. n° 40/09

processo verbale. Ciò perché per legge la relazione generale deve essere data a tutti gli alunni ed affissa all'albo e quindi verrebbe violata la privacy degli alunni con disabilità.

2. La Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.¹⁰²

3. Poiché le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, prevedere l'assistenza

dell'insegnante di sostegno, che di norma è la stessa persona che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico¹⁰³ la quale può essere membro della commissione solo se, avendone i requisiti,¹⁰⁴ è designato dal Consiglio di classe della propria classe. Tale figura deve essere indicata dal Consiglio di classe nella relazione da presentare alla commissione.

MODALITÀ PREVISTE

TEMPI E MEZZI

Possono essere previsti tempi più lunghi per la realizzazione delle prove d'esame ufficiali.¹⁰⁵

È consentito altresì lo svolgimento della prova con mezzi diversi di facilitazione:¹⁰⁶ ad esempio computer, dettatura, ausili per la comunicazione, ecc.

PROVE EQUIPOLLENTI¹⁰⁷

Con prove equipollenti s'intende che:

- Le prove ufficiali sono svolte con modalità diverse: ad esempio colloqui anziché elaborati scritti o questionario a scelta multipla o da completare invece di un elaborato scritto o di un colloquio, ecc.
- La prova è proposta dalla Commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MPI (Ministero della Pubblica Istruzione), ma ad essi equipollenti.

Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.¹⁰⁸

PROVE DIFFERENZIATE E ATTESTATO

In caso di prove differenziate, quindi con contenuti personalizzati e non equipollenti alle prove ufficiali, l'attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della necessità di agevolare la frequenza

ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo.¹⁰⁹

L'attestato, che deve essere ben preciso nei contenuti,¹¹⁰ deve essere funzionale al conseguimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Con la Nota Ministeriale prot. n° 7017 del 20/06/2008 si è precisato che tutti gli alunni che superano l'esame, anche quelli con PSP differenziato ed a maggior ragione quelli con PSP semplificato, compaiono col loro nome sul tabellone seguito dalla dizione "esito positivo". Tutti gli altri che non hanno superato l'esame compaiono con la dizione "esito negativo".

14. RIPETENZE-PERMANENZE

1. Nel Primo Ciclo di istruzione (ex scuola elementare e media): "nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314 (operatori dell'ASL, ndr) su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza (cioè una quarta frequenza, ndr) in singole classi."¹¹¹

2. Nella scuola Secondaria di Secondo grado (ex scuola superiore): "una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.

In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316" (operatori dell'ASL).¹¹² Per chiarezza si ribadisce che anche gli alunni con disabilità possono ripetere solo una volta la stessa classe di

una scuola Secondaria di Secondo grado. Eccezionalmente su delibera del Collegio dei Docenti possono ripetere per una seconda volta (cioè una terza frequenza) la stessa classe.

Tale possibilità di permanenza è aperta sia agli alunni che non hanno sostenuto l'esame di qualifica sia a quelli che l'hanno sostenuto e hanno conseguito l'attestato sulla base di un Progetto sperimentale.

A proposito di tale progetto la scuola può avvalersi:

- del ricorso alla sperimentazione;¹¹³
- di quanto indicato circa la sperimentazione da realizzare nelle classi con alunni disabili;¹¹⁴
- di un'organizzazione dell'attività scolastica "secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata".¹¹⁵
- di finanziamenti per le attività sperimentali d'integrazione e di percorsi individualizzati relativi anche alle sperimentazioni.¹¹⁶

15. ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Tutti gli alunni debbono frequentare almeno i tre quarti delle lezioni affinché l'anno scolastico sia per loro valido e quindi possano essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o agli esami conclusivi.¹¹⁷ Comunque se l'alunno dimostra di essersi assentato a causa di malattia, ma con la frequenza di scuola in ospedale o a domicilio concordata con la scuola, tali periodi non debbono essere considerati come assenze.¹¹⁸ Con la C.M. n° 20/11 inoltre il MIUR ha precisato che il Consiglio di classe se ha comunque elementi utili per la valutazione dell'alunno, può decidere che possa essere superato il tetto massimo di assenze.¹¹⁹



102) O.M. n° 29 del 13/2/2001, art. 13 e 17
103) O.M. n° 30/08 art. 17 comma 1
104) D.M. n° 10/03 art. 2 richiamato nella C.M. n° 22/03
105) O.M. n° 30/08, art. 17, comma 3 e Decreto 30/04/2008
106) Decreto 30/04/2008
107) O.M. n° 41/12, art. 17, commi 1, 2 e 3
108) C.M. n° 163/83, D.P.R. 323/98, art. 6, comma 1 regolamento dei nuovi esami e O.M. n° 30/08, art. 17, comma 1

109) O.M. n° 30/08, art. 17, comma 4
110) C.M. n° 125 del 20/7/2001
111) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, art. 316, comma 1, lettera c) che riprende l'art. 14 comma 1 lettera c) della Legge. n° 104/92
112) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, art. 192, comma 4
113) Testo Unico D.Lvo. n° 297/94, art. 277 e 278
114) L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera e) e comma 5
115) L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera b)
116) D.M. n° 111/99, art 1; D.M. n° 331/98, art. 43; C.M. n° 139/01 e C.M. n° 81/02
117) DPR n° 122/09, art. 14, comma 7
118) Nota Ministeriale prot. n° 7736 del 27 ottobre 2010
119) C.M. n° 20/11

NORME RELATIVE AI DIVERSI ORDINI E GRADI DI SCUOLA

Tale capitolo riassume le norme relative ai diversi ordini e gradi di scuola alla luce dell’ultima riforma Gelmini. Va sottolineato che la Riforma non è attuata in modo uniforme sul territorio nazionale, poichè si deve tener conto delle decisioni prese dai singoli collegi dei docenti in regime di autonomia di ogni singolo istituto scolastico, e delle norme di alcune province e regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti di PEI, PDF, GLH, insegnanti per il sostegno, assistenti, trasporto, ecc. vale quanto detto nel capitolo “Aspetti e risorse della scuola” (vedi pag. 20). Facciamo presente che la Legge n° 40/07 consente a chiunque di effettuare donazioni a favore delle scuole.¹

1. ASILO NIDO

L’inserimento negli asili nido è garantito a tutti i bambini da 0 a 3 anni:² la presenza di una minorazione fisica o psichica non può essere causa di rifiuto all’iscrizione. L’accesso a questa struttura è liberamente deciso dai genitori o da chi ha la tutela del minore. Gli asili nido sono strutture che i comuni hanno l’obbligo di garantire e gestire. La Regione ha il compito di emanare le direttive organizzative e di ripartire i fondi statali, mentre il Comune amministra e gestisce gli asili nido.

Si prevede la possibilità per gli Enti locali di adeguare l’organizzazione e il funzionamento di queste strutture prescolastiche alle esigenze dei bambini con difficoltà, nonché di utilizzare assistenti specializzati.³

Di norma per accedere vi è una graduatoria che

tiene conto della situazione familiare, specie se i genitori lavorano entrambi. Per i bambini certificati con Handicap grave vi è un diritto di priorità nelle iscrizioni ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n° 104/92.

Sottolineiamo che la Finanziaria 2003 ha stabilito che le persone con sindrome di Down possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dall’apposita commissione medica costituita presso le ASL, anche dal medico di base previa presentazione del cariotipo.⁴

I costi elevati degli asili nido comportano di fisso una retta che è stabilita in ragione dei redditi dichiarati dai vari nuclei familiari. Si tenga però presente che per la partecipazione ai costi di servizi a domanda individuale non si tiene conto della situazione economica dell’intero nucleo familiare, ma di quella della singola persona con disabilità.⁵

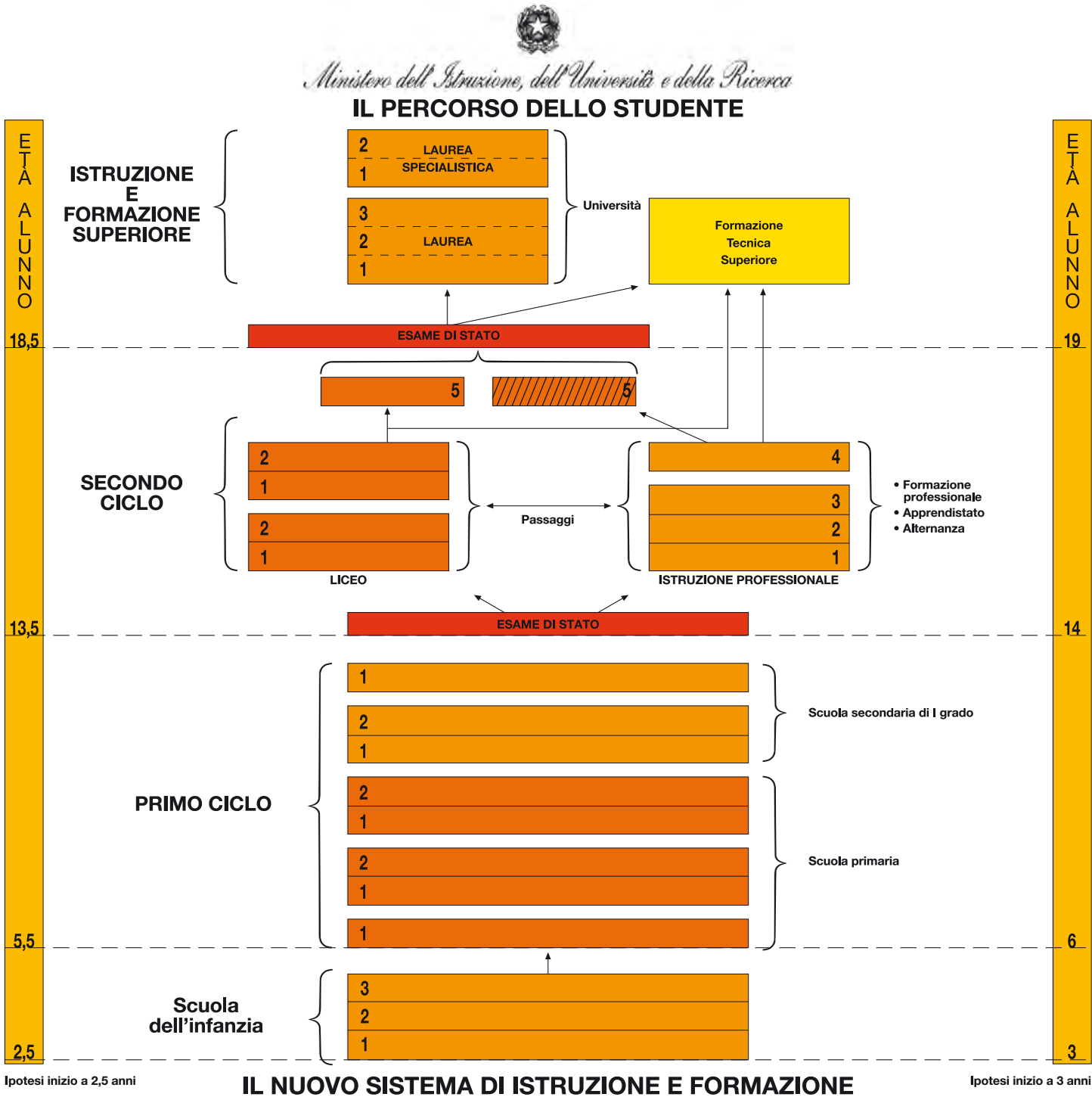
Se il bambino è con disabilità, alla domanda d’iscrizione va allegata la documentazione medica, ossia la certificazione di alunno in situazione di handicap ed eventualmente, ma non obbligatoriamente, la Diagnosi Funzionale (DF).

I bambini in situazione di handicap certificato, hanno diritto all’indennità di frequenza anche all’asilo nido.⁶

2. SCUOLA DELL’INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA)⁷

Alla scuola dell’infanzia accedono i bambini da 3 a 6 anni. È possibile iscrivere bambini di due anni e mezzo solo se c’è disponibilità di posti, locali e di servizi idonei ad accoglierli.⁸ L’integrazione scolastica nella scuola dell’infanzia è

1) L. n° 40/07, art. 13, comma 3
2) L. n° 104/92, art. 12, comma 1
3) L. n° 104/92, art. 13, comma 2
4) L. n° 289/02, art. 94, comma 3
5) D.Lvo. n° 130/00, art. 3, comma 4, parte 2 ter
6) Sentenza Corte Costituzionale n° 467/02
7) Regolata dal DPR n° 89/09
8) DPR n° 89/09, art. 2, comma 2 e C.M. n° 96/12 , art. 1.a



assicurata dal 1982 e riconosciuta dai vigenti programmi didattici.⁹

L'orario di funzionamento settimanale è di 40 ore, eccezionalmente estensibile a 50. A richiesta delle famiglie la frequenza può essere limitata a 25 ore mattutine.¹⁰

I bambini con disabilità che frequentano la scuola dell'infanzia hanno diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le scuole dell'infanzia statali e dal Comune per le scuole dell'infanzia comunali.

Le scuole dell'infanzia comunali sono obbligate¹¹ ad accettare l'iscrizione di alunni/e con disabilità per favorire l'integrazione e ricevono dall'amministrazione scolastica un contributo per gli insegnanti di sostegno.

Le scuole private paritarie devono garantire gli stessi diritti delle scuole statali (vedi pag. 57). In relazione all'insegnante di sostegno ricevono per ogni alunno con disabilità un piccolo contributo onnicomprensivo di circa 1500 Euro l'anno da richiedere all'ufficio competente dell'USP o della Direzione Scolastica Regionale.¹²

L'insegnante di sostegno è assegnato alla scuola e la quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno sarà richiesta in base al PEI. La classe nella quale viene inserito l'alunno con disabilità è decisa dal Direttore Didattico, dopo aver sentito il parere del Consiglio di Circolo. L'assegnazione di particolari sussidi didattici è di competenza dell'ASL e/o del Comune, secondo le Regioni.¹³

Anche la scuola dell'infanzia è tenuta a redigere il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), il Piano Educativo Individualizzato (PEI)¹⁴ e il conseguente piano di studi personalizzato (PSP).

2.1 IMPOSSIBILITÀ DELLA PERMANENZA DI UN ALUNNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUCCESSIVAMENTE AL 6° ANNO

La l. n° 53/03 ha sancito l'inizio dell'obbligo scolastico al compimento del 6° anno di età senza prevedere eccezioni.¹⁵

2.2 UNO SGUARDO PARTICOLARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Premesso che il percorso della scuola dell'infanzia è uguale per qualsiasi alunno, ci preme riflettere su alcuni aspetti noti ma di fondamentale importanza.

STARE CON GLI ALTRI

Il bambino, in questa frenetica e complessa epoca, ha meno opportunità di rapportarsi con gli altri coetanei e spesso è costretto a giocare da solo o con gli adulti non essendoci, a volte, la possibilità d'incontrare liberamente coetanei (fratelli, cugini o vicini di casa).

Alla scuola dell'infanzia trova ciò di cui ha bisogno per crescere bene anche sul piano affettivo, emotivo e sociale.

I compagni lo aiuteranno a crescere ed a iniziare la grande avventura delle relazioni sociali, delle amicizie, delle regole, degli scambi al di fuori della ristretta cerchia della famiglia.

Lo stare con gli altri insegna al bambino a rinviare la soddisfazione dei propri bisogni, che non sempre coincidono con quelli degli altri, lo abitua a confrontarsi con le esigenze dell'ambiente, lo costringe a fare i conti con la realtà esterna e perciò lo aiuta a crescere in modo armonico.



LA SCUOLA È IMPORTANTE

Oggi ai bambini è riconosciuto e garantito il diritto all'educazione che include la soddisfazione dei bisogni di tipo materiale (cibo, abbigliamento, alloggio, svaghi), ma anche la costruzione di un'identità personale, lo sviluppo di un buon processo di socializzazione e l'istruzione. E tutti questi bisogni vengono presi in considerazione con competenza nella scuola dell'infanzia. Oggi infatti la scuola dell'infanzia svolge una funzione preminentemente educativa ed in minima parte assistenziale. Questo tipo di scuola, che non è ancora scuola dell'obbligo, si distingue dalla scuola primaria per spazi fisici, per-

sonale e programmi. Dunque non è una scuola organizzata per anticipare delle nozioni, bensì un luogo dove si colgono i bisogni e le esigenze del bambino, dove si curano la comunicazione, la conversazione, l'osservazione, la ricerca, la riflessione e l'esperienza, per offrire a tutti i bambini delle opportunità educative in un ambiente ricco di stimoli con educatori rispettosi dei tempi del loro sviluppo psicofisico.

I programmi della scuola dell'infanzia, che si chiamano "orientamenti",¹⁶ chiedono agli insegnanti di sviluppare al massimo le tante potenzialità di ogni bambino e suggeriscono d'intervenire sul processo educativo in modo discreto,

9) D.Lvo. n° 59/04, art. 19, comma 1, richiamato dal DPR n° 89/09
10) DPR n° 89/09, art. 2, comma 5
11) L. n° 62/00 (Parità Scolastica)
12) L. n° 62/00, art. 1, comma 14
13) L. n° 104/92, art. 13, comma 1 lettera b)
14) L. n° 104/92, art. 12, comma 2 e art. 3, comma 3
15) L. n° 53/03, art. 2, comma 1, lettera f). Tale legge abroga implicitamente la C.M. n° 235 del 5/9/75 che consentiva la permanenza di un anno in più nella scuola dell'infanzia per gli alunni con disabilità.

16) DPR n° 89/09

considerata la particolare delicatezza di questa fase della crescita.

3. PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il nuovo sistema di istruzione e formazione, dopo la scuola per l'infanzia, prevede la suddivisione del percorso scolastico in due cicli.

Negli allegati ai Decreti Legislativi n° 59/04, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo, e n° 226/05, per il secondo ciclo, richiamati dalle norme del Ministro Gelmini, si fa in più punti riferimento agli alunni con disabilità.

3.1. SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE)

Alla scuola primaria debbono iscriversi in gennaio tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. È anche possibile iscrivere anticipatamente bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo.¹⁷



17) DPR n° 89/09, art. 4, comma 2 e C.M. n° 96/12, art. 1.c
18) L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04
19) L. n° 104/92, art. 12, comma 5
20) Sentenza della Corte costituzionale n° 80/10 e DPR n° 81/09, art. 4 e art. 5, comma 2

Il percorso di studi si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi.

Non vi è più l'esame conclusivo per accedere nella scuola secondaria di primo grado.¹⁸

La riforma Gelmini ha abolito il "modulo" e le "compresenze" degli insegnanti in attuazione della L. n° 169/08. A partire dalle prime classi dell'a.s. 2009-2010 le famiglie possono richiedere la frequenza per un orario settimanale tra quattro possibili alternative: 24, 27 e 30 ore, compatibilmente con la disponibilità di risorse. È mantenuta la possibilità del tempo pieno (40 ore), compatibilmente con le risorse assegnate e le strutture della scuola, con massimo due docenti per classe senza ore in compresenza.

All'atto dell'iscrizione al 1° anno tutta la documentazione e la certificazione che riguarda l'alunno verrà automaticamente trasmessa dall'eventuale scuola di provenienza, ma deve anche essere presentata una nuova Diagnosi Funzionale.

Sulla base di tutta questa documentazione, la scuola primaria provvede a trasmettere alla Direzione Scolastica Regionale, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale USP (ex Provveditorato agli studi), la documentazione relativa alla segnalazione dell'handicap e il progetto per la richiesta dell'insegnante di sostegno.¹⁹

Per ottenere ore aggiuntive di sostegno, e l'eventuale riduzione del numero di alunni della classe, è necessario che entro giugno la scuola predisponga un progetto in cui devono essere precisati: la motivazione della richiesta riguardo al contesto della scuola, gli obiettivi didattici che si intendono raggiungere, le metodologie che si

intendono adottare e gli strumenti di verifica.²⁰ Tale progetto (alla cui formulazione hanno diritto a partecipare anche i genitori²¹), nelle prime classi è predisposto dal gruppo di lavoro GLHI²² in collaborazione con alcuni docenti del ciclo precedente e nelle classi successive dal gruppo di lavoro GLHO.

3.2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA)

L'iscrizione deve essere effettuata in gennaio e va confermata entro il mese di luglio con la consegna alla nuova scuola del documento che attesta la valutazione finale della scuola primaria. Sono infatti aboliti gli esami di licenza elementare alla fine del V anno della scuola primaria.²³ È infine da tenere presente che dopo il 18° anno di età gli alunni con o senza disabilità che vogliano frequentare la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) non possono più farlo durante i corsi del mattino, ma debbono frequentare i corsi per adulti o per l'educazione permanente dove è garantita la nomina dell'insegnante per le attività di sostegno e tutti gli altri diritti degli alunni con disabilità in forza della O.M. n° 455/97. Tutto ciò è previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01.

Il percorso si articola in un biennio (1 e 2 media) seguito da un anno (3 media) orientativo e con esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo, indispensabile per accedere al secondo ciclo di istruzione.

I genitori possono scegliere tra:

Tempo normale²⁴: l'orario obbligatorio settimanale delle lezioni è di 29 ore, più 1 ora aggiuntiva per approfondimenti.

Tempo prolungato²⁵: l'orario settimanale è di 36 ore, eccezionalmente estendibile a 40 ore, comprensive del tempo mensa, solo se vi siano risorse disponibili.

4. ORIENTAMENTO PER LE SCELTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Le scuole devono considerare l'orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto una serie di iniziative volte a "formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile".²⁶

A loro volta i genitori devono considerare:

- i desideri e le attitudini del loro figlio oltre che i propri desideri e aspettative;
- le indicazioni degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado;
- i programmi dei singoli indirizzi;
- le offerte formative delle scuole presenti sul territorio.

5. DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il D.Lvo. n° 76 del 15/04/2005 sostituisce l'obbligo scolastico con il diritto-dovere di istruzione e formazione.

La nuova normativa "assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni (a cominciare dalla prima classe della scuola primaria) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il

21) L. n° 104/92, art. 4, comma 5
22) L. n° 104/92, art. 15, comma 2
23) L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04
24) DPR n° 89/09, art. 5, comma 1
25) DPR n° 89/09, art. 5, commi 3 e 4
26) L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera a), D.Lvo. n° 76/05 art. 2, comma 2 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3
27) D.Lvo. n° 76/05, art. 1, comma 3

diciottesimo anno di età.”²⁷

Il diritto-dovere quindi si adempie con il conseguimento del “diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità (ripetenze) delle singole classi ai sensi dell’articolo 192, comma 4 del Testo Unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n° 297”.²⁸ I termini dei 18 anni di età e dei 12 anni di frequenza sono comprensivi anche di eventuali ripetenze.

Il dovere di frequentare la scuola è stato portato dai 14 ai 16 anni dalla Legge n° 296/06²⁹ e reso operativo dall’art. 1 del D.M. del 22 agosto 2007.³⁰ La Legge n° 133 del 2008 all’art. 64, comma 4 bis ha lasciato fermo l’obbligo scolastico sino al compimento del 16° anno di età, però consente che gli ultimi 2 anni dell’obbligo scolastico si possano svolgere anche nei corsi di formazione professionale che pertanto possono essere frequentati a partire dal 14° anno di età.

Il Disegno di Legge AS 1167-B consente che l’ultimo anno dell’obbligo scolastico possa essere adempiuto anche nell’apprendistato.³¹

Il diritto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è espressamente previsto nell’art. 1 comma 7 del Testo Unico del 1994 e dall’art. 3 comma 1 del D.M. del 22 agosto 2007.

Resta anche ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 1987 che riconosce il diritto all’integrazione nella scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore).

Con il D.M. n° 9/10 il MIUR ha emanato il modello della scheda per la certificazione delle competenze di tutti gli alunni che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico. Tale modello prevede dei criteri per individuare i livelli da indicare nella certifica-

zione (base, intermedio e avanzato). Nulla si dice in particolare per gli alunni con disabilità e inoltre i criteri previsti non tengono conto della personalizzazione dei percorsi didattici degli alunni con disabilità. Potrebbe accadere che qualche alunno con disabilità, pur avendo ottenuto una valutazione più che sufficiente in relazione al proprio PEI, non soddisfi i criteri previsti per ottenere il livello base. A nostro avviso in questi casi occorre attribuire i livelli sulla base dei voti ottenuti nella valutazione del profitto e non sulla base dei criteri indicati nella scheda. Ciò è giustificabile sulla base dell’art. 1 dello stesso decreto secondo il quale i livelli vanno attribuiti in base ai voti ottenuti.

6. SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione è regolato dalla Legge n° 53/03, dalle sue norme applicative³² e dall’art. 64 della Legge di riforma Gelmini n° 133/08.

Esso prevede un duplice canale, quello dell’istruzione secondaria superiore e quello della formazione professionale.

Sono previsti passaggi tra i due canali, attraverso i cosiddetti Larsa: Laboratori di Recupero e Apprendimento, Sviluppo degli Apprendimenti.

Il diritto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel secondo ciclo è espressamente garantito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 1987, dalla Legge n° 104/92, dalla Legge n° 53/03, dal D.Lvo. n° 226/05,³³ dal D.Lvo. n° 76/05, nonché dalle Indicazioni nazionali per i Licei contenute nel D.P.R. n° 89/10.

Col superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo scatta il diritto-dovere di istruzione (nel siste-



ma di istruzione secondaria superiore) e di formazione professionale a livello regionale.

Per gli alunni con disabilità l’obbligo scolastico (dovere) può essere adempiuto sino al compimento del 18° anno di età.³⁴

Pertanto gli alunni con disabilità, purché non abbiano superato il 18° anno di età, possono accedere al sistema dell’istruzione secondaria superiore anche senza il certificato di superamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex terza media), ma con il semplice attestato comprovante i crediti formativi acquisiti nel primo ciclo.³⁵

Pur non esistendo un’analoga normativa esplicita per l’accesso al sistema della formazione professionale, è da ritenere con certezza che anche senza diploma di licenza media gli alunni con disabilità possano iscriversi a tale sistema, sempre che non abbiano superato il 18° anno di età.

Qualora siano in possesso del Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex terza media), tutti gli alunni possono iscriversi al secondo ciclo di

istruzione o al sistema della formazione professionale senza limiti di età.

È da tener presente che qualora gli alunni con disabilità intendano iscriversi ad un secondo indirizzo di studi avendo già terminato un ciclo di scuola secondaria di secondo grado (con o senza il conseguimento di un diploma finale), l’amministrazione scolastica, avendo già adempiuto ai suoi doveri, non è più tenuta a garantire il sostegno.³⁶

6.1. PERCORSO DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

La riforma dell’Istruzione secondaria superiore³⁷ ha avuto inizio a partire dall’anno scolastico 2010-2011.

Il sistema si struttura su 3 ordini di scuole:

1. Licei: suddiviso in 6 tipologie (Artistico, Classico, Linguistico, Musicale e coreutico, Scientifico e Scienze umane), alcuni dei quali suddivisi in ulteriori indirizzi od opzioni.³⁸

28) D.Lvo. n° 76/05, art. 2, comma 3

29) Legge n° 296/06, art. 1, commi 622 e 624

30) D.M. del 22 agosto 2007, art. 1

31) Disegno di Legge AS 1167-B, art. 48, comma 8

32) D.Lvo. n° 226/05, D.Lvo. n° 76/05 e L. n° 40/07

33) D.Lvo. n° 226/05, art. 31 comma 1

34) Legge n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera c)

35) O.M. n° 90/01, art. 15, comma 4

36) Parere del Consiglio di Stato n° 3333/06 trasmesso con C.M. prot n° 11699 del 21/12/2006

37) Il MIUR ha prodotto diverso materiale informativo relativo alla nuova scuola superiore e scaricabile dal sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html: una Guida completa, varie Presentazioni specifiche, Brochure sintetica.

38) DPR n° 89/10 Regolamento dei Licei e le Indicazioni Nazionali per i Licei.

LA NUOVA SCUOLA SUPERIORE
partire dalle classi prime dell'a.s. 2010-2011

I nuovi LICEI 6 nuovi Licei 1. ARTISTICO 2. CLASSICO 3. LINGUISTICO 4. MUSICALE E COREUTICO 5. SCIENTIFICO opzione scienze applicate 6. DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale	I nuovi ISTITUTI TECNICI 2 settori - 11 indirizzi 1. Settore ECONOMICO • Amministrazione, Finanza e Marketing • Turismo 2. Settore TECNOLOGICO • Meccanica, Meccatronica ed Energia • Trasporti e logistica • Elettronica ed Elettrotecnica • Informatica e Telecomunicazioni • Grafica e comunicazione • Chimica, Materiali e Biotecnologia • Sistema Moda • Agraria, Agroalimentare e Agroindustria • Costruzioni, Ambiente e Territorio	I nuovi ISTITUTI PROFESSIONALI 2 settori - 6 indirizzi 1. Settore dei SERVIZI • Servizio per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale • Servizi Socio-Sanitari <i>Articolazione Ottico Articolazione Odontotecnico</i> • Servizi per Enogastronomia e Ospitalità alberghiera • Servizi Commerciali 2. Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO • Produzioni Industriali e Artigianali • Manutenzione e Assistenza Tecnica
---	--	--

2. Istituti Tecnici: suddivisi in 2 settori (economico e tecnologico) ripartiti in 11 indirizzi;³⁹

3. Istituti Professionali: suddivisi in 2 settori (Servizi e Industria e artigianato) ripartiti in 6 indirizzi.⁴⁰

Il 15 marzo 2010 il MIUR ha pubblicato la bozza delle Indicazioni nazionali per i Licei concernenti gli obiettivi e i contenuti programmatici delle singole discipline.

Anche nella scuola secondaria di secondo grado i Dirigenti scolastici devono costituire i Gruppi di lavoro GLHI e GLHO.

I Dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), nel trasmette-

re l'iscrizione devono comunicare, nel caso di alunni disabili, quali interventi dovranno essere adottati.

Sono previsti inoltre corsi di aggiornamento per il personale docente e non docente e per gli operatori sociosanitari delle ASL e degli Enti Locali che collaborano al Piano Educativo Individualizzato.⁴¹

Gli insegnanti di sostegno vanno scelti tra gli insegnanti specializzati. In mancanza di questi saranno nominati supplenti specializzati, in ogni caso abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado; solo se non ci sono insegnanti specializzati si possono utiliz-

zare insegnanti non specializzati per i quali sarà bene organizzare quanto prima possibile brevi corsi di aggiornamento.

Anche nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presenti assistenti per l'autonomia e la comunicazione, richiesti dal Dirigente Scolastico sulla base del PEI⁴² e mandati di norma dall'Amministrazione Provinciale oppure dai Comuni,⁴³ nei casi specifici previsti dalla legislazione regionale.

Gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, hanno diritto all'indennità di frequenza anche dopo il 18° anno d'età.⁴⁴

6.2. PERCORSO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tale percorso è variabile nella durata, da tre a sette anni, con l'opportunità di conseguire tre tipi di titolo di differente livello:

- tre anni: qualifica professionale
- 1 anno aggiuntivo: diploma di formazione professionale
- ulteriori 2 anni aggiuntivi: diploma di formazione tecnica superiore (IFTS).

Dopo il conseguimento del diploma di formazione professionale (conseguibile dopo il quarto anno) o del diploma di formazione tecnica superiore (conseguibile dopo il sesto anno) è inoltre prevista l'opportunità, tramite un anno di formazione integrativa, di accedere agli esami di stato e quindi l'ingresso alle Università.

Il canale della formazione professionale è di esclusiva competenza delle Regioni, che legiferano sugli ordinamenti e sui piani di studio, fermi restando gli "Smf", Standard Minimi For-

mativi, e i cosiddetti "Lep", Livelli Essenziali di Prestazione, che, d'intesa con le Regioni, restano di competenza dello Stato.

Riguardo all'alternanza scuola-lavoro, il diritto all'integrazione degli alunni con disabilità è garantito dal D.Lvo. n° 77 del 15/04/2005 art. 4 comma 5 e art. 6 comma 3.

N.B. a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n° 133 del 2008,⁴⁵ gli ultimi 2 anni dell'obbligo scolastico (16 anni) può essere legittimamente adempiuto anche nei corsi di formazione professionale. Pertanto questi possono essere frequentati a partire dal compimento del 14° anno di età.

Inoltre il Disegno di Legge AS 1167-B consente di adempiere l'ultimo anno dell'obbligo scolastico anche nell'apprendistato.⁴⁶

Quanto alle persone con disabilità la Legge Quadro 104/92, a proposito della formazione professionale, stabilisce che:

"1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della Legge 21 dicembre 1978, n° 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

39) DPR n° 88/10
Regolamento degli Istituti Tecnici e Linee-Guida per gli Istituti Tecnici
40) DPR n° 87/10 Regolamento degli Istituti Professionali e Linee-Guida per gli Istituti Professionali
41) Nota Ministeriale prot. n°4088 del 2/10/2002; C.M. n° 78/03 e Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005

42) L. n° 104/92, art. 13, comma 3
43) D.Lvo n° 112/98, art. 139
44) Sentenza Corte Costituzionale n° 329/02 che è stata applicata dalla Circolare INPS n° 157/02
45) Legge n° 133 del 2008, art. 64, comma 4 bis
46) Disegno di Legge AS 1167-B, art. 48, comma 8

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata Legge n° 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.⁴⁷

I corsi di formazione sono quindi solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.

Le domande di iscrizione vanno presentate alle singole segreterie dei corsi allegando il diploma o l'attestato di frequenza della scuola secondaria di primo o secondo grado.

Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione a secondo del numero di anni frequentati. L'attestato, se rilasciato da struttura pubblica o Centri convenzionati o corsi comunque "riconosciuti" dalla struttura pubblica, ha valore di titolo di qualificazione professionale, utile per le liste di collocamento.

I CFP dal gennaio 2000, sono gestiti dalle Province anche con delega a singoli Comuni.

In seguito alla legge di riforma i corsi di formazione professionale hanno durata almeno triennale; con un ulteriore anno di frequenza gli allievi possono essere ammessi agli esami finali di stato.

Il D.Lvo. n° 226/05 sul secondo ciclo fissa i livelli essenziali che debbono essere realizzati nel sistema di istruzione e formazione professionale. Nulla si dice espressamente circa la presenza di insegnanti per le attività di sostegno, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e per gli assistenti materiali per l'assistenza igienica personale degli alunni con disabilità. Però l'art. 31 comma 1 dello stesso D.Lvo. n° 226/05 fa salvi gli interventi previsti dalla L. n° 104/92 per gli alunni con disabilità. Quindi è da ritenere che anche nel sistema della istruzione e formazione professionale debbono essere garantiti tutti i diritti necessari alla realizzazione del diritto allo



studio nelle scuole di ogni ordine e grado come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87.

6.3. PERCORSI MISTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il D.Lvo n° 77/05 disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel canale dell'Istruzione Secondaria Superiore che in quello della Formazione Professionale. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono presentare la richiesta di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di frequenza scolastica e di lavoro.⁴⁸

I percorsi misti di alternanza scuola-lavoro sono attuati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o del centro di formazione professionale, sulla base di apposite convenzioni con imprese o qualunque ente pubblico e privato disponibile ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.⁴⁹ Il percorso misto può essere anche realizzato con un'alternanza tra una scuola superiore e un centro di formazione professionale. La convenzione promossa dal Dirigente Scolastico, prevede la presenza dell'alunno per alcune ore a scuola e per altre ore nelle attività formative esterne. In tali attività egli deve essere seguito, in orario di servizio, da un docente tutor interno⁵⁰ (che può essere l'insegnante per il sostegno) o anche dall'assistente degli Enti Locali, per la cui assicurazione provvede la stessa convenzione. Bisogna evitare che tutte le ore dell'insegnante di sostegno si svolgano nell'am-

bito formativo, trascurando così la formazione nella scuola. La L. n° 128/13 all'art. 16 comma 1 lett. g) prevede un'attività formativa obbligatoria per i docenti sull'alternanza scuola-lavoro per la quale è previsto pure un finanziamento. Inoltre è previsto un tutor formativo esterno, cioè della struttura nella quale si svolge l'apprendimento in situazione lavorativa.⁵¹

La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite nel percorso misto devono essere effettuati dall'istituzione scolastica o dal CFP perché l'alternanza scuola-lavoro è parte integrante del percorso di istruzione e formazione dell'alunno, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale anche ai fini dell'occupabilità.⁵²

Per lo svolgimento di questi percorsi ci si può avvalere anche dei tirocini e le borse-lavoro previsti dalla L. n° 196/97. I percorsi misti possono realizzarsi anche su base sperimentale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.R. n° 275/99 sulla autonomia scolastica ed anche in forza di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della L. n° 68/99 sul collocamento lavorativo mirato.

Anche l'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 all'art. 3 ribadisce la necessità di attivare percorsi di questo tipo che "favoriscano l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta".

6.4 TIROCINI LAVORATIVI PER STUDENTI

Nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro molte scuole Secondarie di Secondo grado da tempo fanno svolgere agli alunni, tra i quali anche quelli con disabilità, tirocini di lavoro e stage⁵³ durante l'anno scolastico per periodi più o meno lunghi. Questa si è dimostrata una buona prassi

47) Legge 104/92, art. 17

48) D.Lvo n° 77/05, art. 1, comma 1

49) D.Lvo n° 77/05, art. 1, comma 2

50) D.Lvo n° 77/05, art. 4, comma 2

51) D.Lvo n° 77/05, art. 4, comma 3

52) D.Lvo n° 77/05, art. 6

53) Per un approfondimento sugli Stage vedi questo articolo: www.studenti.it/lavoro/leggicontratti/inchiesta_stage_legge196_97.php

che facilita l'orientamento degli alunni verso il mondo del lavoro al termine degli studi.

Tali tirocini e stage si realizzano sulla base di intese tra la scuola ed imprese.

A seguito dell'approvazione della L. n° 92/12 sulla riforma dei tirocini di lavoro sono sorti dei problemi che hanno messo in allarme gli offerenti le attività di tirocinio e conseguentemente le scuole. Infatti detta legge all'art. 1 comma 34 stabilisce che per il tirocinio di lavoro deve essere pagato un compenso, anche forfettario, al tirocinante ed il comma 35 stabilisce delle salate sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori; ciò, ovviamente, al fine di evitare forme di lavoro nero o comunque di sfruttamento dei lavoratori.

A seguito di ciò molte imprese, che prima favorivano tirocini "curricolari" a favore di alunni con disabilità nelle proprie strutture, adesso rifiutano tali opportunità alle scuole richiedenti.

Il problema è facilmente risolvibile sulla base dell'Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 contenente le Linee-Guida per l'attuazione della L. n° 92/12 sui tirocini di lavoro. Detto accordo nel punto b) della Premessa espressamente esclude da tale normativa i tirocini curricolari.

Pertanto i titolari delle imprese non debbono temere alcuna sanzione per non pagare agli studenti tirocinanti, con e senza disabilità, un compenso durante il tirocinio curricolare ed i Dirigenti Scolastici possono serenamente continuare a stipulare intese volte allo svolgimento di detti tirocini.

7. IN ALTERNATIVA...

In alternativa al Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione Professionale esistono i percorsi di

Apprendistato e i Corsi sperimentali integrati di Istruzione e formazione.

7.1. APPRENDISTATO

Dopo la frequenza del primo ciclo d'istruzione (fine scuola media) esiste la possibilità di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione anche mediante un contratto di apprendistato, accompagnato da momenti di formazione, ottenendo una certificazione delle competenze.⁵⁴ Anche per gli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado sono espressamente previsti per il triennio 2014-2016 dei percorsi sperimentali di istruzione e apprendistato.⁵⁵

A seguito dell'approvazione definitiva da parte della Camera in data 14 maggio 2014 del Decreto legge n° 34/14 sul lavoro sono state apportate modifiche al contratto di lavoro a tempo determinato ed all'apprendistato. Per quest'ultimo si prevede che tale contratto debba essere provato per iscritto a garanzia dell'apprendista onde evitare la permanenza in tale rapporto senza data di conclusione. È inoltre previsto che almeno il 35% delle ore di lavoro retribuito, anche nel contratto di formazione professionale, debba essere dedicato alla formazione.

Inoltre è previsto che le aziende con più di 50 dipendenti abbiano l'obbligo di stabilizzare con un contratto di lavoro, almeno il 20% degli apprendisti prima di procedere a nuovi contratti di apprendistato. Nelle aree dove è forte la richiesta di lavoro stagionale, le aziende avranno modo di stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato (che dovrà comunque essere prevista nei contratti di lavoro collettivi), purché la Regione competente per territorio abbia previsto un percorso di alternanza scuola-lavoro.

La legge conferma il progetto sperimentale del Ministro Carrozza 2014-2016 di estensione dell'apprendistato anche agli ultimi 2 anni di scuola Secondaria di Secondo grado.

7.2. CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A partire dall'anno scolastico 2003/2004, in forza di un accordo tra Regioni e Province autonome da un lato e Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro dall'altro, sono attivi percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione.⁵⁶

I corsi sono destinati alle ragazze ed ai ragazzi che abbiano conseguito la licenza media o abbiano superato l'esame di stato conclusivo del primo ciclo e consistono in corsi triennali di istruzione e formazione professionale che, alla fine del percorso, consentono il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale, corrispondente al secondo livello.

Si tratta di corsi caratterizzati da curricula formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, con forti contenuti orientativi e tali da favorire la conoscenza del mondo del lavoro.

Ciascuna Regione ha definito concrete modalità operative, anche sulla base di specifici accordi territoriali.

La sperimentazione per gli alunni con disabilità è garantita dalla L. n° 104/92 art. 13 comma 1 lettera e) e comma 5.

Questa è una sperimentazione che sostituisce l'art. 68 della L. n° 144/99 e anticipa i percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge n° 53/03 denominati "Campus".⁵⁷

8. EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI

L'Educazione degli Adulti (EDA), "immaginata" dall'Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000, mira a garantire il diritto all'apprendimento a tutti i cittadini per tutto l'arco della vita, ragion per cui si parla di Educazione Permanente degli Adulti.

La necessità della creazione di un sistema articolato di educazione riservato agli adulti è derivato dalla complessità delle moderne società e dai mutamenti improvvisi dei contenuti delle professioni, dalle istanze di flessibilità del moderno mercato del lavoro.



⁵⁶) Intesa Quadro del 19 Giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, quello del Lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, a seguito della quale ogni regione ha stipulato una convenzione con il MPI

⁵⁷) D.Lvo n° 226/05, art. 1, comma 15

⁵⁴) D.Lvo n° 276/03, art. 48 e Disegno di Legge AS 1167-B, art. 48, comma 8

⁵⁵) D.I. trasmesso dal Ministero del Lavoro con Nota del 5/6/2014

L'indicazione complessiva dell'Accordo è che l'EDA deve essere orientata a diversi obiettivi: dal recupero dei drop-out alla rimotivazione culturale e sociale, all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, alla lotta alla disoccupazione, nonché all'accoglienza di immigrati che stanno diventando una presenza sempre più significativa nel nostro paese.

Altro aspetto, non meno importante, dell'Accordo è relativo alla rimozione dei deficit di conoscenza degli individui in quanto "...la popolazione con basso livello di cultura e di scolarità usufruisce meno di altri dei servizi sociali, è meno presente nelle strutture di partecipazione, è fortemente esclusa dalla fruizione dei momenti di cultura colta...", in poche parole, con queste caratteristiche, si è esclusi dai diritti di cittadinanza con una conseguente bassa qualità della vita.

A livello nazionale, tradizionalmente, l'educazione degli adulti è gestita dalla Scuola Pubblica mediante i Centri Territoriali Permanenti e solo dal 2000 la Conferenza Stato-Regioni ha dato indicazioni operative per il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali in questo importante segmento educativo.

Il diritto all'integrazione scolastica per i maggiorenni con disabilità è garantito, con tutti i diritti accessori (sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, assistenti per l'igiene, Diagnosi Funzionale della ASL e sua partecipazione al PEI, ecc.) dalla O.M. n° 455/97 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01.

Recenti norme stanno cercando di garantire l'apprendimento permanente degli adulti tramite l'organizzazione di reti territoriali e la certificazione di conoscenze e abilità sulla base di norme europee.⁵⁸

9. ORIENTAMENTO ALL'UNIVERSITÀ

Le Regioni, le Province autonome e le Università offrono agli studenti con disabilità informazioni per orientarli nei percorsi formativi e universitari, nelle procedure amministrative connesse, nonché nelle modalità di accesso ai servizi e alle risorse disponibili. Tali servizi sono articolati in considerazione delle diverse difficoltà derivanti da specifiche tipologie di disabilità.⁵⁹

Più di recente con i Decreti Legislativi n° 21 e n° 22 del 2008 sono state dettate norme relative all'orientamento per l'Università e l'Istruzione Tecnica Superiore ed il lavoro.

La normativa prende inoltre in esame i voti conseguiti in alcune discipline dell'ultimo triennio e quelli conseguiti all'esame di stato conclusivo degli studi ai fini di un maggior punteggio nelle prove selettive per le facoltà a "numero chiuso". Dei 105 punti assegnabili agli esami di ammissione a detti corsi di laurea, 80 dipenderanno dal test d'ingresso e 25 dai voti dell'ultimo triennio e dall'esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.

Le azioni di orientamento potranno essere svolte in collaborazione con i centri per l'impiego, con strutture formative accreditate, aziende, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato, nonché con i comitati tecnici ai sensi della Legge n° 68/99 sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Ovviamente l'accesso alle Università è consentito esclusivamente agli studenti che siano in possesso di un Diploma conclusivo del studi secondari di secondo grado. Pertanto quanti ottengano un attestato di frequenza con i crediti formativi maturati non hanno titolo ad iscriversi all'Univer-

sità. In questo caso manca una norma analoga a quanto stabilito per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per gli alunni privi del Diploma conclusivo del primo ciclo (ex terza media), ma in possesso dell'attestato.

10. IL PIANO "GARANZIA GIOVANI" E LA DISABILITÀ

Riadattamento di un articolo di Alfio Desogus (presidente FISH Sardegna) in www.superando.it del 9/5/2014

Con un Decreto Direttoriale pubblicato nei primi giorni dello scorso mese di aprile, il Governo Nazionale ha provveduto alla ripartizione dei fondi del *Piano di Attuazione Italiano* della Garanzia per i Giovani, importante provvedimento che recepisce una Raccomandazione dell'Unione europea la quale nel 2013, per far fronte alla disoccupazione e per sostenere politiche attive per l'occupazione dei giovani, ha predisposto un piano continentale che dovrà essere attuato dagli Stati Membri.

Il piano verrà dunque realizzato attraverso le Regioni italiane tramite apposite Convenzioni con lo Stato Nazionale. Tali Convenzioni – adempimenti ineludibili che dovranno disciplinare l'attuazione e i tempi di realizzazione – avrebbero dovuto decollare dal 1° maggio 2014.

Nel dettaglio, le persone destinatarie delle attività del Piano rientrano nella fascia tra i 19 e i 25 anni di età e, se laureati fino a 29 anni. Interessate sono le Regioni italiane con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25% e il programma ha caratteristiche di emergenza, essendo prevista la scadenza per il mese di dicembre del 2015; in quel momento, tuttavia,

esso dovrebbe assumere carattere strutturale, inserendosi nei Fondi Strutturali Europei 2014-2020, programmati con il Documento Strategico Unitario approvato dall'Unione Europea nell'agosto dello scorso anno.

Il target prioritario di riferimento per gli interventi è infatti quello dei cosiddetti Neet, cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non sono inseriti in alcun percorso di formazione professionale e non lavorano.

Va detto quindi che per facilitare l'iniziativa dei giovani, il Governo Nazionale ha predisposto un provvedimento contenente Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani, adottate nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio scorso e che a fungere da fondamentale supporto al programma vi è anche il sito internet www.garanziaiovani.gov.it specificamente dedicato all'iniziativa.

Rafforzativa appare inoltre la scelta di potenziare gli attuali servizi e di creare una nuova sinergia tra i servizi pubblici e privati per l'impiego. Verrà quindi sostenuta la condivisione della governance con le Province e i Comuni, nonché con le Organizzazioni del Terzo Settore e delle Attività Produttive. Si potenzierà infine l'informazione e l'orientamento al lavoro mediante il coinvolgimento dei soggetti privati autorizzati a partire dalle Università.

Innanzitutto va chiarito trattarsi di un programma che non attiva posti di lavoro, ma crea condizioni e situazioni favorevoli e promuove azioni positive e opportunità per aumentare la professionalità e l'occupabilità. In altre parole, Garanzia Giovani promuove servizi, esperienze e attività che orientano e rafforzano i giovani nell'affrontare il mercato del lavoro.

58) L. n° 92/12, art. 4 commi dal 51 al 69; D.Lvo. n° 13/13 e Linee strategiche della Conferenza Stato-Regioni del 10/07/2014.

59) L. n° 118/71, artt. 18 e 30; L. n° 104/92; D.P.R. n° 306/97; L. n° 17/99 e D.P.C.M. del 9 aprile 2001

VARIE

1. MATERIALI ED AUSILI

Le scuole devono essere dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici. Si va quindi dai materiali non strutturati fino agli strumenti elettronici.¹ Sarà compito del gruppo di lavoro di istituto (GLHI) individuare i materiali occorrenti. I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli Enti Locali sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati per questo scopo dalla Legge Quadro n°104/92 e assegnati dal Ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.

2. I TRASPORTI

Al momento dell'iscrizione la famiglia deve segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché la scuola proceda immediatamente (e non dopo l'inizio dell'anno scolastico) ad attivare l'ente locale competente.² La competenza del trasporto gratuito casa-scuola e viceversa è a carico del Comune di residenza dell'alunno, Assessorato ai Servizi sociali o Assessorato ai trasporti urbani ed extraurbani per il Primo ciclo, e a carico della Provincia per il Secondo ciclo.³ Quando si tratta di alunni appartenenti a piccoli comuni rientranti in un Piano di Zona⁴ o diverso da quello della scuola, l'Ente Locale competente dovrà soddisfare tale necessità, tramite le Intese e gli Accordi di Programma.⁵

3. VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE

Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità, se ritenuto necessario, occorre designare un qualificato ac-

compagnatore, che non deve essere necessariamente il docente per il sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, ecc...). Nel secondo ciclo (ex scuola superiore) può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità. Il Dirigente Scolastico deve comunque garantire la realizzazione della gita e la partecipazione di tutti. Può chiedere collaborazione alla famiglia per individuare l'accompagnatore. Il costo del viaggio dell'Accompagnatore (anche se familiare dell'alunno) non deve gravare sulla famiglia. Né debbono gravare sulla famiglia eventuali richieste di compenso da parte di un accompagnatore lavoratore (Assistente privato o educativo o socio di una cooperativa sociale degli enti locali che chiedano lo straordinario per le ore in più di servizio). Tutto questo in virtù del principio di eguaglianza di fatto di cui all'art. 3 comma 2 della Costituzione e della legge sulla "non discriminazione sociale delle persone con disabilità".⁶ Nel caso la scuola non disponga di risorse economiche per sostenere questa spesa, può ricorrere ad uno sponsor esterno oppure deve ripartire il costo dell'accompagnatore tra tutti i ragazzi della classe, compreso l'alunno con disabilità.

Nel caso la gita venga negata all'alunno con disabilità, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge n°104/92, occorre insistere presso il Dirigente Scolastico:⁷ e, se necessario, presso gli uffici competenti della Direzione Scolastica Regionale o il referente per l'integrazione dell'USP. Se non si trova una soluzione che renda possibile la partecipazione dell'alunno con disabilità, l'intera classe non dovrebbe fare la



1) L. n° 104/92, art. 13, comma 1, lettera b)
2) L. n° 118/71, art. 28, comma 1 per il primo ciclo e per corsi di formazione professionale; tale diritto si estende alla scuola superiore in forza della suddetta Legge e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87
3) D.Lvo. 112/98, art. 139; Sentenza TAR di Salerno n. 167 del 22/2/06; Ordinanza TAR Sicilia, Sezione di Catania n° 2212/02; Parere n° 5 del 2008 della Corte dei Conti della Lombardia e Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 Febbraio 2008
4) L. n° 328/00 art. 19
5) L. n° 142/90, art. 27 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 4
6) L. n° 67/06
7) C.M. n° 291/92 e Nota Ministeriale n° 645 dell'11 aprile 2002 che richiama la C.M. n° 291/92 e la C.M. n° 623/96

gita altrimenti si disattende la legge n° 67/06 sulla “non discriminazione delle persone con disabilità”.

4. TUTELA DELLA PRIVACY

L'utilizzo di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge sulla privacy, poiché le notizie sulle disabilità degli alunni costituiscono “dati sensibili”.⁸ Il regolamento approvato con D.Lvo. n° 135/99 ha esplicitato in modo inequivocabile “il prevalente interesse pubblico” nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il dirigente scolastico che è “responsabile del trattamento” può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale e ad altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all'integrazione scolastica. Al rispetto di tale norma è tenuto sia il Dirigente Scolastico, sia l'amministrazione scolastica. Le sanzioni per la mancata applicazione

di tali norme possono essere penali. Resta fermo l'obbligo di chiedere il consenso scritto alla famiglia. Il Dirigente Scolastico deve altresì comunicare ai membri dei singoli consigli di classe ed ai componenti del GLHO (di cui all'art. 12 comma 5 della L. n° 104/92) la Diagnosi Funzionale della A.S.L. per la formulazione del PDF, del PEI e del PSP. Tutte queste persone non possono duplicare la Diagnosi Funzionale, possono prenderne visione ed eventualmente prendere degli appunti, ma sono comunque tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio, la cui violazione è duramente sanzionata a livello penale.

Ovviamente i genitori hanno diritto ad avere, a proprie spese, copia del PEI e di tutti gli altri documenti relativi al percorso scolastico del figlio.⁹

I docenti e l'ufficio di segreteria delle scuole devono rispettivamente custodire registri, pagelle e verbali relativi ai dati degli alunni con disabilità evitando l'accessibilità degli stessi a persone di-



8) L. n° 675/96, art. 22 sulla Privacy e Codice o Testo Unico della normativa in materia D.Lvo. n° 196/03 e Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005 e Vademecum del Garante “La privacy tra i banchi di scuola”.
9) L. n° 241/90, art. 22, comma 1 e art. 25

verse dai genitori o da persone da loro espressamente delegate.

In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell'albo della scuola.¹⁰ Non è consentito inserire in tale albo i dati indicanti la situazione di disabilità, che sono comunque inseriti nei verbali. L'obbligo di annotare in calce ai tabelloni il riferimento al PSP differenziato¹¹ è stato soppresso¹².

5. LA SCUOLA PRIVATA

Sotto la denominazione “scuola privata” si includono tre tipologie di scuola diversa da quella pubblica:

a) Scuola “privata”: gli alunni che frequentano questo tipo di scuole alla fine di ogni anno scolastico devono sostenere un esame di idoneità presso una scuola pubblica per essere ammessi all'anno scolastico successivo.

b) Scuola “privata paritaria”: sono scuole di gestione privata, ma equiparate a quelle pubbliche.

c) Scuola “privata paritaria e parificata”: sono solo quelle scuole primarie (ex elementari) che stipulano una convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale relativa all'O.M. 215/92 e al D.M. n° 84/08, sui quali si basa l'impegno della Direzione Scolastica Regionale a fornire un contributo per il pagamento dei docenti.

Le scuole “paritarie” che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (sia parificate che non parificate) sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta¹³ e devono garantire:

- diritto allo studio: la domanda d'iscrizione, anche di un alunno con disabilità, deve essere accolta;

- eliminazione delle barriere architettoniche;
- personale ausiliario (ex bidelli) adeguato per l'assistenza igienica e l'igiene personale degli alunni con disabilità;
- gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che debbono essere assegnati dai Comuni per le scuole dell'infanzia e del Primo Ciclo e dalle Province per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio;
- il Trasporto è garantito, su richiesta della scuola, dagli enti locali come previsto dalle leggi regionali per il diritto allo studio;
- costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
- anche nella formazione delle classi le scuole paritarie sono tenute ad uniformarsi alla normativa della scuola pubblica.¹⁴
- L'insegnante per le attività di sostegno. In relazione a questo occorre distinguere:

Scuola dell'infanzia: viene erogato un piccolo contributo¹⁵ onnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all'ufficio competente del USP o della Direzione Scolastica Regionale (D.M. 21/05/07 art. 8 e DDG per lo studente n° 59/07 art. 4).

Scuola Primaria: tali scuole si differenziano in scuole “paritarie” e scuole “paritarie parificate”. Le scuole “paritarie parificate”, come già detto, ottengono un contributo per il pagamento dei docenti, compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e Diagnosi Funzionale) relativa agli alunni con disabilità ivi iscritti.

10) O.M. n° 38/99, art. 21, comma 1
11) O.M. n° 126/00, art. 2, comma 5, punto 4
12) O.M. n° 90/01, art. 15, comma 6 e art. 16 comma 3
13) L. n° 62/00, art. 1, comma 4, lettera e) e D.M. n. 83 del 10/10/2008
14) Nota Ministeriale prot. n° 245 del 20/02/2002, punto C
15) L. n° 62/00, art. 1, comma 14

Sempre dopo domanda documentata, le scuole “paritarie” non parificate godono invece solo del contributo omnicomprensivo del D.M. del 21/05/07 art. 8 e del DDG per lo studente n° 59/07 art. 5.

Scuole secondarie di I e II grado: possono chiedere il contributo di cui all’art. 8 del D.M. del 21/05/07 e all’art. 5 del DDG per lo studente n° 59/07.

N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di scuole cattoliche, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l’integrazione scolastica ricavato dall’8 per mille, al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell’insegnante di sostegno.

In base alla Legge Finanziaria 2007 n° 296/06¹⁶ i genitori che iscrivono i figli alla scuola paritaria del Primo e del Secondo Ciclo hanno diritto, a domanda ad un contributo, purché il reddito familiare non superi i 50.000 Euro.

6. COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

La promozione della stipula degli Accordi di Programma per l’integrazione scolastica¹⁷ tra Enti Locali, A.S.L. e Amministrazioni Scolastiche è il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni e delle Province. L’accordo non è più un formale atto d’intesa, ma è un impegno concreto di ciascuna istituzione, che sulla base delle rispettive competenze concordate, deve provvedere ai servizi necessari e utili ad una buona qualità dell’integrazione scolastica.

L’accordo deve precedere la definizione e la formalizzazione degli impegni finanziari previsti dai

rispettivi bilanci. Tali impegni devono essere allegati agli Accordi stessi al momento della stipula e/o della divulgazione. La quantificazione di tali impegni va comunicata tra le parti reciprocamente e annualmente, dopo l’approvazione dei rispettivi bilanci. L’accordo deve individuare, per ciascun Ente Sottoscrittore, l’ufficio competente all’erogazione dei servizi e al pagamento delle somme indicate in bilancio, nonché il corrispondente capitolo di bilancio.

Per le verifiche di attuazione degli accordi è previsto un “Collegio di vigilanza”, che deve assicurare, in tempi reali, la realizzazione dei servizi sottoscritti.

In attuazione dell’art. 19 della Legge n° 328 del 2000 che prevede i piani di zona, è consigliato far stipulare dal Comune capofila della zona accordi di programma molto specifici e dettagliati, che possono essere sottoscritti anche dalle scuole autonome, preferibilmente collegate in rete. Gli Accordi di Programma hanno avuto un forte rilancio nell’art. 4 dell’Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008.

I Comuni possono chiedere alle famiglie un contributo alle spese per i servizi resi (es. Nido, Centro diurno, trasporti, ecc.), secondo fasce di reddito.¹⁸ Però per gli utenti con disabilità si deve tenere conto solo del loro reddito personale¹⁹ e non anche di quello della loro famiglia.

7. IL GLIP (GRUPPO DI LAVORO INTER-ISTITUZIONALE PROVINCIALE)²⁰

Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale ha compiti di consulenza e di proposta al Dirigente Scolastico Regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le A.S.L. per l’attuazione e la verifica degli



Accordi di Programma. È costituito dai rappresentanti delle diverse Istituzioni firmatarie degli Accordi e da tre rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle persone con disabilità.

8. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, SERVIZI E CONSULENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

In un numero crescente di realtà si stanno attuando a livello di distretto socio-sanitario di base e di reti di scuole, collegate anche con gli enti locali e le associazioni di persone disabili e/o loro familiari, dei Centri di Documentazione. Loro scopo non è solo raccogliere documentazione sull’integrazione ma anche creare servizi (per esempio ausili) e consulenza (per esempio corsi di aggiornamento o consulenze a scuole, a singoli docenti o genitori). La loro costituzione è sostenuta da finanziamenti del MIUR, ai quali possono aggiungersi risorse finanziarie ed umane di tutti gli altri soggetti del territorio.²¹

9. LA LEGGE SULLA TRASPARENZA

Ricordiamo che si può ricorrere alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi,²² in tutte quelle circostanze in cui sono affermate o gestite, da parte della scuola, situazioni senza chiarezza e senza assunzione personale di responsabilità. Ad esempio, grazie a tale legge, la scuola non si può rifiutare di dare alle famiglie copia del Verbale della riunione del GLHO o di altri documenti riguardanti l’alunno con disabilità. La famiglia deve solo pagare le spese di fotocopiatura. Qualora la scuola si rifiuti, la famiglia può inviare diffida scritta al dirigente scolastico e, se non riceve quanto richiesto entro 30 giorni, può ricorrere al TAR che deve pronunciarsi nei 30 giorni successivi.²³

10. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per eliminare dalle scuole le barriere architettoniche e percettive (disabili sensoriali), la competenza, anche finanziaria è: dei comuni per

16) L. n. 296/06

17) L. n° 104/92, art. 13, comma 1 lettera a)

18) D.Lvo. n° 109/98, art. 2, comma 1

19) D.Lvo. n° 130/00, art. 3, comma 2 ter; Sentenza TAR Sicilia, sez. Catania n. 42 del 2007 e Ordinanza TAR Marche del 18 Settembre 2007

20) L. n° 104/92, art. 15

21) Nota prot. N ° 186 del 30/04/02

22) L. n° 241/90

23) L. n° 241/90, artt. 22

quanto riguarda le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, delle province per quanto riguarda le scuole del secondo ciclo. Qualora non fossero rispettate le norme sugli standard architettonici contenute nel D.P.R. n° 503/96, le famiglie possono segnalare²⁴ alle opportune sedi giudiziarie i mancati interventi.

11. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

A seguito di insistenti richieste delle associazioni, i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno concordato un "Atto di raccomandazione" che è stato trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con Nota protocollo n° 2312 del 25/11/05.

In base all'art. 4 di tale Atto, il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione di farmaci da parte della famiglia (con allegata prescrizione del medico curante), individua, secondo una sequenza procedurale, la persona incaricata di somministrare i farmaci nell'orario scolastico. Può individuarla nell'ambito del personale docente o non docente purché sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato un corso di formazione presso le ASL per la sicurezza della salute nelle scuole.

In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se i famigliari non si offrono spontaneamente per la somministrazione, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza di disponibilità di queste ultime ripropone il problema al Comune.

Il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all'ASL, che in questi casi è tenuta a garantire l'assistenza sanitaria a scuola,

come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali.²⁵

Nell'art. 2 dell'Atto di raccomandazione interministeriale viene chiarito che devono essere interventi che non richiedano "il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" somministratore.

Come espressamente afferma l'art. 5 i casi di emergenza restano di competenza dell'ASL.

12. ISTRUZIONE A DOMICILIO

Gli alunni con o senza disabilità che sono impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (per ragioni di carenze immunitarie o per necessità di salute, certificate dalla autorità sanitaria), hanno diritto a concordare con la scuola un programma, con l'invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale. Qualora questi svolgano le ore di docenza in aggiunta all'orario di servizio hanno diritto al pagamento dello straordinario. La convenzione può anche prevedere l'attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, purché vi sia il consenso dei docenti e dei genitori degli alunni. I compiti scritti possono essere inviati on-line ai docenti e da questi restituiti corretti.²⁶

13. PROVE INVALSI

A seguito di norme internazionali, il MIUR negli ultimi anni ha dovuto effettuare, tramite l'INVALSI, delle rilevazioni sui livelli di apprendimento di tutti gli alunni la cui media nazionale va confrontata con quella di altre Nazioni. La Direttiva n° 85/12²⁷ stabilisce le rilevazioni da effettuarsi per il triennio 2013-2015. A parziale

modifica di questa Direttiva è stata pubblicata una nuova Nota INVALSI-MIUR per le prove INVALSI comparative che saranno effettuate dagli alunni con BES frequentanti le classi II e IV primaria e II secondaria di secondo grado (differenti quindi dalla 4ª prova nazionale degli esami conclusivi del primo ciclo i cui esiti invece contribuiscono alla votazione del profitto del singolo alunno - vedi pag. 34).

La Nota si riferisce quindi gli alunni con:

1. disabilità certificata,
2. DSA certificati cui sono parificati i casi di alunni

con ADHD, borderline cognitivi e altri disturbi evolutivi specifici,

3. svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

In base a questa tripartizione, la Nota pubblica una tabella dalla quale sinteticamente e chiaramente si evince: come vanno individuati questi casi, quali mezzi di prova abbiano a loro disposizione, quali di loro debbano svolgere le prove e quali esiti delle loro prove potranno entrare a far parte della media della scuola e quindi di quella nazionale.



24) L. n° 23/96

25) Sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n° 2779/02

26) C.M. n° 84/02, C.M. n° 56/03 e D.D.G. del 13/10/2004

27) Trasmessa con la Nota Ministeriale prot. n° 6549 del 12/10/2012 e seguita dalla Nota dell'INVALSI prot. n° 12619 del 16/10/2012

TABELLA TRATTA DALLA NOTA INVALSI-MIUR

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art. 16 c. 3 L. 104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010(d)	Decide la scuola	Sì(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD – Borderline cognitivi – Altri disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-
	(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo. (b) Salvo diversa richiesta della scuola. (c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale. (d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.					

Quanto alla validità delle prove molti sindacati della scuola hanno protestato proclamando anche scioperi. Il MIUR ha fatto però approvare una norma²⁸

in base alla quale le rilevazioni INVALSI sono ordinarie attività di servizio dei docenti. Anche la giurisprudenza si è pronunciata in tal senso²⁹, facendo

però rilevare che, in caso di sciopero, la sostituzione dei docenti scioperanti con altri docenti per far svolgere le rilevazioni costituisce attività antisindacale e perciò è vietata³⁰.

14. NORMATIVA SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il 27/12/2012 il MIUR ha emanato la Direttiva sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) in cui si chiarisce che sotto tale denominazione confluiscono sia gli alunni con disabilità che quelli con DSA che quelli con altri svantaggi socio-economici, linguistici, culturali e personali, che non possono essere certificabili come disabilità ai sensi della L. n° 104/92.

A tale norma generale, che era stata preceduta dalla L. n° 170/10 sui DSA e dalle Linee Guida del 12/07/2011, hanno fatto seguito la C.M n° 8/13 di chiarimento sulla Direttiva, l'intesa Stato-Regioni del 17/04/2013 per l'individuazione precoce dei DSA e la Nota prot. n° 1551 del 27/06/2013 sulla sospensione della formulazione dei Piani Annuali per l'Inclusività (PAI) e la Nota prot. n° 2563 del 22/11/2013 su ulteriori chiarimenti alla Direttiva. Da questo complesso di norme risulta chiaramente che pur potendosi parlare globalmente ormai di BES per tutti questi casi, la normativa che si deve applicare alle tre tipologie differenti di disabilità, DSA ed ulteriori BES è specifica per ciascuno di essi.

SCHEMA SINOTTICO TRATTO DALLA SCHEDA NORMATIVA AIPD N° 458

	Disabilità certificata	DSA	Altri BES
Individuazione degli alunni	Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità) e del DPCM n° 185/06.	Certificazione ai sensi L. n° 170/10	Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013
Strumenti didattici	PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92) Insegnante per il sostegno e/o assistente per l'autonomia e la comunicazione.	PDP: con didattica personalizzata ed individualizzata, strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.	PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative)

28) L. n° 35/12 , art. 51, comma 2
29) Sentenza Tribunale civile di Trieste n° 212 del 3 Luglio 2012

30) Sentenza Tribunale Civile di Roma - Sez. Lavoro n° 16718 del 17/10/2012

	Disabilità certificata	DSA	Altri BES
Effetti sulla valutazione del profitto	PRIMO CICLO: 1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell'alunno. 2. Attestato con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione d'esame e non dalla scuola. È comunque titolo idoneo all'iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/01, art. 11 comma 12)	1. Dispensa scritto lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (Linee guida 4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5). 2. Esonero lingue straniere: solo attestato con i crediti formativi (D.M. 12/07/2011 art. 6 comma 6).	Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell'esonero normativamente previste solo per DSA). Strumenti compensativi. Tempi più lunghi, Con possibile Diploma. Per gli stranieri c'è normativa specifica.
	SECONDO CICLO: 1. Programmazione normale della classe 2. Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi. 3. Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d'esame e non dalla scuola).		

Da quanto sopra emerge con chiarezza che la normativa pone una distinzione netta tra i diritti degli alunni con disabilità da una parte e di quelli con DSA o ulteriori BES dall'altra.

Per i primi è previsto il diritto alle ore di sostegno didattico, che è negato agli altri, a meno che non risulti la certificazione ASL della comorbilità, cioè la presenza nello stesso alunno della certificazione di disabilità e di DSA o di altro BES.

Rimangono invece in comune la costituzione del GLI (Vedi pag. 20), che può operare diviso in sezioni distinte per ciascuna delle tre tipologie previste e la formulazione del Piano Annuale dell'inclusività (PAI), che va formulato annualmente in giugno sulla base della individuazione delle criticità rilevate durante l'anno con riguardo alla cattiva qualità dell'inclusione globale e contenente le modifiche da adottarsi nell'anno scolastico successivo per migliorare la qualità inclusiva delle singole scuole. La formulazione di tale PAI era stata sospesa con Nota prot. n° 1551 del 27/06/2013 limitatamente all'a.s. 2012-2013; essa però ha ripreso ad operare dall'a.s. 2013-2014 ad opera dei Collegi dei Docenti.

La stessa normativa sui BES, nel confermare l'esistenza dei GLIP (vedi pag. 60), introduce i Centri Territoriali di Supporto (CTS) a livello provinciale ed i Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) a livello di ambito sub provinciale, di solito coincidente con una rete di scuole, che si occupano della formazione sulle didattiche inclusive e sulle nuove tecnologie con particolare riguardo ai DSA e agli ulteriori BES. Il lavoro viene svolto da docenti con o senza specializzazione per il sostegno, con o senza la frequenza di master sui DSA e sugli ulteriori BES che attualmente operano a titolo di volontariato senza godere né di straordinario, né di esonero totale o

parziale, come invece avviene per i referenti provinciali o regionali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Stante il rischio di sovrapposizione di tali organismi e delle loro competenze con quelli preesistenti (GLIP e Centri documentazione) è urgente un intervento chiarificatore del ministero.

15. ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ O CON ALTRI BES

(riadattamento della Scheda Normativa AIPD n° 470)

Il MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri". Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con disabilità o con altri BES.

È da evidenziare che le Linee guida ribadiscono in più punti il diritto all'istruzione per tutti gli alunni stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari ed esonerano gli operatori della scuola dall'obbligo di denuncia di irregolari di detti alunni. Nel quadro della normativa generale si evidenziano le norme sulle iscrizioni e quelle sulla valutazione. Il paragrafo 2 delle Linee guida stabilisce che gli alunni stranieri possano essere iscritti al primo anno di ciascun ordine di scuola secondo la normativa generale se già presenti sul nostro territorio alla data stabilita annualmente per le iscrizioni, o in corso d'anno se arrivano al di fuori di tale data. Quanto alle modalità si prevede che essa sia online, a meno che l'alunno sia irregolare e non abbia quindi il codice fiscale. In tal caso permane il suo diritto/dovere all'obbligo scolastico, ma l'iscrizione viene effettuata in modo cartaceo direttamente alla scuola prescelta che fornisce tutto il supporto necessario.

Per gli alunni irregolari con disabilità, oltre al problema della mancanza del codice fiscale (cui la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio), sorge il problema della certificazione di disabilità ai sensi della L. n° 104/92. Adesso, non potendosi procedere alla richiesta di vista all'INPS con la prevista procedura on-line, si provvede con richiesta cartacea all'ASL del territorio del domicilio dell'alunno che provvederà ad istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi della L. n° 104/92 da consegnare alla scuola. Lo stesso deve valere anche per gli alunni irregolari con DSA che necessitano della certificazione ai sensi della L. n° 170/10; mentre per gli alunni con altri BES, specie se non italofoeni o di recente immigrazione, ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, saranno i singoli consigli di classe a deliberare l'eventuale situazione di BES.

Quanto alla formazione delle classi valgono le norme generali sul tetto massimo del 30% di alunni stranieri presenti nella stessa classe di cui alla C.M. n° 2/10. Tale tetto può essere innalzato, in presenza di alunni stranieri ormai in discreto possesso della lingua italiana, o abbassato in caso contrario. Quanto alla scelta della classe di iscrizione, in mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel paese di origine, essa avviene di norma nella classe corrispondente all'età anagrafica. Il dirigente scolastico valutato il singolo caso può decidere di iscrivere l'alunno massimo alla classe precedente o a quella successiva a quella corrispondente all'età anagrafica.

Quanto alla valutazione il paragrafo 4 delle Linee guida, nell'affermare la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa italiana, richiama per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES la nor-

mativa contenuta nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, nella C.M. n° 8/13 e nella Nota prot. n° 2563/13. In sintesi agli alunni con disabilità certificata si applica tutta la normativa della L. n° 104/92 e quella ad essa successiva ivi compreso l'art. 9 del DPR n° 122/09 sulla valutazione degli alunni con disabilità; agli alunni con DSA certificato e ulteriori BES si applica la normativa della L. n° 170/10 per i DSA e quella sui BES già citata. "Occorre anche tener conto del fatto che [...] da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa." (Linee guida par. 4) Ciò vale anche per gli esami di Stato espressamente citati nel paragrafo 4.1 delle Linee guida che prevedono "per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative [...] la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. [...] Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine."

16. DOPO LA SCUOLA

Il percorso scolastico non deve essere fine a se stesso, ma deve essere orientato all'inserimento sociale, preferibilmente in contesti lavorativi. Rinviando a quanto detto in tema di formazione professionale (vedi pag. 49) ed ai corsi sperimentali

integrati di istruzione e formazione (vedi pag. 53), qui si farà cenno alle possibilità di inserimento lavorativo, ai centri diurni ed al progetto globale di vita.

INSERIMENTO LAVORATIVO

Per gli alunni che hanno adempiuto l'obbligo scolastico (2 anni di frequenza di scuola secondaria di secondo grado o almeno 10 anni di frequenza della scuola a partire dalla prima classe della Scuola Primaria) la L. n° 68/99 prevede la possibilità dell'inserimento lavorativo che la legge stessa qualifica come diritto all'"inserimento lavorativo mirato" (art. 2). Tale diritto scatta però per quanti hanno ricevuto un accertamento di invalidità civile superiore al 45% se invalidi civili o superiore al 36% se invalidi del lavoro. Esso consiste nella formulazione di una Diagnosi Funzionale delle capacità lavorative della persona con disabilità certificata, effettuata dall'equipe dell'ASL e finalizzata alla formulazione di un progetto d'inserimento lavorativo che cerchi di soddisfare il collocamento in un posto di lavoro corrispondente alle capacità individuali. La legge prevede l'obbligo di assunzione da parte delle imprese ed enti pubblici che abbiano più di 14 dipendenti secondo la seguente progressione:

- 1 posto riservato alle persone con disabilità per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (che può essere scelto direttamente dall'azienda tramite l'elenco contenuto nelle liste speciali gestite dagli uffici per l'impiego)
- 2 posti riservati alle persone con disabilità per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti dei quali uno può essere scelto direttamente dall'impresa, mentre l'altro viene collocato secondo la graduatoria contenuta nelle liste speciali.
- Il 7% riservato alle persone con disabilità per

i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti collocati secondo le graduatorie delle liste speciali senza possibilità di chiamata diretta.

L'obbligo scatta per il datore di lavoro nel momento in cui dalla periodica dichiarazione che egli deve fare all'ufficio per l'impiego risultino "scoperture", cioè che non siano coperti tutti i posti riservati a persone con disabilità.

Condizioni indispensabili per le persone con disabilità sono:

1. L'iscrizione della persona alle liste speciali di collocamento che si può fare a partire dall'adempiimento dell'obbligo scolastico, cioè dal compimento del 16 anno di età.
2. Lo stato di "disoccupazione" che deve sussistere non al momento della presentazione di domanda di lavoro (per es. iscrizione nelle graduatorie per l'insegnamento), ma al momento dell'assunzione del servizio.

I datori di lavoro privati possono chiedere all'Ufficio per l'Impiego l'esonero dall'obbligo per problemi di crisi aziendale e possono pure chiedere la compensazione tra diverse sedi.

Gli enti pubblici, ai quali è stato imposto il divieto di turn over (cioè di coprire i posti in organico con nuove assunzioni quando cessa un rapporto con lavoratori assunti precedentemente a causa di morte o pensionamento), possono però continuare ad assumere persone con disabilità anche in caso di turn over.

I datori di lavoro che non rispettino l'obbligo di copertura delle percentuali subiscono una sanzione pecuniaria, che però è inferiore al costo del salario delle giornate lavorative. Tale esborso entra nel

fondo regionale per l'inserimento lavorativo con il quale dovrebbero essere finanziati gli interventi per adattare i posti di lavoro ai bisogni dei lavoratori con disabilità (segnali sonoro-tattili per i ciechi centralinisti, adattamento fisico del posto di lavoro per i lavoratori con disabilità motoria, eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, adeguamento dei servizi igienici, ecc.)³¹.

I datori di lavoro possono stipulare convenzioni con i sindacati e l'ufficio per l'impiego mirate all'assunzione di persone con disabilità molto gravi per le quali sono previste anche agevolazioni nel pagamento dei contributi INPS attingendo sempre al Fondo regionale speciale.

COOPERATIVE SOCIALI

Per le persone in situazione di disabilità particolarmente gravi o comunque che hanno difficoltà ad inserirsi nei contesti lavorativi è da tener presente che la L. n° 381/91 ha previsto la costituzione di cooperative sociali integrate di tipo B dei quali soci almeno il 30% deve essere costituito da persone svantaggiate (tra le quali le persone con disabilità). La stessa legge prevede che tali cooperative hanno diritto di priorità nelle gare d'appalto di Enti Pubblici per commesse (gestione del verde pubblico, pulizia nelle scuole o negli uffici pubblici, ecc.).

La stessa legge prevede anche la costituzione di cooperative sociali di tipo A cioè finalizzate alla prestazione di servizi a favore di persone svantaggiate (assistenza domiciliare, assistenza per l'autonomia e la comunicazione nelle scuole, ecc.). Tali cooperative possono essere anche integrate.

CENTRI DIURNI

L'art. 8, comma 1 lettera l) della L. n° 104/92 prevede che l'integrazione sociale si realizzi anche tramite: "centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa."

È da sottolineare che la norma consente la frequenza esclusiva di tali centri solo per le persone con disabilità che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico nelle scuole di tutti. Ciò significa che chi ancora frequenta la scuola può anche frequentare di pomeriggio detti centri, fermo restando l'obbligo di frequenza della scuola del mattino.

PROGETTO DI VITA

Come si vede il legislatore vuole che le persone con disabilità siano titolari di un progetto globale di vita per il loro inserimento sociale che si realizza secondo le procedure dell'art. 14 della L. n° 328/2000 finanziato anche con i fondi nazionali e regionali della L. n° 162/98³². Tali due norme sono finalizzate ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne per quanto possibile una vita indipendente e comunque in collegamento, ove necessario, con la famiglia di origine. Il progetto deve essere concordato tra il comune di residenza che se ne assume la responsabilità politica e l'interessato o, in casi di sua difficoltà, la famiglia o l'amministratore di sostegno. La giurisprudenza ha confermato tale diritto³³.



31) DPR n° 503/96

32) Per buone prassi vedi l'esperienza in Sardegna e i percorsi di autonomia e di residenzialità

33) Sentenze TAR Catania n° 243/2011 e TAR Catanzaro n° 440/2013

PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE

Segnaliamo alcuni aspetti sui quali è utile puntare l'attenzione durante il corso dell'anno scolastico in modo che i genitori, conoscendo le scadenze, possano per tempo verificare ed eventualmente sollecitare la scuola al loro rispetto.

SETTEMBRE

Dal 1 settembre all'inizio delle lezioni: svolgimento di incontri di aggiornamento e di programmazione obbligatoria per tutti i consigli di classe che accolgono alunni con disabilità ai sensi della Nota Ministeriale prot. n° 4088 del 2002, della C.M. n° 78/03 e della Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005. L'aggiornamento dovrebbe essere specifico sulla disabilità degli alunni iscritti nella propria classe.

OTTOBRE

Entro metà ottobre i singoli consigli di classe presentano al Dirigente Scolastico i progetti con le richieste:

1. Di acquisto di ausili, sussidi, attrezzature, programmi informatici, materiale didattico per l'attuale anno scolastico;
 2. Di corsi di aggiornamento e programmazione obbligatoria per tutti i docenti da effettuarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
- Entro il 31 ottobre il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d'Istituto il progetto di bilancio corredato da tante schede quanti sono i progetti.

In tale mese dovrebbe essere convocato il 1° GLHO per confermare il PEI redatto a maggio dell'anno precedente. Subito dopo il Consiglio di classe adatta il PSP alle eventuali modifiche del PEI.

OTTOBRE-NOVEMBRE

Per la prima iscrizione alla scuola dell'infanzia (o alla scuola primaria se non si è frequentata la scuola dell'infanzia) le famiglie debbono richiedere all'ASL l'attestazione di alunno in situazione di handicap.

Per effettuare l'iscrizione alle prime classi di ogni ordine di scuola (dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo) le famiglie debbono richiedere all'ASL la Diagnosi Funzionale aggiornata.

DICEMBRE

Il Consiglio d'Istituto approva entro il 15 dicembre il bilancio presentato ad ottobre dal Dirigente scolastico.¹

Poiché verso dicembre vengono definite le proposte delle gite di istruzione, i dirigenti devono trattare con le agenzie di viaggio che le organizzano in modo che sia garantita agli alunni con disabilità l'accessibilità ai mezzi di trasporto, agli alberghi e ai percorsi.²

GENNAIO

Entro fine gennaio (ogni anno viene definita dal MPI la data precisa) bisogna provvedere all'iscrizione di tutti gli alunni alla classe successiva. Dovrebbe essere convocato il 2° GLHO di verifica ed eventuale modifica del PEI. Subito dopo il Consiglio di classe adatta il PSP alle eventuali modifiche del PEI.

MARZO

Per gli alunni che si sono iscritti alla prima classe di ogni ordine di scuola, i genitori (se non hanno già provveduto a gennaio al momento dell'iscrizione) devono consegnare la Diagnosi Funzionale redatta dall'ASL entro la metà del

mese di marzo.

Le scuole devono predisporre gli organici di diritto (docenti dei consigli di classe ivi compresi gli insegnanti per il sostegno) per l'a.s. successivo.

MAGGIO

Dovrebbe essere convocato il 3° GLHO di verifica del PEI dell'a.s. in corso.

In tale riunione dovrebbe essere anche redatto il PEI per l'anno successivo.

Verificare la scadenza definita dal proprio Ufficio Scolastico Regionale (orientativamente può essere da fine maggio a inizio luglio) per presentare le richieste per lo sdoppiamento di prime classi³ e per avere ore di sostegno aggiuntive nell'anno scolastico successivo.

Entro il 14 maggio dell'anno frequentato deve essere approvata la relazione in vista degli esami finali di stato del secondo ciclo con le indicazioni delle modalità per lo svolgimento da parte degli alunni con disabilità (assistenza, prove equipollenti, tempi più lunghi, uso di particolari software, ecc.)

GIUGNO

Entro giugno deve essere redatto dal Consiglio di classe il PSP per l'anno successivo.

LUGLIO

Non oltre il 10 luglio, secondo le date fissate dai singoli USR, i Dirigenti Scolastici devono comunicare all'USR tramite l'USP le richieste per l'a.s. successivo di:

1. Ore aggiuntive per il sostegno regolarmente documentate con una sintesi del PSP di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. n° 81/09;
 2. Sdoppiamento di prime classi in relazione alla presenza di alunni con disabilità.
- Entro il 31 luglio il Direttore Scolastico Regionale deve comunicare, motivandola, la risposta su

tali richieste.

In forza dell'art. 4 dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20/03/2008 è necessario che la scuola faccia pervenire, non oltre il 10 luglio, le richieste per l'a.s. successivo agli Enti Locali per i servizi di loro competenza (trasporti, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, arredi, eliminazione delle barriere architettoniche, ecc.).

Sempre entro il 10 luglio i Gruppi di lavoro che predispongono il PEI devono presentare al Dirigente Scolastico le richieste, sempre per l'a.s. successivo, relative all'assistenza igienica e materiale di base degli alunni, la scelta o cambiamento di aule, ecc.

A CHI RIVOLGERSI SE CI SONO PROBLEMI

1. A quanti redigono il PEI: GLHO e quindi gli insegnanti curricolari e di sostegno del Consiglio di classe.
2. Insegnanti Coordinatori per il sostegno (referente H d'istituto o figura strumentale).
3. GLHI.
4. Rappresentante di classe dei genitori.
5. Comitato di istituto (composto da tutti i rappresentanti di classe dei genitori).
6. Dirigente Scolastico d'Istituto.
7. Presidente del Consiglio di Istituto.
8. ASL territoriali
9. Associazioni di appartenenza
10. GLIP - Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale.
11. Referente per l'integrazione scolastica presso l'USP (ex provveditorato) .
12. Referente per l'integrazione scolastica presso l'Ufficio Scolastico Regionale (USR - ex sovrintendenza scolastica).
13. MIUR: Direzione Generale per lo Studente, Ufficio VII - Disabilità, Tel. 06/58493603.

1) D.I. n° 44/01, art. 2, comma 3

2) Nota n° 645 dell'11/04/2002

3) D.P.R. n° 81/09, art. 5, comma 2

FAQ

1. INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO	74
2. L'INTEGRAZIONE	76
3. NUMEROSITÀ DELLA CLASSE	77
4. ASSISTENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI	77
5. CONTRIBUTI SCOLASTICI	77
6. ISCRIZIONI E PASSAGGI	78
7. RIPETENZE E PERMANENZE.....	79
8. ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI	79
9. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA.....	80
10. LIBRI DI TESTO	80
11. SCUOLA PRIMARIA.....	81
12. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	81
13. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	81
14. DIDATTICA	83
15. LEZIONI FUORI DALLA CLASSE.....	83
16. ORARIO E FREQUENZA SCOLASTICA	83
17. SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA.....	83

Le domande contrassegnate con (*) sono un adattamento dalle FAQ del sito www.aipd.it

1. INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO

1. Come e quando si chiede la nomina dell'insegnante di sostegno?

Nel caso l'alunno già frequenti la stessa scuola, questo avviene in maniera automatica, valutando eventualmente l'opportunità di chiedere ore in deroga per l'anno scolastico successivo. Se invece l'alunno s'iscrive in una nuova scuola, il Dirigente Scolastico, anche su richiesta della famiglia o di un docente della classe, dovrebbe prontamente (febbraio-marzo) convocare il GLH Operativo, per formulare collegialmente il PEI (Piano Educativo Personalizzato), sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF). Nel PEI devono essere indicate le risorse necessarie all'integrazione, comprese le ore di sostegno. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale numero 80 del 2010, nei casi certificati di gravità, può essere richiesto un numero di ore anche superiore al rapporto medio nazionale di uno a due, cioè di una cattedra d'insegnamento per 2 alunni certificati.

(Vedi paragrafo "IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)" a pag. 28 e "L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO" a pag. 23)

2. Si possono chiedere ore di sostegno in corso d'anno? (*)

Sì. Solo in caso di certificazione tardiva di disabilità o di trasferimento da altra scuola è consentita la richiesta di ore tramite la riunione del GLH operativo.

3. Chi propone e chi decide il numero di ore di sostegno? (*)

La proposta del numero di ore va effettuata dal GLH Operativo, ma la decisione finale spetta all'Ufficio Scolastico Regionale o, su sua delega, a quello Provinciale che assegna alle singole scuole il monte ore complessivo, che generalmente è inferiore a quanto richiesto. È compito quindi del Dirigente Scolastico, sentito il GLH d'Istituto, distribuire tra gli alunni certificati le ore assegnate alla scuola. L'assegnazione da parte dell'Ufficio Scolastico di un numero di ore inferiore rispetto a quelle richieste è una prassi non condivisa dalla Magistratura che, in caso di ricorso al TAR, ha sempre deciso per l'assegnazione sulla base "delle effettive esigenze rilevate" (legge numero 296 del 2006 art. 1 comma 205, lettera b). (Vedi paragrafo "L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO" a pag. 23)

4. Il percorso scolastico dell'alunno con disabilità è responsabilità dell'insegnante di sostegno?

No. L'alunno con disabilità è un alunno della classe come gli altri e quindi la responsabilità del suo percorso scolastico è di tutto il Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe è composto da tutti gli insegnanti curricolari e dall'insegnante per il sostegno che è assegnato non all'alunno, ma alla classe in contitolarità con i colleghi. Pertanto tutti sono corresponsabili della formazione di ogni studente e tutti sono tenuti a farsi carico in prima persona dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, anche nella stesura del PDF, del PEI e del PSP.

5. Quali sono le specificità dell'insegnante di sostegno e quelle degli insegnanti curricolari?

L'insegnante di sostegno, assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curricolari, ha il compito di facilitare l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità collaborando con i colleghi curricolari. Gli insegnanti curricolari sono responsabili dell'insegnamento/apprendimento e della valutazione relativi alla propria materia da parte di ciascun alunno, compreso quello con disabilità. (Vedi paragrafo "La struttura della scuola." a pag. 13)

6. Gli insegnanti curricolari delegano totalmente all'insegnante di sostegno, non mi confronto mai con loro e spesso non vengono neanche al GLH... è giusto?

No. Gli insegnanti curricolari sono insegnanti di tutti gli alunni della classe, compresi quelli con disabilità. Sono responsabili del loro apprendimento nella propria disciplina. Devono partecipare ai GLHO per la stesura del PDF, del PEI e del PSP e per confrontarsi con i genitori. È utile comunque che i genitori li incontrino anche durante i colloqui individuali previsti per tutti gli alunni.

7. Se l'insegnante di sostegno è assente o ancora non è stato nominato, la scuola può chiedere alla famiglia di tenere a casa l'alunno con disabilità?

No. Nessun tipo di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica (L. 104/92 art. 13). L'integrazione scolastica è sempre compito di tutti i docenti: quindi anche dell'insegnante curriculare quando è in classe senza la presenza del collega di sostegno.

8. Se l'insegnante di sostegno è assente, quanti giorni deve attendere il Dirigente Scolastico per attivare una supplente?

Nessuno. In caso di assenza del docente di sostegno i dirigenti scolastici hanno il dovere di nominare un supplente con specializzazione per il sostegno fin dal primo giorno di assenza. Nel caso siano esauriti gli elenchi degli specializzati in tutte le fasce delle graduatorie del proprio istituto, i dirigenti dovranno nominare docenti specializzati presenti nelle graduatorie delle scuole vicine (Sentenza della corte dei conti n.59/2004 e nota Ministeriale protocollo numero 14991 del 6/10/2009).

9. Può essere nominato un insegnante di sostegno non specializzato per quel ruolo? (*)

Sì, se mancano docenti specializzati. In base all'art. 14 comma 6 della Legge numero 104 del 1992 "L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati". Ciò quindi può avvenire solo quando siano esauriti gli elenchi d'insegnanti specializzati aspiranti a supplenze.

10. La famiglia può scegliere di rinunciare all'insegnante di sostegno per il proprio figlio? (*)

Sì. Avere l'insegnante di sostegno è un diritto e non un obbligo. È una "risorsa" per favorire l'integrazione, non la "conditio sine qua non" per l'inserimento scolastico. È il GLHO che definisce nel PEI le risorse (anche umane) necessarie all'attuazione del progetto didattico, ma la famiglia può decidere di rinunciare a tale figura, senza perdere gli altri diritti riservati agli alunni certificati (ad esempio per l'utilizzo di prove equipollenti o di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove).

11. E' possibile ottenere la sostituzione di un docente per il sostegno? (*)

Sì. Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 245 del 2001 la famiglia può chiedere la sostituzione dell'insegnante di sostegno nel caso in cui può dimostrare che non sia effettivamente in grado di svolgere il suo compito o anche nel caso in cui non si sia instaurata una positiva relazione tra alunno e insegnante. In tali situazioni il Dirigente Scolastico chiede autorizzazione all'Ufficio Scolastico Regionale per nominare il nuovo docente sulla base delle graduatorie d'Istituto e, in mancanza, anche al di fuori delle graduatorie. Il vecchio docente rimane a disposizione della scuola.

12. Quando è possibile chiedere un aumento delle ore di sostegno (deroghe)? (*)

Tra aprile e maggio. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale numero 80 del 2010 i genitori o i docenti di alunni certificati in situazione di gravità possono chiedere tra aprile-maggio la riunione del GLH operativo per indicare nel PEI la necessità di richiedere le ore in deroga per l'anno scolastico successivo. (Vedi paragrafo "L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO" a pag. 23)

13. Se a inizio anno scolastico sono state ridotte le ore di sostegno, cosa si può fare? (*)

Inviare una diffida. A causa di una forte contrazione di ore di sostegno rispetto all'anno precedente o di riduzione rispetto alle ore richieste, anche in deroga, per il corrente anno scolastico, le famiglie possono inviare una diffida con raccomandata secondo uno schema che si può trovare nella scheda normativa AIPD numero 310 del sito dell'AIPD (www.aipd.it). Se questo non ha effetto, l'unica alternativa è presentare ricorso al TAR.

14. Che cosa serve per presentare ricorso al TAR per chiedere l'aumento di ore di sostegno? (*)

Innanzitutto occorre rivolgersi a un avvocato che esprimerà un parere in merito. Generalmente i documenti necessari per la presentazione del ricorso al TAR sono i seguenti: La certificazione dell'alunno in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. Numero 104/92. L'attestazione scritta dal Dirigente Scolastico relativa al numero di ore di sostegno assegnate all'alunno per l'anno scolastico in corso; Se c'è stata una diminuzione di ore rispetto all'anno scolastico precedente, un'attestazione della scuola del precedente anno che indichi quante ore di sostegno erano state assegnate. Potrebbe essere utile aggiungere: La Diagnosi Funzionale con l'indicazione delle ore di sostegno richieste, la determinazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale con il numero di ore assegnate alla scuola per quest'anno scolastico, il PEI o il verbale del GLHO nel quale sia esplicitato il numero di ore di sostegno

richieste, l'eventuale richiesta di ore in deroga fatta precedentemente dalla scuola.

Il ricorso si può presentare entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico o da quando si è avuta l'attestazione scritta delle ore assegnate.

15. Si possono ottenere ore di sostegno aggiuntive riducendo le ore assegnate ad altri alunni della scuola? (*)

No. Se l'Amministrazione Scolastica è soccombente in un ricorso per l'assegnazione di ore di sostegno o di ore in deroga, essa non può ridurre le ore assegnate ad altri alunni per attribuirle al vincitore del ricorso, ma deve provvedere all'assegnazione di nuove ore di sostegno.

(Sentenza del Consiglio di Stato n° 1134 del 2005, commentata nella scheda normativa AIPD numero 296).

16. Si ha diritto alla continuità del docente per il sostegno? (*)

Per non creare confusione nell'utilizzo dei termini è importante distinguere la continuità educativa dalla richiesta di continuità del sostegno (continuità didattica).

La continuità educativa significa garantire la continuità d'intervento e di progetto negli anni. Un caso particolare di continuità educativa è nel caso dei passaggi da un ordine di scuola all'altro. In questi casi è possibile prevedere la presenza temporanea (2-3 mesi) dell'insegnante di sostegno della scuola di provenienza come periodo ponte per facilitare l'inserimento dell'alunno nella nuova scuola (C.M. Numero 1/88).

Per quanto riguarda, invece, la continuità didattica (cioè dell'insegnante di sostegno) all'interno dello stesso ordine di scuola:

Se lo studente ha assegnato un docente di ruolo, costui ha l'obbligo di permanere per cinque anni sul posto di sostegno dovendosi rispettare il principio della continuità di cui all'art. 14 comma 1 della Legge numero 104 del 1992. Superati però i cinque anni il docente ha diritto a trasferimento o su posto di sostegno in altra sede o su cattedra comune.

Se trattasi, invece, di docente con nomina a tempo determinato, purtroppo l'alunno non ha diritto alla continuità negli anni successivi dal momento che il contratto dura solo per un anno e l'anno successivo scattano le nuove graduatorie. In tali casi, con l'accordo dell'insegnante, si può tentare di chiedere una sperimentazione di continuità didattica ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera e della legge numero 104 del 1992. Non è facile ottenere tali sperimentazioni a meno che il docente non si trovi nella parte alta delle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo.

17. I Docenti di sostegno possono essere utilizzati per supplenze di colleghi curricolari assenti? (*)

Dipende dalla presenza o meno a scuola dell'alunno con disabilità.

No, quando l'alunno con disabilità è presente a scuola: in questo caso l'insegnante di sostegno deve assicurare la sua integrazione nella classe di appartenenza e quindi non può essere utilizzato in supplenze né nella propria né in altre classi. (Linee Guida sull'integrazione scolastica del 2009, parte III par. 1.3).

La supplenza nella propria classe motivata dal fatto di esserne contitolare, non è legittima, perché violerebbe il principio della compresenza con il docente curricolare.

Anche la prassi di fare supplenza in una classe diversa dalla propria portando con sé l'alunno con disabilità viola sia il principio della compresenza che quello dell'integrazione dell'alunno nella propria classe. Sì, quando invece l'alunno con disabilità è assente: in questo caso il docente per il sostegno, rimane a disposizione, al pari di colleghi a disposizione, per far fronte alle eventuali necessità della comunità scolastica.

(Vedi paragrafo "L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO" a pag. 23)

2. L'INTEGRAZIONE

1. Che cosa è un PEI (Piano Educativo Individualizzato)?

Il PEI è il documento nel quale sono descritti gli interventi individualizzati e i percorsi integrati alla programmazione di classe, in coerenza con gli orientamenti e le attività extra scolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo. È obbligatorio che per gli alunni certificati con disabilità sia redatto ogni anno dal GLHO, sulla base delle indicazioni del PDF. Parte integrante del PEI è il PSP.

(Vedi paragrafo "IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)" a pag. 28)

2. Che cosa è il PSP (Piano di Studio Personalizzato)?

All'interno del PEI il Consiglio di Classe predispone il progetto didattico che la riforma Moratti definisce Piano di Studi Personalizzato. Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intero Consiglio di Classe (tutti i docenti della classe: curricolari e di sostegno) e deve contenere gli obiettivi didattici che si intendono realizzare, le strategie didattiche e i criteri per la valutazione in ciascuna disciplina.

(Vedi paragrafo "IL PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)" a pag. 31)

3. Qual è il ruolo dei genitori nell'approvazione del PEI?

Il ruolo del genitore non si esaurisce con la firma del PEI. Il genitore deve partecipare sin dall'inizio all'individuazione e alla condivisione degli obiettivi come componente del GLHO.

(Vedi paragrafo "IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)" a pag. 28)

4. Chi sono i soggetti che elaborano il Piano Educativo Individualizzato?

Il PEI non è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe, ma del GLHO che è composto dagli operatori dell'ASL, oppure gli specialisti che seguono il percorso riabilitativo, dalla famiglia, la quale può farsi affiancare da esperti loro referenti, dal Consiglio di Classe al completo (L. 104/92 art. 12).

(Vedi paragrafo "GLH OPERATIVO (GLHO)." a pag. 21)

5. L'equipe della ASL o di un centro accreditato o convenzionato non visita mio figlio da diversi anni e firma il PEI avvallando semplicemente quanto definito dal Consiglio di Classe. E' giusto?

Non è giusto. L'equipe che ha in carico l'alunno fa parte del GLHO e quindi deve partecipare agli incontri collegiali, ma deve acquisire i più recenti elementi di valutazione sanitaria tramite visita per contribuire utilmente alla predisposizione dei documenti di competenza del GLHO (PDF e PEI). (L. n° 833/1978, art. 26 e L. n° 104/92, art. 7).

6. Mio figlio passa a un ordine di scuola superiore, ma la neuropsichiatra dice che non è il caso di aggiornare la diagnosi funzionale; non vede mio figlio da anni. Cosa posso fare?

La Diagnosi Funzionale va redatta solo all'inizio del percorso scolastico. Nel cambio di un ordine di scuola, è obbligatorio il rinnovo del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), in quanto è il documento necessario per attivare le dovute risorse (insegnante di sostegno ed assistenza alla comunicazione e relazione) ed è base per la definizione del PEI.

3. NUMEROSITÀ DELLA CLASSE

1. Qual è il numero massimo di alunni per classe in presenza di un alunno certificato?

Ventidue. Il DPR numero 81/09 stabilisce che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni certificati devono avere 20, massimo 22 alunni.

Il medesimo parametro dovrebbe essere rispettato anche per le classi successive alle prime, ma compatibilmente con altre situazioni presenti nella classe (per es. ripetenze di alunni della classe successiva...). (Vedi paragrafo "NUMERO ALUNNI PER CLASSE" a pag. 26)

2. Quanti alunni con disabilità possono esserci all'interno della stessa classe?

La normativa non pone più dei limiti. Tuttavia, in forza delle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave.

(Vedi paragrafo "NUMERO ALUNNI PER CLASSE" a pag. 26)

3. Nel caso venga creata una prima classe che supera il li-

mite consentito di 20-22 alunni, il genitore che cosa può fare?

I genitori di tutta la classe possono prima diffidare il Dirigente Scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale e poi presentare ricorso al TAR per sdoppiare la classe troppo numerosa.

4. ASSISTENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Qual è la normativa legata all'assistenza alla persona?

Nel caso in cui la situazione dello studente lo richiede, è prevista la figura dell'assistente alla persona per affrontare problemi legati all'autonomia e alla relazione-comunicazione (L. 104/92, art. 13 c.3). Tale servizio è erogato dal Comune per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado il servizio è erogato dalla Provincia (D.Lvo 112/98 art. 139 comma 1 lett. C, Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 febbraio 2008).

In alcuni casi ci possono essere degli accordi di programma locali che sanciscono una diversa suddivisione delle competenze tra comuni e province.

(Vedi paragrafo "L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE" a pag. 27)

2. Chi può aiutare mio figlio/a nell'assistenza materiale di base (spostamenti fuori e dentro la scuola) e nell'assistenza igienica per l'igiene personale?

I collaboratori scolastici. L'assistenza materiale di base è di competenza dei collaboratori scolastici (ex bidelli) (CCNL comparto scuola art. 47 e Tab. A). Per l'assistenza igienica i collaboratori scolastici devono aver fatto un corso di aggiornamento che dà loro diritto anche ad un aumento di stipendio.

(Vedi paragrafo "L'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA E I COLLABORATORI SCOLASTICI" a pag. 27)

5. CONTRIBUTI SCOLASTICI

1. La scuola di mio figlio mi ha chiesto di pagare un contributo affermando che si tratta di un'erogazione obbligatoria, è davvero così?

No. L'unico contributo che uno studente è tenuto a pagare alla propria scuola è rappresentato dal rimborso delle spese sostenute dalla stessa per conto delle famiglie: libretto delle giustificazioni, carta per le pagelle (che alla fine del quinquennio restano allo studente) e polizza assicurativa, sempre che la scuola ne abbia sottoscritta una. Queste voci di spesa non possono superare i 20-25 euro. Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle fa-

miglie solo ed esclusivamente su base volontaria. E' pur vero che il Ministero della Pubblica Istruzione da anni sta tagliando i fondi destinati agli Istituti Scolastici, pertanto per riuscire ad assicurare il funzionamento delle scuole spesso i dirigenti scolastici sono costretti a chiedere soldi alle famiglie. Se una volta il contributo era meno oneroso e destinato ad ampliare l'offerta formativa, oggi serve soprattutto a garantire il funzionamento base delle scuole: manutenzione, pulizia, materiale di consumo da ufficio come carta e toner, ecc. In questo senso consigliamo sempre di pagare se la vostra famiglia ne ha la possibilità, perché la richiesta delle scuole è giustificata spesso da una reale necessità di sopravvivenza. E' importante anche sapere però che avete diritto a sottrarvi al pagamento che, ribadiamo, per legge è volontario e può essere detratto dalle tasse nella misura del 19%, (deve essere conservata la ricevuta del versamento e nella causale deve essere stata specificata la seguente dicitura: erogazione liberale per - almeno una delle seguenti motivazioni - innovazione tecnologica; ampliamento dell'offerta formativa; edilizia scolastica). Per approfondire e avere maggiori informazioni sul tema consigliamo di consultare il sito internet Skuola.net (dal quale abbiamo tratto parte di quanto appena descritto) alla pag.: www.skuola.net/inchiesta-contributi-scolastici/contributi-scolastici-guida-pratica.html e le schede normative n. 330 e n. 331 sul sito www.aipd.it/aipd_scuola/.

6. ISCRIZIONI E PASSAGGI

1. Quali sono i criteri da seguire nella scelta di una scuola?

La scelta della scuola spetta ad entrambi i genitori o, solo in caso di divergenze insanabili, al giudice.

I criteri indicabili per una scelta più mirata, non in ordine d'importanza, ma come elenco di elementi da considerare sono: vicinanza al territorio di residenza; qualità delle proposte didattico-formative e attenzione data all'inclusione scolastica nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa); flessibilità dei tempi e dell'organizzativa in funzione dei bisogni degli allievi; numero di alunni della classe e numero di alunni certificati al suo interno; livello di cooperazione e collaborazione intrascolastico (doc. sostegno, doc. curricolari, assistente) e interistituzionale (scuola, famiglia, territorio, GLHI e GLHO).

Per quanto riguarda la scuola superiore vanno anche considerate: la possibilità di inclusione nel gruppo classe; la coerenza delle prospettive orientative-formative dell'indirizzo scolastico, con le reali possibilità dell'allievo con disabilità, da una parte, e, dall'altra, con le richieste del modo del lavoro; la disponibilità di integrare il progetto scolastico al progetto di vita (legge 328); la considerazione di una scuola che parte dalle aree potenziali, lasciando aperte le possibilità di scelta, in itinere, di una programmazione per obiettivi

minimi e/o differenziata.

(Vedi paragrafo "COME SCEGLIERE LA SCUOLA" a pag. 16)

2. Quali documenti sono necessari per la prima iscrizione?

Per quanto concerne gli alunni con disabilità per la prima iscrizione occorre presentare entro i limiti stabiliti annualmente per tutti gli alunni l'attestazione di alunno in situazione di handicap: rilasciato dall'equipe multidisciplinare della ASL, o di un ente convenzionato o accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale, prevista dal DPCM numero 185/06. Il documento d'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20/03/2008 all'art. 2 prevede che la certificazione rilasciata prima dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia dall'ASL o dalla Commissione per l'invalidità ai sensi della L. Numero 104/92, art. 3, comma 1 o 3, è valida anche ai fini dell'iscrizione scolastica.

Ai sensi dell'art. 94, comma 3 della L. 289/02 le persone con sindrome di Down possono essere dichiarate in situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. Numero 104/92) anche dal medico di famiglia dopo presentazione del cariotipo.

Diagnosi Funzionale: redatta dall'equipe multidisciplinare dell'ASL o di un centro convenzionato e/o accreditato (DPR 24/02/94).

(Vedi paragrafo "VERSO LA PRIMA ISCRIZIONE" a pag. 16 e "L'ISCRIZIONE" a pag. 17)

3. Dove posso trovare una lista completa delle attività proposte dalla scuola?

Nel POF. Il Piano dell'Offerta formativa è lo strumento identificativo della qualità di ogni realtà scolastica. In base alle norme relative all'autonomia scolastica DPR 275/99, dovrebbe essere lo strumento contrattuale dell'orientamento condiviso tra scuola, famiglia ed allievo stesso. Per questo andrebbe consegnato e/o richiesto alla famiglia nel momento dell'iscrizione.

Si consiglia di esaminare attentamente se e come sono specificati i criteri e le risorse, offerte per l'inclusione dei ragazzi con disabilità, ad es.: se ci sono progetti speciali per la facilitazione degli apprendimenti, se si palesa una certa flessibilità organizzativa e didattica; se ci sono attività di gruppo e/o d'interclasse; se si precisa l'organizzazione e i ruoli delle risorse professionali aggiuntive; quali i contatti e i rapporti con il territorio.

(Vedi paragrafo "IL POF (PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA)" a pag. 22)

4. Come vengono solitamente gestiti i passaggi da un ordine di scuola all'altro?

Solitamente, prima del termine dell'anno scolastico, vengono fatti incontri tra insegnanti della scuola frequentata e gli insegnanti della nuova realtà per un passaggio d'informazioni e viene trasmessa tutta la documentazione da una scuola all'altra.

Per attuare un passaggio realmente educativo occorrerebbe programmare una serie di attività e/o incontri con la scuola di provenienza

e la nuova realtà per scoprirne gli spazi, le modalità di accoglienza, l'organizzazione, ecc. Le informazioni dovrebbero essere un passaggio di consegne tra il vecchio GLHO e il nuovo, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, in particolare la famiglia. Anzi occorrerebbe fare per l'appunto un "progetto passaggio" preferibilmente nei mesi di marzo e maggio, che coinvolga la scuola di provenienza, la nuova scuola e la famiglia (Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3). Progetto che può vedere coinvolti anche i ragazzi, della nuova e vecchia scuola, nella preparazione di un ambiente suggestivo per l'accoglienza e la preparazione di tutti gli ausili e/o gli strumenti di facilitazione all'apprendimento, necessari per far sentire i nuovi arrivati in un ambiente non ostico ma "familiare".

Inoltre è possibile che il vecchio insegnante di sostegno segua per i primi mesi l'alunno nella nuova scuola per facilitare il suo inserimento (C.M. Numero 1/88).

(Vedi paragrafo "LA CONTINUITÀ EDUCATIVA" a pag. 20)

5. Fino a che età dura la scuola dell'obbligo?

Diciotto anni. Con il decreto legislativo numero 76 del 15/04/2005, l'obbligo scolastico viene sostituito con il diritto-dovere d'istruzione e formazione. Il diritto-dovere si adempie entro il diciottesimo anno di età e 12 anni di frequenza nella scuola, comprendenti anche le eventuali ripetenze. L'obbligo di frequentare la scuola viene poi portato dai 14 ai 16 anni dalla legge numero 296/06 e resa operativa nel 2007. Per gli alunni con disabilità l'obbligo scolastico (Dovere) può essere adempiuto sino al compimento del 18° anno di età. È da tener presente che qualora gli alunni con disabilità intendano iscriversi ad un secondo indirizzo di studi, avendo già terminato un ciclo di scuola secondaria di secondo grado (con o senza il conseguimento di un diploma finale) l'amministrazione scolastica, non è più tenuta a garantire il sostegno. L'obbligo scolastico può essere legittimamente adempiuto anche nei corsi di formazione professionale a partire dal compimento del 14 anno di età e con l'apprendistato.

(Vedi paragrafo "DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE" a pag. 45; L. Numero 296/06, art. 1, commi 622 e 624; L. Numero 133/08 art. 64, comma 4 bis)

7. RIPETENZE E PERMANENZE

1. Mio figlio quindicenne può ripetere il terzo anno e quindi iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado a 16 anni compiuti?

Sì. Può frequentare la terza classe fino a quattro volte (1 + 3) (Legge 104/92 art. 14 comma 1/c) può iscriversi alla scuola sec. di secondo grado anche a 16 anni compiuti e proseguire fino al termine del ciclo di studi scelto (O.M. 90/01 - legge 133/08 art. 64).

2. Con quale procedura prevista all'interno del P.E.I., è possibile trattenere un anno in più un alunno in situazione di

disabilità al termine di un ordine di scuola, una specie di anno di saldatura?

Per motivare la permanenza di un alunno nella stessa classe, nella programmazione individualizzata, in fase di verifica, risulteranno NON RAGGIUNTI gli obiettivi previsti. Potrà essere specificata la necessità di un altro anno scolastico per rinforzare gli apprendimenti o anche migliorare le strategie didattiche utilizzate. (O.M. 90/01).

3. Nella scuola Secondaria di Secondo Grado (ex scuola superiore), è possibile trattenere un anno in più un alunno con disabilità?

Sì. Nella scuola Secondaria di Secondo Grado (ex scuola superiore), tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, possono ripetere solo una volta la stessa classe. Eccezionalmente su delibera del Collegio Docenti possono ripetere per una seconda volta (cioè effettuare una terza frequenza) la stessa classe.

(Vedi paragrafo "RIPETENZE-PERMANENZE" a pag. 39. Testo Unico D. Lvo. Numero 297/94, art. 316, comma 1, lettera c, che riprende l'art. 14 comma 1, lettera c, della L. Numero 104/92)

8. ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

1. Può la scuola rifiutare la partecipazione alla gita di un alunno a causa delle complicazioni organizzative imposte dalla sua gravità? (*)

No. Sarebbe un palese caso di discriminazione nei confronti di tali alunni (Legge numero 67 del 2006).

Il Dirigente Scolastico quando stipula un contratto con l'agenzia di viaggi deve accertarsi che i mezzi di trasporto ed il percorso della gita siano accessibili (nota n. 645 dell'11/04/2002).

2. È sempre necessario un accompagnatore in più per gli alunni con disabilità? (*)

No. Nessuna norma impone la presenza di un accompagnatore in più. Spetta al consiglio di classe valutare la situazione del proprio alunno e il livello di inclusione realizzato, per decidere sulla opportunità o meno di un apposito accompagnatore.

3. Se l'alunno non autosufficiente necessita di assistenza igienica durante la gita, chi deve provvedere? (*)

I collaboratori scolastici. Non essendo tale compito né dei docenti né dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, la scuola deve garantire tale assistenza con un collaboratore/collaboratrice scolastico/a (ex bidelli), tenuti a ciò dal CCNL. Il collaboratore può anche essere l'accompagnatore dell'alunno per tutta la gita.

4. L'insegnante di sostegno non è disponibile a partecipare alla gita: è giusto che mio figlio non partecipi? (*)

No. Il dirigente scolastico deve garantire la partecipazione di tutti gli alunni e non può obbligare nessun membro della comunità scolastica a fare da accompagnatore.

In base alla Circolare Ministeriale numero 29 del 1992 (che ha abrogato le precedenti circolari che lo imponevano) ad accompagnare l'alunno con disabilità non deve essere necessariamente il docente di sostegno, ma può essere qualsiasi membro della comunità scolastica (altro docente, assistente, collaboratore scolastico...), anche un compagno maggiorenne che spontaneamente accetti di farlo. Se la scuola non riesce a trovare un accompagnatore disponibile al proprio interno, la famiglia può proporre uno di sua fiducia, sempre a spese della scuola.

5. Può la famiglia essere costretta ad accompagnare l'alunno con disabilità? (*)

No. Un servizio pubblico come la scuola non può imporre alla famiglia di accompagnare il figlio con disabilità; anzi ai fini della crescita in autonomia dell'alunno e per non trattarlo in modo diverso dai compagni è sconsigliabile anche una partecipazione volontaria della famiglia. Se la scuola non riesce a trovare un accompagnatore disponibile al proprio interno la famiglia può proporre uno di sua fiducia, sempre a spese della scuola.

6. La famiglia deve pagare le spese per l'accompagnatore? (*)

No. L'alunno con disabilità deve pagare la propria quota come tutti i compagni; non deve pagare invece quella per l'accompagnatore, chiunque esso sia (anche se proposto dalla famiglia); sarebbe in contrasto con la Legge numero 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità. Se la scuola non ha fondi propri per pagare l'accompagnatore, o trova uno sponsor esterno oppure suddividerà tale spesa tra tutti i partecipanti della classe, compreso l'alunno con disabilità. **7. Posso rifiutarmi di far partecipare mio figlio a progetti scolastici (per es. laboratori) destinati ai soli alunni con disabilità e perciò non rispettosi della vera inclusione?**

Sì. Il diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è espressamente previsto dalla legge numero 104/92, poi ripresa nell'art. 1 comma 7 del Testo Unico del 1994, e dall'art. 3 comma 1 del D.M. Del 22 agosto 2007.

8. Mio figlio può partecipare alle gare sportive organizzate dalla scuola?

Sì. Può, facendo riferimento al POF dell'istituto di appartenenza. Un valido riferimento sono le "Linee Guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado" pubblicate dal MIUR e il "Vademecum Sport 2011" del Co-ordown.

9. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

1. Può un genitore eletto come rappresentante di classe essere sempre presente alle riunioni del Consiglio di classe e discutere anche in situazioni che non riguardano il proprio figlio, ma pregiudicano il buon andamento della classe, senza che venga violata la privacy?

Sì. In quanto rappresentante dei genitori all'interno del Consiglio di Classe deve partecipare alle riunioni.

Qualora i docenti dovessero parlare di provvedimenti disciplinari per un singolo alunno, lo faranno in un incontro di soli docenti e non nel Consiglio di Classe.

2. Quali sono gli strumenti di partecipazione della famiglia all'interno del percorso scolastico del proprio figlio e della comunità scolastica?

Il GLHI, che ha compito di organizzazione e di indirizzo generale dell'inclusione all'interno della scuola (L. N. 104/92, art. 15, comma 2), e il GLHO, che ha il compito di predisporre il PEI e il PDF e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico del singolo alunno (L. N. 104/92, art. 12, comma 5).

(Vedi paragrafo "GRUPPI DI LAVORO HANDICAP (GLH)" a pag. 20)

3. Il genitore può farsi affiancare da un esperto di propria fiducia o della propria associazione nei rapporti con la scuola?

Sì. Può farsi affiancare da un esperto (art. 1 comma 1 della L. 53/03) o da un'associazione nei rapporti con la scuola. Se concordato preventivamente con la scuola, negli istituti secondari di secondo grado l'associazione può essere coinvolta in qualsiasi momento inerente l'attività del ragazzo, comprese le attività didattiche. (C.M. Numero 262/88). (Vedi paragrafo "GLH OPERATIVO (GLHO)." a pag. 21)

4. I GLH sono quasi inesistenti, con quali mezzi possiamo pretenderli?

Facendo riferimento all'Atto di indirizzo D.P.R. 24-2-94 e alla Legge 104/92, nonché alla Legge regionale per il Diritto alla Scuola.

10. LIBRI DI TESTO

1. Mi è stato consigliato di non acquistare i libri di testo per mio figlio, è giusto?

Dipende. Va valutato caso per caso, anche in relazione alla classe frequentata e comunque va concordato nel GLHO in base al PEI.

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, avere i libri di testo della classe facilita la partecipazione alle attività dei compagni e il senso di appartenenza alla classe. Comunque i contenuti possono essere schematizzati e resi più accessibili in forme e modi diversi.

Questo è possibile anche nella scuola superiore, ma talvolta i libri di testo sono troppo complessi e di difficile utilizzo, per cui è necessario comprendere, all'interno del GLHO, se possono essere ugualmente utili come strumenti per lavorare con la classe, per far sentire la persona con disabilità partecipe ed inclusa nel gruppo, oppure se è più opportuno ricercare testi più schematici e semplici con esempi applicativi e grafici dei contenuti programmati per la classe (questo può essere utile anche alla classe stessa). Non ci sembra invece positivo proporre testi non adeguati all'età cronologica (per es. libri di scuola elementare).

2. Se la situazione di severa gravità dell'alunno non consente alcun "racconto" con il programma della classe, la scuola può acquistare al posto dei libri di testo, materiali didattici specifici più idonei?

Sì. In tal caso si può e si deve utilizzare materiale didattico alternativo e/o specifico. Tale materiale deve essere messo a disposizione della scuola in seguito alla programmazione del GLHO - GLHI e i fondi per l'acquisto possono essere stanziati dagli Enti Locali, sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e/o assegnati, in base alla Legge quadro numero 104/92, dal ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni scolastiche regionali.

(Vedi paragrafo "MATERIALI ED AUSILI" a pag. 56)

11. SCUOLA PRIMARIA

1. Alla fine della scuola primaria ci sarà un esame?

No. Alla fine della scuola primaria non è più previsto l'esame finale. (L. n° 53/03, art. 3; D.Lvo. n° 59/04, art. 4 e C.M. n° 85/04)

12. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Alle scuole secondaria di primo grado è possibile parlare di Piano Educativo Differenziato?

No. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado non si può parlare di programmi differenziati ma solo di prove differenziate per valutare i progressi rispetto ai livelli iniziali di apprendimento. Esiste quindi un programma educativo individualizzato (P.E.I.) in relazione alle potenzialità dell'alunno (Legge 104/92 art. 16 comma 2).

2. Si può attivare un'alternanza scuola/lavoro nella scuola secondaria di primo grado?

No. Un progetto di alternanza scuola lavoro si può attivare in un corso di studio professionalizzante e pertanto superiore e dopo i 15 anni.

3. Se lo studente con disabilità viene ammesso all'esame di III media ha diritto a prove individualizzate?

Sì. Ha diritto a prove individualizzate secondo le indicazioni contenute

nell'art. 318 del Testo unico D. Legislativo N. 297 del 16/4/'94. (O.M. 30/'08 art. 17 comma 3 e Decreto 30 aprile 2008).

4. Come vengono somministrate le prove Invalsi per gli studenti con disabilità?

Il docente di sostegno (all'intero di una sottocommissione appositamente costituita nella scuola) predispone prove specifiche che corrispondono alla prova nazionale secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297. Sono ammessi strumenti dispensativi e compensativi. La costruzione e la valutazione della prova è affidata alle sottocommissioni suddette. Si precisa che la partecipazione delle singole scuole alle prove INVALSI è facoltativa.

13. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1. Al fine dell'iscrizione della scuola superiore è obbligatorio avere il diploma della scuola secondaria di primo grado?

No. Oltre al titolo di studi legale si può avere anche un attestato che certifichi le competenze acquisite valido per l'iscrizione ma lo stesso non consente il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale al termine del percorso di studi superiore (legge 104/92 e O.M. 90/'01).

2. Posso richiedere alla scuola di assegnare un'unica figura come insegnante di sostegno, invece di più figure di sostegno scelte in base alle aree disciplinari?

Sì. Anzi questa è la soluzione preferibile. Tale richiesta può essere portata alla scuola con le dovute motivazioni, sarà poi il GLHO e il GLHI a esprimersi.

3. Le prove di maturità possono essere diverse, anche a livello di contenuti, da quelle ministeriali?

Sì. La prova è proposta dalla commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MPI (ministero della pubblica istruzione), ma ad essi equipollenti. Essa deve essere omogenea con il percorso di studi svolto dal candidato ed essere svolta con gli stessi tempi, le stesse modalità e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.

(Vedi paragrafo "PROVE EQUIPOLLENTI" a pag. 38)

4. Gli alunni con disabilità che alla fine del Primo Ciclo non conseguono il titolo legale di studio (ex licenza media), ma il solo attestato dei crediti formativi, possono iscriversi alla scuola superiore?

Sì se l'alunno non ha compiuto il 18° anno di età (O.M. Numero 90/01, art. 11, commi 10, 11 e 12).

L'attestato dei crediti formativi del Primo Ciclo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza del Secondo Ciclo (ex scuola superiore o formazione professionale). È importante precisare che però non consente il conseguimento di un diploma di scuola superiore, ma il rilascio di un ulteriore attestato con i crediti formativi.

5. Nella scuola Secondaria di Secondo Grado (ex scuola superiore), tra quali ordini di scuole possiamo scegliere?

Il sistema della scuola superiore si struttura su tre ordini di scuola: Licei: suddiviso in 6 tipologie (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e Scienze umane), alcuni dei quali suddivisi in ulteriori indirizzi ed opzioni (D.P.R. numero 89/10); Istituti Tecnici: suddivisi in 2 settori (economico e tecnologico) ripartiti in 11 indirizzi e ulteriori opzioni (D.P.R. numero 88/10) Istituti Professionali: suddivisi in 2 settori (Servizi e Industria e artigianato) ripartiti in 6 indirizzi (D.P.R. numero 87/10). (Vedi paragrafo "PERCORSO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE" a pag. 47 e ss.)

6. All'interno della scuola secondaria di secondo grado che valutazioni sono previste?

Sono possibili due modalità di valutazione che vanno concordate in sede di GLHO e indicate nel PEI:

- uguale a quella di tutti gli alunni: se lo studente con disabilità segue la programmazione (Piano di Studi Personalizzato) della classe (percorso "normale"), o una programmazione che prevede la riduzione parziale dei contenuti programmatici di talune discipline o la loro sostituzione con altri (percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi") (L. Numero 104/92, art. 16 comma 1)
- differenziata": se lo studente segue una programmazione differenziata, cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni (O.M. 90/01, art. 15 comma 4). Questo tipo di programmazione deve essere formalmente accettato per iscritto dai genitori ogni anno.

(Vedi paragrafo "VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO" a pag. 35)

7. Quali sono le differenze tra un Piano di Studi Personalizzato (PSP) semplificato per "obiettivi minimi" e uno "differenziato"?

Il PSP per "obiettivi minimi", oppure semplificato, rimane agganciato alla programmazione della classe e anche la valutazione è la stessa dei compagni. L'obiettivo richiesto allo studente è quello "minimo" (corrisponde ad un voto pari a 6) che ciascun docente definisce per tutti gli alunni per la propria disciplina. Al termine di tale percorso verrà rilasciato il diploma di maturità.

Nel PSP "differenziato" i contenuti, gli obiettivi e le prove di valutazione sono differenti da quelli della classe. Al termine di tale percorso non verrà rilasciato il diploma, ma solo un certificato con

i crediti formativi maturati (O.M. N. 90/2001 art. 15 e per gli attestati C.M. Numero 125/01).

(Vedi paragrafo "IL PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)" a pag. 31)

8. È possibile nel percorso scolastico passare da una programmazione (PSP) "differenziata" ad una per "obiettivi minimi" e viceversa?

Sì. L' O.M. Numero 90/2011 all'art. 15 comma 4 prevede che, se nel successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe possa deliberare il passaggio dalla programmazione "differenziata" a quella per "obiettivi minimi" senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno od egli anni precedenti. Il passaggio inverso è sempre possibile, se vi è l'accettazione scritta dei genitori, anche nel corso dello stesso anno scolastico.

(Vedi paragrafo "VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO" a pag. 35)

9. Perché è così difficile per gli insegnanti delle superiori far seguire loro gli "obiettivi minimi"? (convincerli a provare è spesso una battaglia...)

La scelta degli obiettivi minimi prevede un programma che rimane agganciato alla programmazione della classe, all'interno del quale l'obiettivo richiesto allo studente è quello "minimo" che corrisponde ad un voto pari a 6. Questo richiede un investimento maggiore da parte di tutto il consiglio di classe rispetto ad una programmazione "differenziata". Tale scelta testimonia la volontà e la capacità di operare delle buone prassi, poiché può essere più impegnativa, ma non impossibile.

(Vedi paragrafo "IL PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP)" a pag. 31)

10. Mio figlio può partecipare all'attività di recupero debiti anche se ho firmato per fargli svolgere un programma "differenziato" dalla classe?

No. La normativa che regola la questione del recupero dei debiti formativi (L. Numero 1/07 e D.M. applicativi numero 42/07 e numero 80/07) si applica per gli alunni con disabilità che seguono un percorso "normale" o "semplificato" mentre non si applica agli alunni con PEI che prevedono PSP differenziati, in quanto la loro programmazione non si riferisce ai programmi ministeriali e pertanto non ha senso parlare di debiti formativi.

(Vedi paragrafo "VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO" a pag. 35)

11. Nella scuola secondaria di secondo grado che tipo di prove sono previste per effettuare la valutazione dell'alunno?

Con un PSP (Piano di Studi Personalizzato) "normale" o "semplificato": possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti" (O.M. Numero 30/08 art. 17, commi 1, 2 e 3).

Con un PSP "differenziato": anche le prove di valutazione sono differenziate con contenuti personalizzati e coerenti con la programmazione prevista dall'alunno e quindi non equipollenti alla prove ufficiali compagni (O.M. Numero 30/08 art. 17, comma 4).

(Vedi paragrafo "VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO" a pag. 35)

12. In cosa consistono le prove di valutazione "equipollenti" alla maturità?

Sono prove svolte con modalità, sia scritte che orali, diverse da quelle utilizzate per i compagni, che però debbono garantire la valutazione dello stesso livello di apprendimento dei compagni:

- mezzi diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche;
- modalità diversa: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);

- contenuti differenti da quelli proposti dal ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa);
- tempi più lunghi nelle prove scritte. (O.M. Numero 30/08, art. 17, commi 1, 2 e 3.

(Vedi paragrafo "PROVE EQUIPOLLENTI" a pag. 38)

13. Dopo i 16 anni, gli alunni inseriti negli istituti superiori mantengono il diritto al sostegno?

Sì. L'insegnante di sostegno è previsto nella scuola d'ogni ordine e grado secondo la L. Numero 104/92, art. 13, commi 3, 5 e 6 e art. 14, commi 6 e 7; C.M. Numero 262/88).

(Vedi paragrafo "L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO" a pag. 23)

14. Nella scuola superiore, seguendo un PSP semplificato per "obiettivi minimi", è possibile suddividere il programma di un anno in due anni?

No.

14. DIDATTICA

1. È vero che i ragazzi con sD non imparano la matematica?

No. Non è vero. Anche se nel campo della matematica i progressi sono più difficili rispetto ai coetanei, per gli alunni con sD è necessario tener sempre presente l'elevata variabilità individuale. Sul piano didattico bisogna intervenire con gradualità e con modalità mirate a fornire gli elementi essenziali utili per la vita quotidiana (uso del denaro, dell'orologio, misurare, ecc.), semplificando i concetti e operando

attraverso esperienze concrete.

15. LEZIONI FUORI DALLA CLASSE

1. È giusto che gli alunni con sD vengano portati fuori dalla classe per un "inevitabile" insegnamento individualizzato?

No. Non deve essere la modalità di lavoro unica o preferenziale, in quanto non è in linea con l'ottica dell'inclusione scolastica.

Occorre invece prevedere una programmazione didattica coerente con gli obiettivi della classe e che possa coniugare individualizzazione e percorso collettivo, come per tutti gli alunni.

All'interno di questa programmazione inclusiva, gli insegnanti nella loro autonomia professionale devono valutare se e quando possono essere utili anche dei momenti di approfondimento individualizzato fuori della classe, fermo restando che apprendimento e integrazione (vedi Vianello, 1999) richiedono prioritariamente due condizioni: coinvolgimento costante dei compagni di classe, coinvolgimento di tutti gli insegnanti curricolari.

16. ORARIO E FREQUENZA SCOLASTICA

1. È giusto che venga consigliato da parte della scuola un orario scolastico ridotto?

No. La richiesta di riduzione di orario da parte della scuola non è legittima. Una eventuale riduzione dell'orario di frequenza per gli studenti con disabilità deve essere definita nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per motivi specifici (come ad esempio un progetto di accoglienza/inserimento o per esigenze specifiche dell'alunno), con motivazione scritta e concordata con i genitori e tutti gli operatori del GLHO.

17. SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

1. È possibile far somministrare farmaci nell'orario scolastico?

Sì se non sono necessarie specifiche competenze mediche.

Le procedure sono indicate all'interno di un "Atto di raccomandazione" che è stato trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con nota protocollo numero 2312 del 25/11/05. In base all'art. 4 di tale Atto, il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione farmaci da parte della famiglia (con prescrizione del medico curante), individua la persona incaricata di somministrare i farmaci nell'orario scolastico. In mancanza di personale scolastico formato, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o a enti e associazioni sulla base di accordi. (Vedi paragrafo "SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA" a pag. 62)

GLOSSARIO

a.s.	Anno scolastico
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ATS	Associazione Temporanea di Scopo tra Istituzioni scolastiche
Buone Prassi	Esperienze positive ed efficaci di integrazione scolastica
Campus	Nella Riforma percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale
CFP	Centro di Formazione Professionale (regionale)
C.M.	Circolare Ministeriale
Collaboratori scolastici o personale ATA	ex Bidelli
Collegio dei Docenti	Insieme dei docenti di una scuola con potere decisionale in campo della didattica generale e del POF
Continuità Didattica	Garantisce che un insegnante di sostegno rimanga per tutto l'arco dell'ordine degli studi.
Continuità Educativa (o di progetto)	Indica la continuità del progetto formativo nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
D.D.G.	Decreto del Direttore Generale
DF	Diagnosi Funzionale
D.I.	Decreto Interministeriale (di più Ministeri)
D.L.	Decreto Legge
D.Lvo.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Dirigente Scolastico	ex Preside o Capo d'Istituto
EDA	Educazione degli Adulti
Enti Locali	Municipi, Comuni, Province, Comunità Montane e Consorzi di comuni
GLHI	Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (per la singola scuola)
GLHO	Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (per il singolo alunno)
GLIP	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
G.U.	Gazzetta Ufficiale
L.	Legge

Larsa	Nella Riforma Laboratori di recupero apprendimento, sviluppo degli apprendimenti per i passaggi tra sistema dei licei e quello della formazione professionale
LEP	Nella Riforma Livelli Essenziali di Prestazione
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MPI	Ministero della Pubblica Istruzione
Nota	Nota Ministeriale
O.M.	Ordinanza Ministeriale
PEI	Piano Educativo Individualizzato
Piano di Zona	Accordo promosso da una Regione, o da una Provincia o da un Comune di media grandezza o dal Municipio di un grande Comune o dal Comune capofila di un insieme di piccoli Comuni rientranti in un Distretto Sanitario e stipulato con le ASL, l'USR e, a livello locale, con le scuole singole o in rete, per garantire il coordinamento di tutti i servizi scolastici ed extrascolastici necessari ad una buona qualità dell'integrazione scolastica e sociale
POF	Piano dell'Offerta Formativa
PSP	Piano di Studio Personalizzato
Scuola dell'Infanzia	ex Scuola Materna
Scuola Primaria	ex Scuola Elementare
Scuola Secondaria di Primo Grado	ex Scuola Media
Scuola Secondaria di Secondo Grado	ex Scuola Superiore
SMF	Nella Riforma Standard Minimi Formativi
USP (Ufficio Scolastico Provinciale)	ex Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli studi
USR (Ufficio Scolastico Regionale o Direzione Scolastica Regionale)	ex Sovrintendenza Scolastica

NUMERI E SITI UTILI

1. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

In ogni ufficio Scolastico Regionale è presente un Referente H per l'integrazione.

ABRUZZO	0862/34701 - 313945	www.abruzzo.istruzione.it
BASILICATA	0971/449911 - 445103	www.basilicata.istruzione.it
CALABRIA	0961/734545	www.calabriascuola.it
CAMPANIA	081/2449511 - 5576001	www.campania.istruzione.it
EMILIA ROMAGNA	051/37851	www.istruzioneer.it
FRIULI VENEZIA GIULIA	040/4194111	www.scuola.fvg.it
LAZIO	06/77391 - 570681 - 7003682	www.usrlazio.it
LIGURIA	010/83311 - 8331218 - 86444	www.istruzioneeliguria.it
LOMBARDIA	02/5746271 - 574627	www.istruzione.lombardia.it
MARCHE	071/22951 - 2295485 - 7	www.marche.istruzione.it
MOLISE	0874/4975 - 497536 - 497590	www.istruzioneemolise.it
PIEMONTE	011/5163611 - 02 - 04	www.piemonte.istruzione.it
PUGLIA	080/5506243 - 5506111	www.pugliausr.it
SARDEGNA	070/650041 - 65004252 - 78	www.usrsardegna.eu
SICILIA	091/6909204 - 10 - 60	www.usr.sicilia.it
TOSCANA	055/27251 - 2725281	www.toscana.istruzione.it
TRENTO	0461/495111	www.vivoscuola.it
BOLZANO	0471/411300	www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica
UMBRIA	075/58281 - 5828292	www.istruzione.umbria.it
VALLE D'AOSTA	0165/273289	www.scuole.vda.it
VENETO	041/2723111 - 88	www.istruzioneeveneto.it

2. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale per lo Studente, Ufficio IV, Tel. 06/58495827 www.istruzione.it

3. SITI UTILI

www.coordown.it

Sito del Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down.

Sede operativa: Via Volta 19/4 - 16128 Genova tel. 010 5705461 - fax 010 5956693
segreteria@coordown.it

www.edscuola.it

www.handylex.org

Siti per reperire la normativa sulla disabilità e l'integrazione scolastica

www.aipd.it

Nella pagina <http://aipd.it/scuola/> delle schede esplicative sulla normativa scolastica redatte dall'Avv. Nocera

www.integrazionescolastica.it

Federazione Associazioni Docenti per l'integrazione scolastica (FADIS)

www.sostegno.org

Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (CIIS)

www.accaparlante.it

Associazione Centro Documentazione Handicap

<http://digilander.libero.it/handicapscuola>

Sito del Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati

www.lavoro.gov.it

Sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

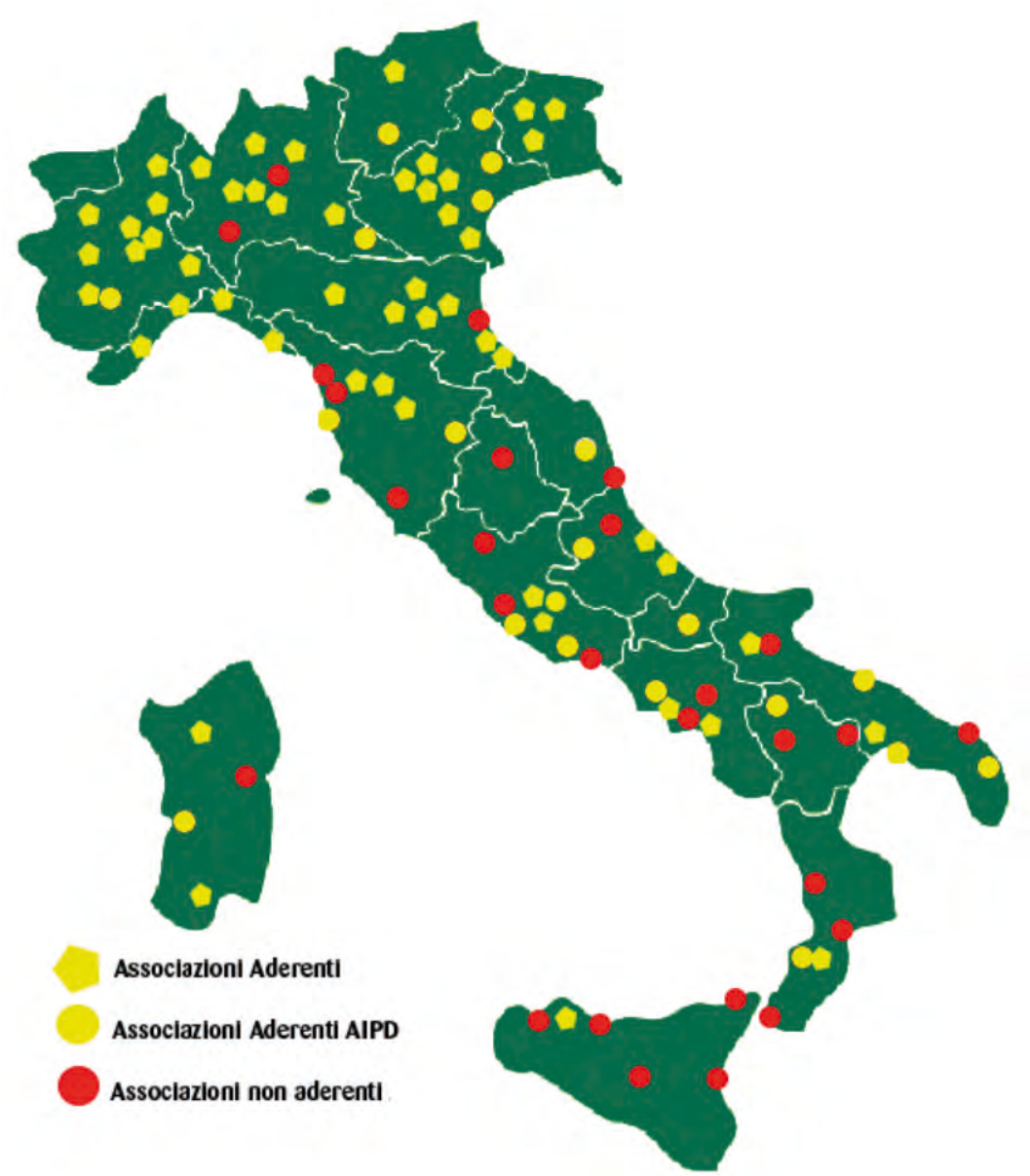
LA COMUNICAZIONE SOCIALE DI COORDOWN
SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA



LO SPOT VIDEO



LE ASSOCIAZIONI IN ITALIA



ASSOCIAZIONI ADERENTI

CoorDown Onlus
Sede Legale v.le delle Milizie 106 - 00192 Roma

Sede operativa via Volta, 19/4 - 16128 Genova
Tel. 010 5705461 - fax 010 5956693 - segreteria@coordown.it

1	NAZIONALI	Associazione Italiana Persone Down Nazionale	Viale delle Milizie 106 - 00191 Roma		www.aipd.it	aipd@aipd.it	063722510
	REGIONE	ASSOCIAZIONE	INIRIZZO		WEB	INDIRIZZO MAIL	TELEFONO
2	Abruzzo	Associazione Italiana Persone Down Sez. L'Aquila	C/o Fam. Mingroni, Strada II, 23 - 67100 Sant'Elia (AQ)			aipd.aq@virgilio.it	086224031
3	Abruzzo	Associazione Regionale Down Abruzzo	Via Perugia 14 - 65121 Pescara		www.abruzzodown.it	arbdown@tin.it	08528464
4	Abruzzo	Associazione Regionale Down Abruzzo Sez. Vasto	Via Pompeo Suriani, 68 - 66054 Vasto (CH)		www.ardalucedown.it	info@ardalucedown.it	3490608103 3207296877
5	Basilicata	Associazione Italiana Persone Down Sez. Potenza	Piazza Emanuele Gianturco 1 - 85100 Potenza		www.aipdpz.it	segreteria@aipdpz.it	097156536
6	Calabria	Associazione Italiana Persone Down Sez. Reggio Calabria	Via Collina Degli Angeli, 16/a - 89124 Reggio Calabria			info@aipd-rc.it	096 5329410
7	Calabria	Associazione Italiana Persone Down Sez. Cosenza	Contrada Serra Spiga c/o Centro di Neuroriabilitazione - 87100 Cosenza		www.aipdcosenza.it	aipdcosenza@libero.it	0984482645
8	Calabria	Associazione "Gli Altri Siamo Noi"	Via Falcone 168 - 87100 Cosenza			info@glialtresiamonoi.org	0984 393562
		Associazione "Gli Altri Siamo Noi" - Sede di Crotone	Via Martin Luther King 4 - 88900 Crotone			glialtresiamonoionlus@yahoo.it	0984 393562
9	Campania	Associazione Italiana Persone Down Sez. Caserta	Via Ferrarecce 197 - 81100 Caserta		www.aipd.ivylogic.it	aipd@ivylogic.it	0823442132
10	Campania	Associazione Sindrome di Down Onlus Reg. Campania	Via A. Tagliamonte 90/92 - 80144 Napoli		www.downneapolis.it	sindromedidown@tin.it	081432960
11	Campania	Associazione Italiana Persone Down Sez. Napoli	Via A.C. De Meis 39b - 80147 Napoli			apidnapoli@gmail.com	
12	Campania	Pianeta 21 Salerno	Via Sichelmanno 13 - 94129 Salerno		www.pianeta21.it	info@pianeta21.it	3397454364
13	Emilia Romagna	G.R.D. Bologna	Via della Salute 51 - 40132 Bologna			patrizia.torchi@hotmail.it	3470180917
14	Emilia Romagna	CEPS Onlus	Via Colombarola 46 - 40128 Bologna		www.ceps.it	assceps@iperbole.bologna.it	051322041
15	Emilia Romagna	G.R.D. Cesena	Via Anna Frank 12 - 47521 Cesena (FC)			grdcenesa@hotmail.it	0547380383
16	Emilia Romagna	G.R.D. Faenza	Via Laderchi 3 - 48018 Faenza (RA)		www.pergliatri.it/genitoriragazzidown	grdfaenza@libero.it	054627206
17	Emilia Romagna	G.R.D. Reggio Emilia	Largo della Solidarietà e della Pace 1 - 42017 Novellara (RE)			giorgiocanuti@hotmail.com	0522756688
18	Emilia Romagna	Crescere Insieme Onlus	Via Francesco Redi 4 - 47923 Rimini		www.crescereinsieme.rn.it	info@crescereinsieme.rn.it	0541394959
19	Emilia Romagna	Centro 21 Onlus	Via Piave 8 - 47838 Riccione (RN)		www.centro21rimini.org	info@centro21rimini.org	3464901945
20	Friuli Venezia Giulia	Fondazione Down Friuli Venezia Giulia	Via Concordia Saggitaria 7 - 33170 Pordenone			down.fvg@libero.it	3355313872
21	Friuli Venezia Giulia	Associazione Down Friuli Venezia Giulia Sez. Pordenone	Via Don Luigi Sturzo 8 - 33170 Pordenone			info@downfvg.it	3355313872
22	Friuli Venezia Giulia	Associazione Down Friuli Venezia Giulia Sez. Udine	Via Torricelle 62 - 33040 Pradamano (UD)			downfvg.ud@tiscali.it	0432670873
23	Lazio	Associazione Italiana Persone Down Sez. Roma	Via Fulcieri Paulucci De Calboli 54 - 00195 Roma		www.aipd-roma.it	info@aipd-roma.it	0689016450
24	Lazio	Fondazione Italiana Verso Il Futuro Onlus	Via Marcantonio Colonna 44 - 00192 Roma		www.casaloro.it	fondazione@casaloro.it	0637351082

	REGIONE	ASSOCIAZIONE	INIRIZZO		WEB	INDIRIZZO MAIL	TELEFONO
25	Lazio	Associazione Italiana Persone Down Sez. Castelli Romani	Via Portogallo 16 - 00041 Albano Laziale (RM)		www.aipdcastelliromani.it	info@aipdcastelliromani.it	0683513645
26	Lazio	Amici di Casa Nuova	Via Gran Bretagna 13 - 00192 Roma		www.lacasanuova.org	casanuova.auditorium@gmail.com	
27	Liguria	CEPIM - Centro Italiano Down Onlus	Via Alessandro Volta 19/10 - 16128 Genova		www.cepim.it	info@cepim.it	010584529
28	Liguria	GISAL CEAD	Casa S. Marta loc. Le Ghiare - 19015 Levanto (SP)			amministrazione@gisal.it	0187802605
29	Liguria	A.D.S.O. Associazione Down Savona	Via San Lorenzo 6 - 17100 Savona			assdownsv@yahoo.it	0192302595
30	Lombardia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Bergamo	Via Santa Caterina 1/D - 24124 Bergamo		www.aipdbergamo.it	info@aipdbergamo.it	035222238
31	Lombardia	Cepim - Centro Bresciano Down	Via della Trisia 3 Villaggio Violino - 25126 Brescia		www.cbdown.it	info@cbdown.it	0303731416
32	Lombardia	Down Verso	Via San Giuseppe 24/A - 22063 Cantù (CO)			down.verso@tin.it	031732035
33	Lombardia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Mantova	Via Bellonci 14 - 46100 Mantova		www.aipdmantova.it	info@aipdmantova.it	3341491715
34	Lombardia	AGPD	Viale Piceno 60 - 20129 Milano		www.agpd.it	segreteria@agpd.it	027610527
35	Lombardia	VIVIDOWN	Via San Maurilio 8 - 20123 Miano		www.vividown.org	info@vividown.org	028056238
36	Lombardia	Capirsi Down Monza Onlus	Via Donizetti 106 - 20052 Monza (MB)		www.capirsidown.it	infocapirsidown@tiscali.it	0392334770
37	Lombardia	Più di 21 Onlus	Via Brunelleschi 23 - 21012 Cassano Magnago (VA)		www.piudi21.it	info@piudi21.it	0331422333
38	Marche	Associazione Italiana Persone Down Sez. Macerata	Via Salimbeni 44 - 62027 S. Severino Marche (MC)			aipdmacerata@libero.it	0733638922
39	Molise	Associazione Italiana Persone Down Sez. Campobasso	Via IV Novembre 28 - 86100 Campobasso			aipdcb@tiscali.it	0874698277
40	Piemonte	Centro Down Alessandria Onlus	Via G. Mazzini 85/b - 15013 Alessandria		www.centrodown.org	alessandria@centrodown.org	0131260123
41	Piemonte	CE.PI.M. Asti	Via Monti 32/34 - 14100 Asti		www.centrodownasti.it	cepim.asti@libero.it	0141272913
42	Piemonte	Associazione Italiana Persone Down Sez. Saluzzo Savigliano Fossano	Via Cusino 11 - 12040 Genola (CN)		www.lafinestragenola.it/aipd/home-aipd.htm	aipd.ssf@gmail.com	0172648130
43	Piemonte	Centro Down Cuneo	P.zza Foro Boario 2 - 12100 Cuneo		www.centrodown.org	assdown@libero.it	017167399
44	Piemonte	Associazione Down Novara	Via Gibellini 56 - 28100 Novara		www.down.novara.it	info@down.novara.it	3473946600
45	Piemonte	AGBD Arona	Via XX Settembre 31 - 28041 Arona (NO)		www.agbdarona.it	agbdarona@libero.it	032244980
46	Piemonte	CEPIM - Centro Persone Down	Via Canonica 4 - 10137 Torino		www.cepim-torino.it	cepim@cepimtorino.191.it	0113090158
47	Piemonte	Associazione Down Onlus	Via Brione 40 - 10143 Torino		www.associazionedown.org	assdown@tin.it	0117496582
48	Piemonte	A.I.R. Down	Via Q. Sella 17 - 10024 Moncalieri (TO)		www.airdown.it	info@airdown.it	0116051917
49	Piemonte	Associazione Famiglie Fanciulli Down V.C.O.	Via Vittorio Veneto 135 - 28922 Verbania (VB)		affdownvco.xoom.it	affdownvco@gmail.com	032352927
50	Puglia	A.Fa.D. il Bell'Anatroccolo	Via San Pietro 27/a - 71122 Foggia			anatroccoloafad@hotmail.it	3492649331
51	Puglia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Bari	Via Caldarola 24 - 70126 Bari		www.aipdbari.it	aipdbari@libero.it	0805546245
52	Puglia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Lecce	Piazza Caduti di Via Fani 2 - 73048 Nardò (LE)		www.aipdlecce.it	mteresa.calignano@libero.it	08363567830
53	Puglia	A.M.A.R. Down	Via Gramsci n°9/O - 74015 Martina Franca (TA)			amardown@gmail.com	3286162889 3397533917

	REGIONE	ASSOCIAZIONE	INIRIZZO		WEB	INDIRIZZO MAIL	TELEFONO
54	Puglia	Associazione Italiana Persone Down Sez. Taranto	Corso Umberto I - 74100 Taranto		www.aipdtaranto.it	coordinamento@aipdtaranto.it	0994593301
55	Sardegna	Ce.D. Centro Down Cagliari	Via Monte Sabotino 7 - 09122 Cagliari		www.centrodown.it	segreteria@centrodown.it	070271919
56	Sardegna	Associazione Italiana Persone Down Sez. Oristano	Via Martiri di Belfiore 33 - 09170 Oristano		www.aipdoristano.it	aipd.oristano@tiscali.it	0783217016
57	Sardegna	Gruppo Down Onlus	Via Pozzo Maggiore 2 - 07100 Sassari			romegsnc1@virgilio.it	079310795
58	Sicilia	A.F.P.D. Associazione Famiglie Persone Down	Via Maltese 92 - 90146 Palermo		www.afpdpalermo.org	afpdpa@libero.it	0916882717
59	Toscana	Trisomia 21 Onlus	Viale Volta 16/18 - 50131 Firenze		www.trisomia21firenze.it	at21@trisomia21firenze.it	0555000458
60	Toscana	Associazione Down Lucca	Via Per San Martino 24 - 55010 Gragnano (LU)		www.associazionedownlucca.it	info@associazionedownlucca.it	0583975728
61	Toscana	Associazione Italiana Persone Down Sez. Pisa	Via Cesare Battisti 55 - 56125 Pisa		www.aipdpisa.org	aipdpisa@interfree.it	05048689
62	Toscana	Il Sole ADP Onlus	Via San Francesco 20 - 51100 Pistoia (PT)		www.ilsoleadp.it	il-sole.adp@libero.it	3346019341
63	Toscana	AIPD Sez. Arezzo	Via Curtatone 77 - 52100 Arezzo		www.aipdarezzo.it	e-mailinfo@aipdarezzo.it	057518470840
64	Trentino Alto Adige	Associazione "Il Sorriso - Das Lächeln" Onlus	Strada del vino 38 - 39057 Cornaiano/Appiano (BZ) Weinstrasse 38 - 39057 Girlan/Eppan (BZ)		www.ilsorriso.bz.it	info@ilsorriso.bz.it	3395232616
65	Trentino Alto Adige	Associazione Italiana Persone Down Sez. Trentino	Via Taramelli 8 - 38123 Trento			aipd.trentino@virgilio.it	3407825057
66	Veneto	Associazione Italiana Persone Down Sez. Belluno	Via Peschiera 21 - 32032 Feltre (BL)		www.aipdbelluno.org	info@aipdbelluno.org	0439305026
67	Veneto	Associazione Down D.A.D.I.	Gabelli Corte Lando, int.4 - 35121 Padova		www.downdadi.it	info@downdadi.it	04298303024
68	Veneto	Associazione Down D.A.D.I. Sez. Euganea	Via Tassello 13 - 35049 Monselice (PD)			assodae@libero.it	0429784091
69	Veneto	Associazione Italiana Persone Down Sez. Marca Trevigiana	Via Madonna della Salute 5 - 31010 Mareno di Piave (TV)		www.aipdmarcatrevigiana.it	aipdmarcatrevigiana@libero.it info@aipdmarcatrevigiana.it	043830025
70	Veneto	Associazione Italiana Persone Down Sez. Venezia - Mestre	Via dello Squero 10 - 30173 Mestre (VE)		www.aipdveneziamestre.it	aipdvenezia@virgilio.it	0413969197
71	Veneto	A.G.B.D. Ass. Genitori Bambini Down	Via Valpantena 116/A - 37142 Verona (VR)		www.agbdverona.org	agbdv@agbdverona.org	0458700980
72	Veneto	Associazione Più di Uno	Via Cantarane 29 - 37129 Verona		www.piudiuno.eu	piudiuno.volontari@libero.it	0456051568
73	Veneto	AGENDO - Onlus	Via N. Del Grande 18/20 - 36100 Vicenza		www.agendoonlus.it	agendo@libero.it	0444525308
74	Veneto	Contro L'Esclusione	Via G.B. Conte 9 - 36015 Schio (VI)			controlesclusione@tin.it	0445524110
75	Veneto	Fondazione più di un Sogno c/o Ospedale Chiarenzi	Via Chiarenzi 2 - 37059 Verona		www.piudiunsogno.org	segreteria@piudiunsogno.org	0456066079

Tutti i dati e i recapiti delle Associazioni sono reperibili sul sito www.coordown.it

Deichmann, azienda familiare fondata da Heinrich Deichmann da più di 90 anni, è oggi alla terza generazione e rappresenta in Europa la più grande azienda di vendita al dettaglio di calzature, grazie ad una politica orientata ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L'idea del fondatore dell'azienda, tuttavia, è rimasta immutata in tutti questi anni: tutti devono potersi permettere un buon paio di scarpe.

Dal 2009 Deichmann Calzature aiuta e sostiene i progetti del Coordinamento Nazionale delle persone con sindrome di Down e dallo stesso anno si è impegnata attivamente inserendo subito nel suo organico due ragazzi con sindrome di Down, che collaborano nei negozi prendendo parte a tutte le attività giornaliere.

Per questo chiede il tuo contributo perché le parole non rimangano solo parole e i progetti per l'integrazione sociale di queste persone siano conosciuti e accettati da tutti.

Per l'impegno a sostegno delle attività di CoorDown, tutte le elargizioni vengono devolute senza alcuna detrazione a favore dei progetti.



DEICHMANN CALZATURE

SOSTIENE I PROGETTI DI COORDOWN ONLUS

Realizzato grazie al contributo di

FONDAZIONE *Johnson+Johnson*



WWW.COORDOWN.IT

CoorDown Onlus

Via Volta 19/4 - 16128 Genova tel. 010 5705461 - fax 010 5956693 segreteria@coordown.it www.coordown.it